

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio, a La Maddalena in piazza Garibaldi, civico 13, presso la sala riunioni del Comune di La Maddalena

16 luglio 2018

Innanzi a me Edoardo Lecis, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è comparso

- Luca Carlo Montella, nato a Sassari il giorno 15 maggio 1964, domiciliato per la carica ove infra, codice fiscale MNT LCR 64E15 I452R, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agirvi nella sua veste di Sindaco e legale Rappresentante del Comune di La Maddalena, con sede in piazza Garibaldi civico 13, codice fiscale 82004370902, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del giorno 5 luglio 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" in copia conforme all'originale.

Sono altresì presenti:

- Magda Masu, nata a Tempio Pausania il giorno 1 settembre 1964, ivi residente in viale Valentino civico 35, codice fiscale MSA MGD 64P41 L093R;
- Valeria Pillai, nata a Cagliari il giorno 7 giugno 1967 residente ad Olbia in via Mosca civico 33, codice fiscale PLL VLR 67H47 B354M

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo uno

Il Comune di La Maddalena, come sopra rappresentato, costituisce una società a responsabilità limitata a socio unico avente la seguente denominazione sociale: "LA MADDALENA AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L.".

Articolo due

La società ha sede nel Comune di La Maddalena.

Ai soli fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, il comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è in piazza Giuseppe Garibaldi civico 13

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Articolo tre

La durata della società è illimitata.

Articolo quattro

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); lo stesso viene sottoscritto e conferito in denaro dall'unico socio.

Pertanto il capitale sociale risulta interamente sottoscritto.

Registrato a: Cagliari
il 17/07/2018
n. 5415 Serie 1T
euro 200,00

Articolo cinque

La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società vengono affidate, fino al giorno trentuno dicembre duemiladiciotto, salvo proroga, ad un amministratore unico in persona di Magda Masu, sopra generalizzata, che accetta dichiarando di non sussistere a suo carico cause di incompatibilità o decadenza dalla carica;

tale nomina è fatta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 12 luglio 2018, che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

A ricoprire la carica di Revisore con funzioni di controllo contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 175/2016, viene chiamata la comparente Valeria Pillai, la quale accetta la carica conferitagli e dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dal Codice Civile e dalla legge,

tale nomina è fatta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 12 luglio 2018, che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Articolo sei

Il comparente, nella qualità, versa contestualmente al sopra nominato organo amministrativo la complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) corrispondente all'intero capitale sociale, a mezzo deposito in data odierna presso la Filiale di La Maddalena dell'istituto "Banco di Sardegna S.p.A." così come risulta dalla ricevuta che si allega al presente atto sotto la lettera "D"; pertanto il capitale sociale risulta interamente versato.

Articolo sette

Gli esercizi sociali si chiudono al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al giorno trentuno dicembre duemiladiciotto.

Articolo otto

L'Organo Amministrativo è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo nove

Le spese del presente atto, ammontanti a circa euro 3.805,00 (tremilaottocentocinque virgola zero zero), dipendenti e consequenziali, sono a totale carico del Comune di La Maddalena.

Articolo dieci

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme contenute nel seguente:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE - DURATA

CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "LA MADDALENA AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L." (in seguito denominata Società) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., del D.Lgs 175/2016 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

La società è a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di La Maddalena, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto dal Comune di La Maddalena in house providing, in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Oggetto sociale esclusivo è una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del D.lgs 175/2016.

In particolare potrà gestire:

- raccolta, spazzamento, trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri, raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei rii, dei corsi d'acqua ed in generale la messa in sicurezza del patrimonio comunale anche attraverso interventi di manutenzione terra;

- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
- altri servizi affidati dal Comune e regolati con apposito contratto di servizio;
- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;
- raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di La Maddalena.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è illimitata.

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costi-

tuate mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.

La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono risultare ed essere iscritte nel Registro delle Imprese.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di La Maddalena negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di vantaggi compensativi in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni svantaggiose per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di vantaggi compensativi, diretti o indiretti,

che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

I finanziamenti effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di La Maddalena.

Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.

L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

Il Comune di La Maddalena, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di La Maddalena, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di

La Maddalena in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di La Maddalena per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di La Maddalena.

La proposta di bilancio, la proposta del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di La Maddalena ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Comune di La Maddalena esercita nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:

- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. - Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;
- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;
- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
- La previsione degli investimenti;
- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- La previsione finanziaria della gestione;
- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).
- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.
- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di La Maddalena che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico.

Articolo 12

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- la nomina e revoca dell'Amministratore Unico, dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune

di La Maddalena. Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;

- le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

- aumento o riduzione del capitale sociale;

- emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

- determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

- acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

- limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

- decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

- argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

Ai sensi dell'Art.2364, comma 5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,

- Nuova costituzione di Società partecipate;
- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.
- Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 13

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dal socio unico.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di La Maddalena, salvi i vincoli imposti dalla legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 16

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 18

Modalità di amministrazione

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri nel rispetto di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, incluso il Presidente del C.D.A, i cui membri sono eletti dal socio unico.

Ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 175/2016, gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell'Ente pubblico; agli stessi non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato se percepiscono compenso deliberati dopo lo svolgimento dell'attività

nonchè trattamenti di fine mandato; inoltre, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Non potranno, altresì, ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Articolo 19

Amministratore Unico

L'amministratore unico può non essere socio.

L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente che fissa un dettagliato ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Egli deve, altresì, convocarlo con la massima tempestività ogni qualvolta ne facciano istanza almeno due consiglieri, con l'onere per costoro di motivare tale richiesta con un dettagliato ordine del giorno.

Il presidente convoca, di norma, il consiglio con avviso raccomandato recapitato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed in tal ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede so-

ziale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del Territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Non sono ammesse decisioni adottate mediante semplice consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto dai singoli componenti il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è di norma presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione. Soltanto in caso di sua assenza od impedimento, di volta in volta, verrà nominato un presidente ad hoc.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 175/2016, è possibile attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta all'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in loro assenza, se nominato, al Direttore Generale.

Non è possibile prevedere la carica di Vice Presidente.

L'organo amministrativo redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di La Maddalena, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.

Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di La Maddalena, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.

Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di La Maddalena regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 23

Organo di controllo

La società deve nominare un organo di controllo che potrà essere il collegio sindacale o il revisore unico.

Articolo 24

Composizione e durata

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro uffi-

cio.

Articolo 25

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 26

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare, salvo che non siano nominati direttamente dal Comune di La Maddalena. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 27

Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano il giorno primo gennaio e si chiudono il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno reinvestiti nel servizio ed eventualmente attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di La Maddalena;
- per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di La Maddalena:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29

Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Tempio Pausania.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.).".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura - tranne che di quanto allegato per espressa dispensa avutane dai comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza - ai presenti che interpellati espressamente lo approvano.

Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, occupa trentatré pagine fin qui di nove fogli e viene sottoscritto alle ore quindici e quarantacinque minuti

Luca Carlo Montella

Magda Masu

Valeria Pillai

Edoardo Lecis, Notaio



Città di La Maddalena

Provincia di Olbia Tempio



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 34 DEL 5 LUGLIO 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL S.I.U.

L'anno 2018 addì 5 del mese di Luglio alle ore 10.28 nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Dei componenti il Consiglio Comunale all'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, su un numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 10 ed assenti n. 7 come da prospetto che segue:

All'appello risultano :

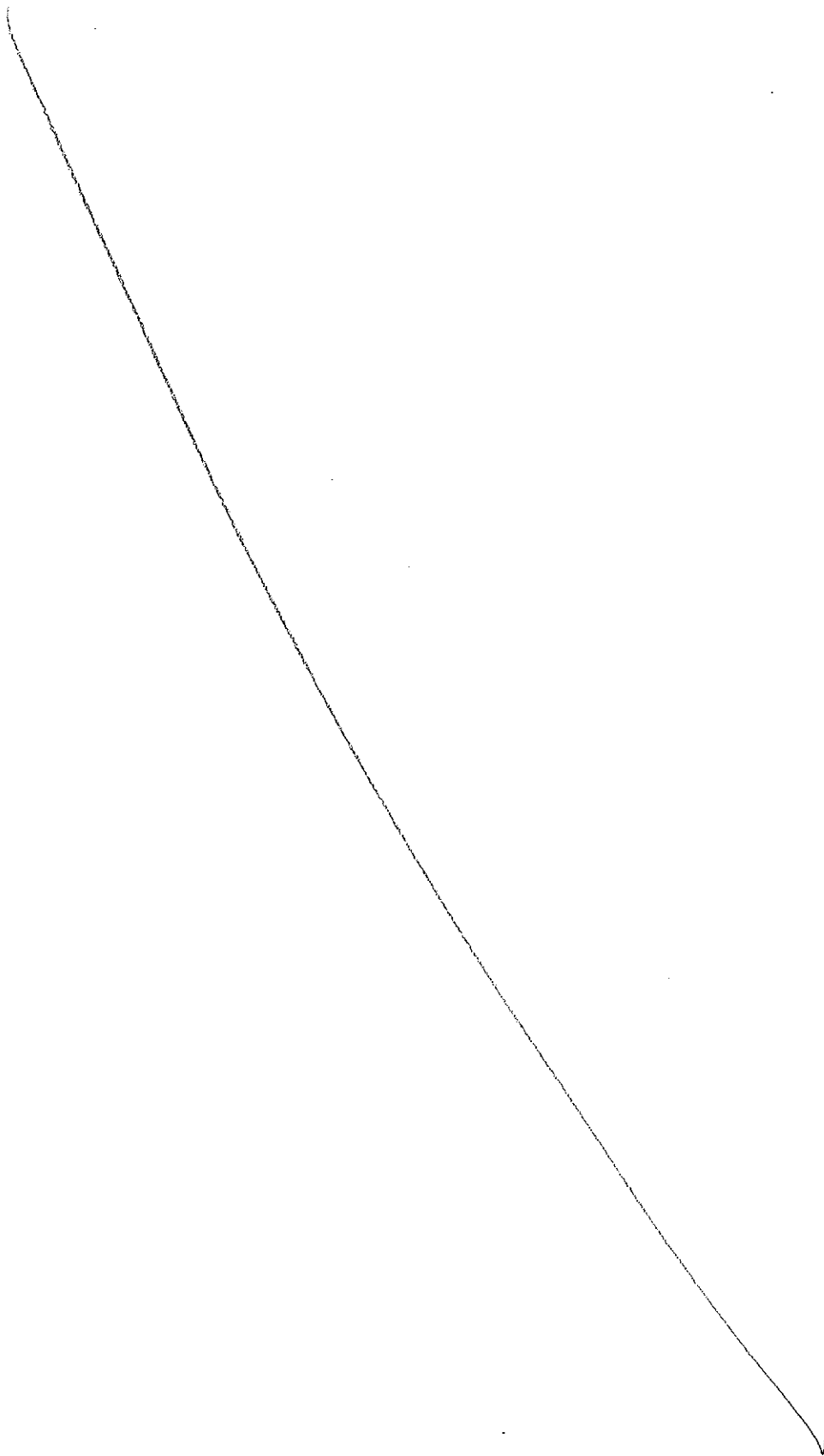
Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Montella Luca Carlo, <i>Sindaco</i>	SI	Pedroni Gaetano Benedetto	SI
Carola Arianna Cristina	No	Bittu Mauro	No
Cataldi Gianluca	SI	Tollis Claudio	SI
De Marzo Roberta	SI	Ugazzi Roberto Pasquale	No
Sirena Roberto	No	Zanchetta Roberto Mariano Pio	No
Guccini Massimiliano	No	Zonca Maria Pia	SI
Gulino Arnalisa Giuseppina	SI		
Lai Fabio	No		
Malleo Emilia	SI		
Mureddu Alberto	SI		
Nieddu Giovanni Agostino	SI		

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presiede la seduta il Assessore Zonca Maria Pia;

Partecipa il Segretario Comunale - Dr.ssa Barbara Pini - con le funzioni previste dall'articolo 97 comma 4, lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

100 100 100



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Presidente, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 11 e assenti n. 6 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Costituzione Società in house - igiene urbana".

Si dà atto, che alle ore 10.53 entra il consigliere Mauro Bittu ed esce alle ore 13.10 e alle ore 11.31 entra il consigliere Roberto Sirena e che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell'ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata dello stesso pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Costituzione Società in house - igiene urbana" - alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Si votano le modifiche apportate e le integrazioni;

Ritenuta la predetta modifiche e integrazioni della deliberazione meritevoli di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri De Marzo, Nieddu e Sirena;

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11 ;

Voti favorevoli : n. 11 (Montella, Cataldi, De Marzo, Gulino, Mallico, Mureddu, Nieddu, Tollis, Zonca, Pedroni e Sirena);

DELIBERA

-) Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, le modifiche e le integrazioni dell'unita proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Costituzione Società in house - igiene urbana" - che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione alle modifiche e integrazioni del presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Mallico, Nieddu e Sirena;

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11 ;

Voti favorevoli : n. 11 (Montella, Cataldi, De Marzo, Gulino, Mallico, Mureddu, Nieddu, Tollis, Zonca, Pedroni e Sirena);

DELIBERA

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile le presenti modifiche e integrazioni della deliberazione.

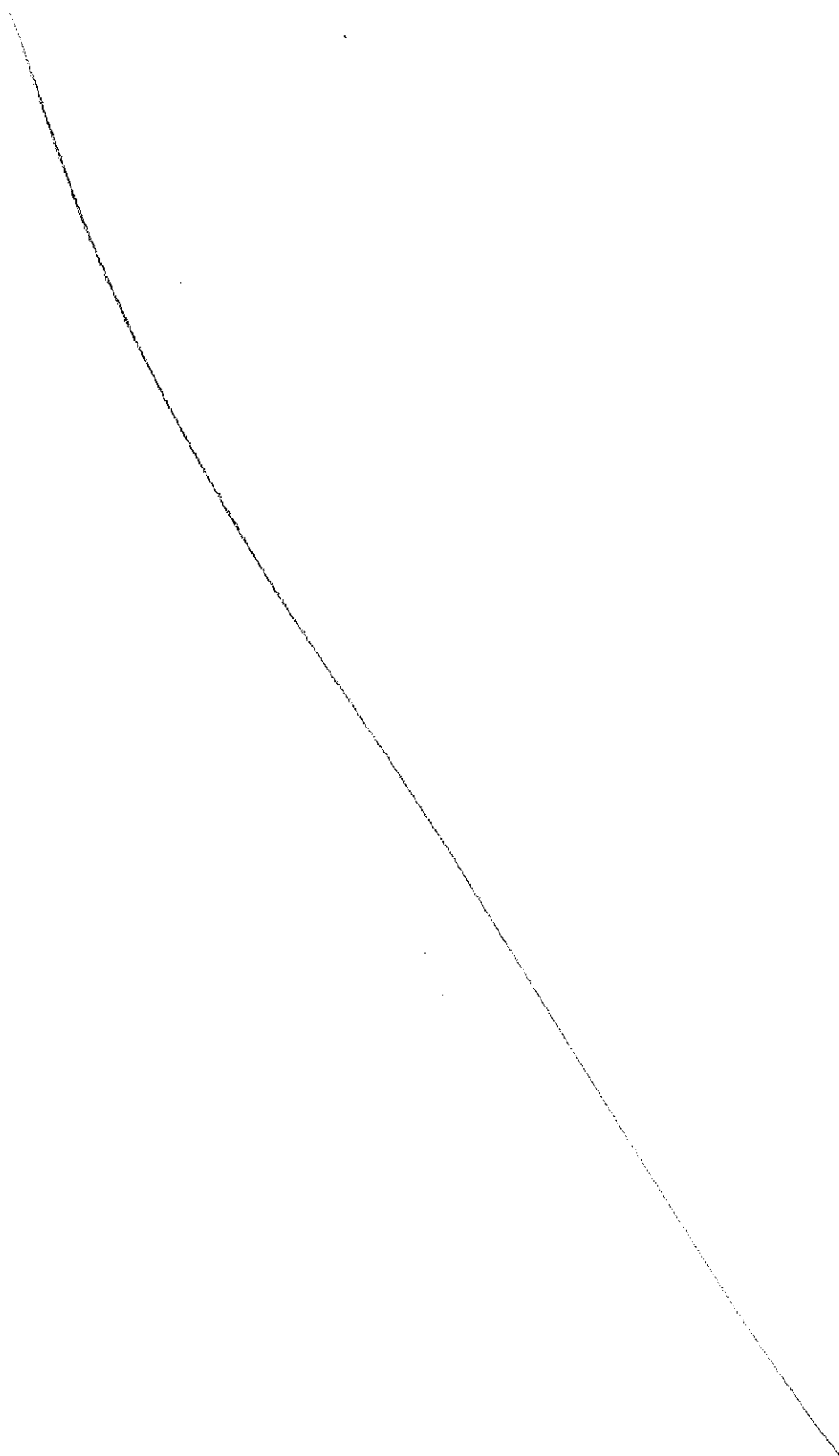
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Costituzione Società in house - igiene urbana" - alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;



Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri De Marzo, Nieddu e Sirena:
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11 ;
Voti favorevoli : n. 11 (Montella, Cataldi, De Marzo, Gulino, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, Zonca, Pedroni e Sirena);

DELIBERA

-) Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione - avente per oggetto: " Costituzione Società in house - igiene urbana;" - che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

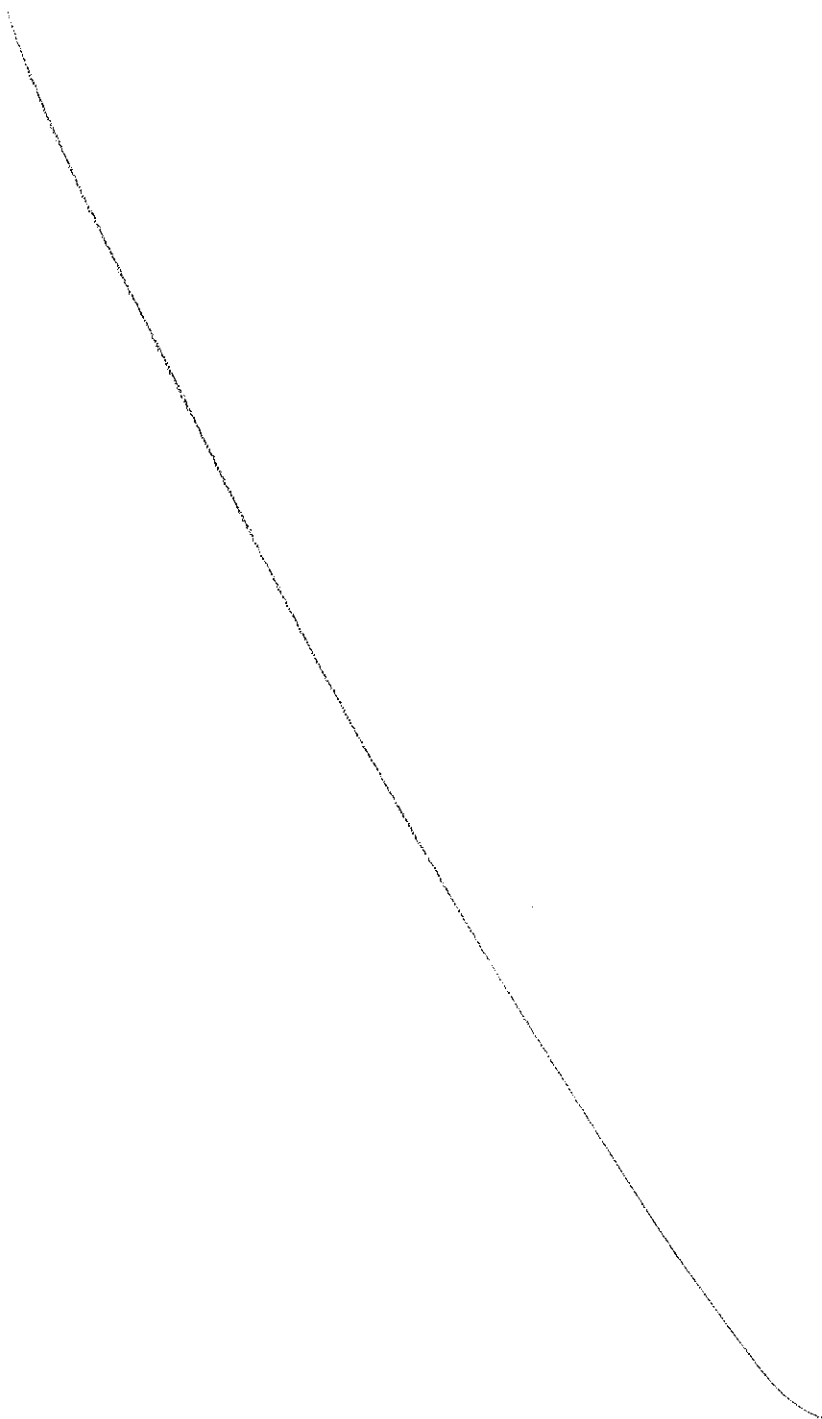
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Malleo, Nieddu e Sirena:
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11 ;
Voti favorevoli : n. 11 (Montella, Cataldi, De Marzo, Gulino, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, Zonca, Pedroni e Sirena);

DELIBERA

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la deliberazione.

ATTENZIONE
NON ARROCIARE



Proponente	: DIREZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Assessore Competente	: Igiene Urbana
Organo Competente	: Consiglio Comunale
Responsabile del Procedimento	: Ing. Giovanni Nicola Cossu
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - CCSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL S.I.U.

Premesso

- Che con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/05/2018 si rappresentava l'attuale stato del Servizio di Igiene Urbana;
- Che, con la richiamata deliberazione, si incaricava l'ing. Giovanni Nicola Cossu, Dirigente della Direzione Opere Pubbliche - con incarico della gestione sia del S.I.U. che del relativo contenzioso anche proponendo una modifica all'assetto Organizzativo delle direzioni Tecniche - affinché predisponesse tutti gli atti necessari ed utili ad una compiuta valutazione dell'amministrazione in merito agli aspetti di convenienza fra appalto pubblico esternalizzato e *soc in house* per affidamento del S.I.U. comunale;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20/06/2018 la stessa prendeva atto che la soluzione prospettata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche, ovvero l'affidamento del servizio a *soc in house*, apparisse, allo stato attuale, come una delle strade percorribili sia per far fronte alla situazione contingente, sia per lo svolgimento a regime del servizio;
- che, sempre con la predetta delibera di Gc n 48/2018 la stessa, per quanto rappresentato nella allegata *Relazione Istruttoria sulle motivazioni di scelta fra procedura di Appalto Esterno, Affidamento Servizio Soc in House o Internalizzazione Servizio in Autoproduzione*, riteneva fosse necessario un approfondimento istruttorio, autorizzandolo lo stesso ad *acquisire gli ulteriori elementi giuridico ed economico-finanziari da sottoporre all'Amministrazione comunale per poter addivenire ad una decisione definitiva in materia*;

Considerato che:

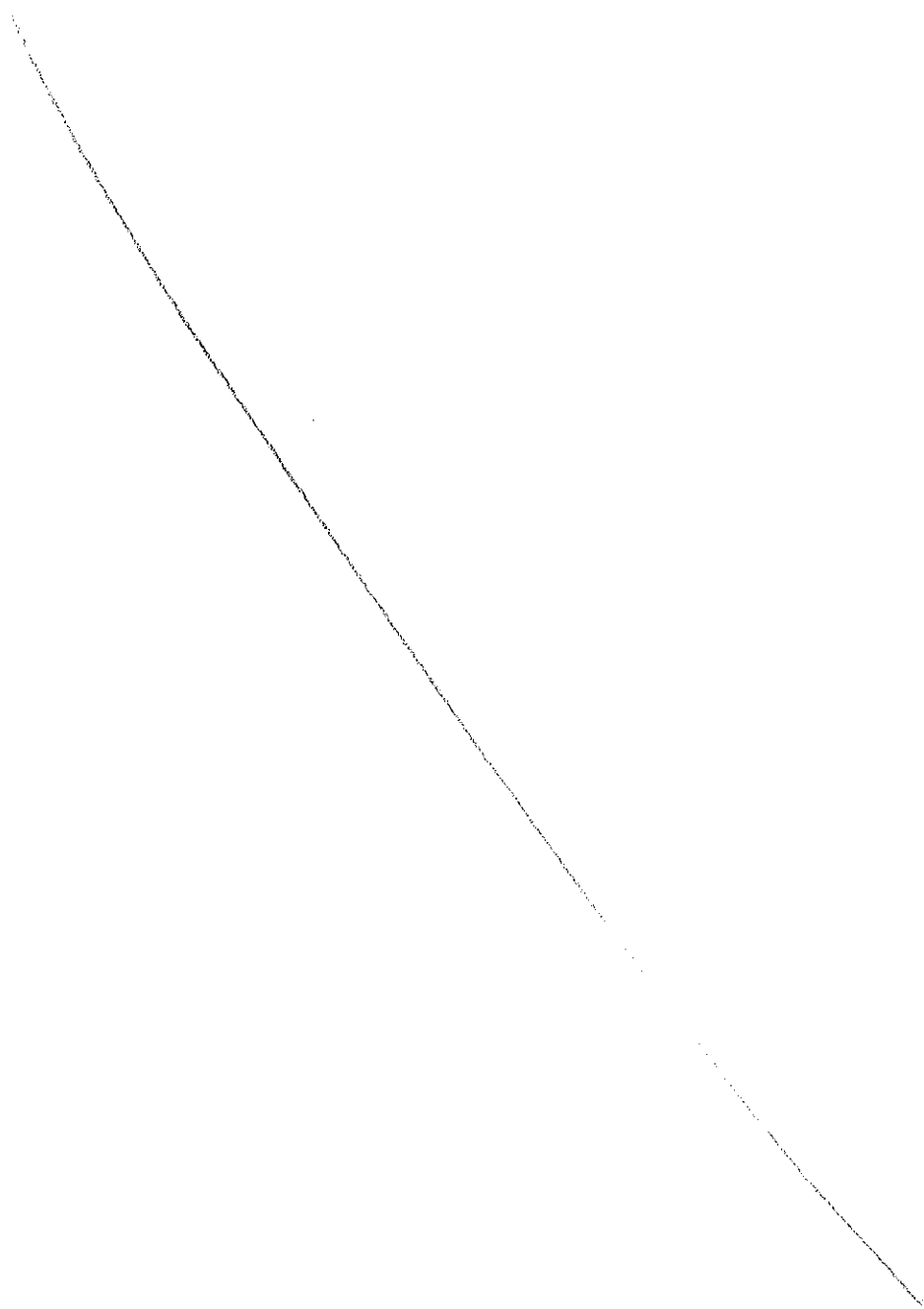
- l'esperienza dell'appalto esterno di tutti questi anni non ha prodotto apprezzabili risultati e che vi sono altre realtà italiane che hanno prodotto effetti positivi anche amministrandole *in house*;

Atteso che per dare seguito alla gestione del Piano d'intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio di La Maddalena è intendimento di questa amministrazione comunale procedere alla costituzione di apposita Società "*in house*" ad intero capitale pubblico per affidarvi il servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del D.Lgs 175/2016 e dei tre fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale:

- La partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "*in house*" affidataria e non cedibilità ai privati;
- la c.d. "destinazione prevalente dell'attività" della società all'ente costituente (oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente pubblico costituente);
- il c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi dell'ente costituente, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Visto lo schema di Atto Costitutivo e Statuto della società pubblica che recepisce i seguenti indirizzi:

- Oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
- Inalienabilità del capitale a soggetti privati o di diritto privato;
- Amministratore unico e/o Consiglio di Amministrazione;
- Nomina di un organismo di controllo o di un revisore;
- Assenza di finalità lucrative e perseguimento del pareggio di bilancio;
- L'eventuale reinvestimento nel servizio di possibili economie derivanti dalla gestione.



Dato Atto che in data 04/07/2018 è stata convocata la consultazione pubblica prevista dal comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 175/2016 e ss. mm. ed ii. per il coinvolgimento del pubblico in merito al processo di costituzione dell'a soc. in house per la gestione de servizio di igiene urbana;

Visto il comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/12, che prevede l'obbligo, in sede di affidamento del servizio, di redigere apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, *che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste e necessarie.*

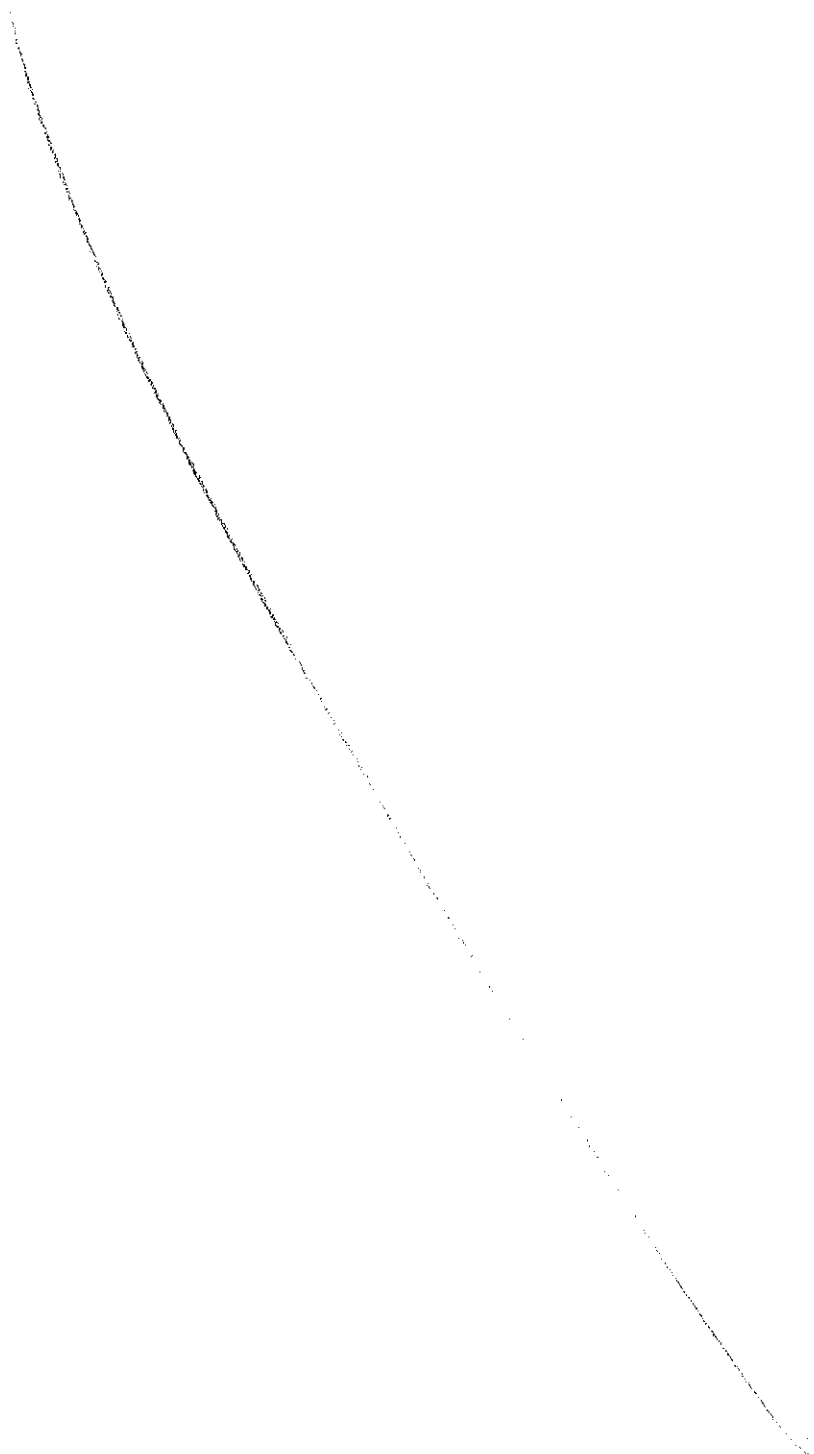
Visto altresì l'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che detta le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad attuare in sede di stipula dei contratti di servizio degli Enti Locali, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni:

- a) *previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei servizi, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recanti gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinate nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;*
- b) *consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;*
- c) *previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi o qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza a cui il servizio stesso si rivolge, restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;*
- d) *previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del referente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;*
- e) *istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;*
- f) *previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.*

Valutata la necessità di costituire la società "in house" per il perseguimento delle finalità, meglio indicati nella relazione- allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale -, redatta ai sensi 5 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 e ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18/10/2012 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221, sulle motivazioni di scelta della costituzione di una società in house e successivo affidamento del servizio di igiene urbana ed in generale quanto previsto nell'art. 2 dello Statuto della Società, anch'esso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per attuare un modello di gestione autonomo ed "in house" del predetto servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti tenuto conto delle scarse economie di scala che si possono realizzare in queste fasi della filiera del servizio di gestione dei rifiuti e della distanza con le altre realtà provinciali, aggravato dalla necessità di dover trasportare i rifiuti dall'isola con un traghetto - maggiore handicap - nonché dallo scadente stato di fatto dei collegamenti viari, che creerebbe invece gravi inefficienze di gestione, come dimostrato dalle precedenti gestioni;

Ritenuto altresì maggiormente conveniente e finanziariamente sostenibile affidare la gestione del servizio ad una società "in house" direttamente controllata dall'ente locale al fine di avere un controllo diretto sull'efficacia, efficienza ed economicità del servizio pubblico e sulla sua qualità percepita dal cittadino/utente, dando piena attuazione ad un modello di sussidiarietà verticale che responsabilizza l'ente e ne migliora la gestione;

Considerato



- che, dal prospetto economico presente nell'allegata relazione di congruità e successiva nota esplicativa ad aggiuntiva, resasi necessaria a seguito dei lavori della Commissione Consiliare del 03/07/2018 e della consultazione pubblica del 04/07/2018, è possibile verificare un netto risparmio derivante da utile di impresa si attesta fra una forbice avente un minimo € 260.954,89 (10%) ad un massimo di € 417.527,83 (16%);
- il risparmio è inoltre rappresentato così come in merito all'utile derivante da differenziazione risorse (a seguito di conferimento alle piattaforme CONAI, COREVE e COREPLA) che prevede un risparmio che si potrebbe attestare fra una forbice avente un minimo € 50.000,00 ad un massimo di € 400.000,00 operando una corretta differenziazione delle frazioni organiche.
- che l'affidamento del servizio alla società "in house", come superiormente rappresentato, genera evidenti e certe economie rispetto all'affidamento al privato con gara, date dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dalla possibilità di reinvestire gli avanzi della gestione nel miglioramento dell'efficienza del servizio;

Verificato

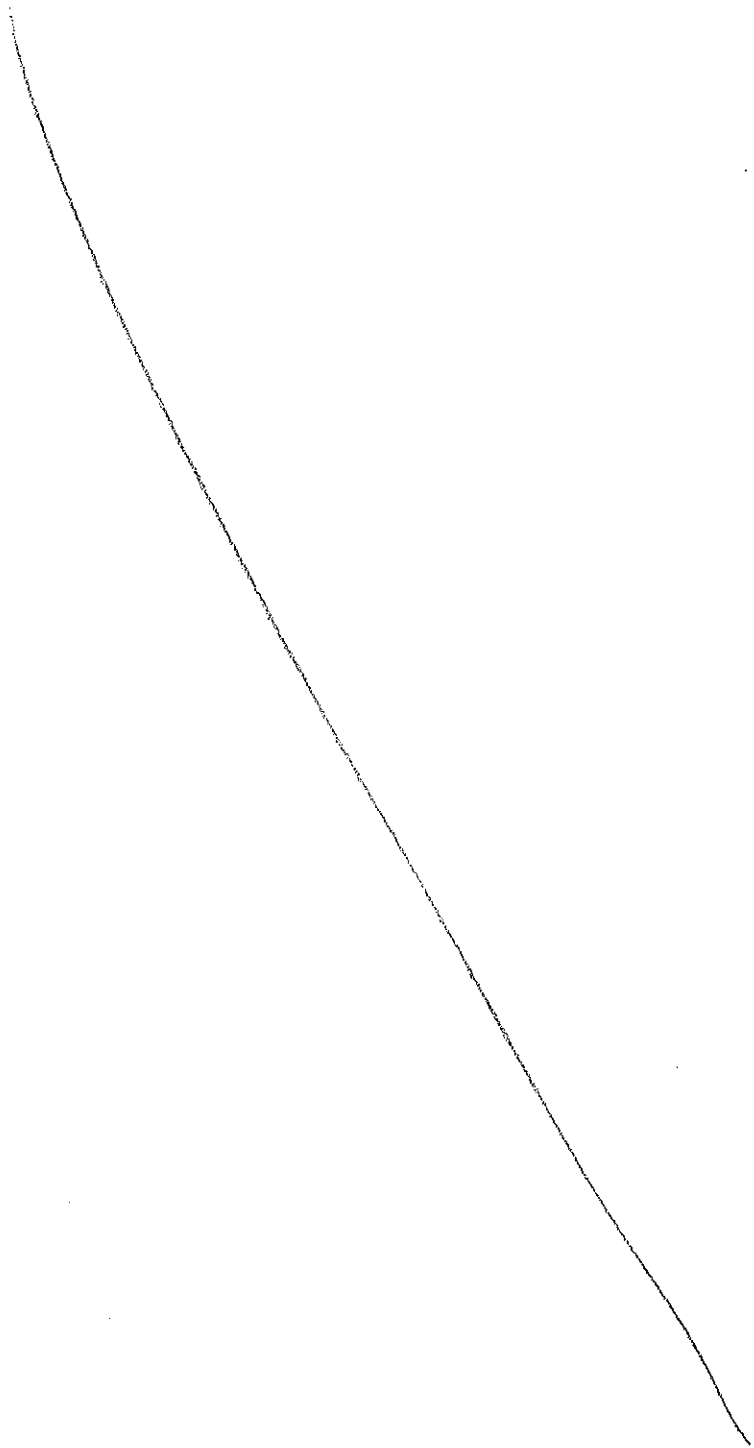
- che il presente argomento è stato valutato nella competente commissione consiliare;
- che sul presente atto è stato espresso il parere tecnico e contabile reso, dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. Mm. ed ii.;
- che sul presente atto è stato reso il parere del revisore ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visti:

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.);
- D.l. 179/2012 e art. 461 della L. 244/2007;
- la Legge 17/12/2012, n. 221;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente);

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di costituire la società pubblica denominata "La Maddalena Ambiente srl a Socio Unico" per affidarvi *in house* sulla base del D. Lgs. 50/2016 il servizio di gestione dei rifiuti e le attività ad esso annesse, connesse e/o complementari;
2. Di approvare lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Società pubblica denominata " La Maddalena Ambiente srl a Socio Unico ";
3. Di approvare la relazione ed il quadro economico comparativo redatta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
4. Dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente atto ammontano ad euro 10.400,00 di cui si autorizza, in relazione alla situazione contingente di emergenza determinatasi, fin da ora la Giunta comunale ad adottare deliberazione urgente di variazione al bilancio al fine di permettere al Dirigente della Direzione Opere Pubbliche di assumere impegno di spesa per la costituzione del capitale sociale ivi comprese le spese annesse e correlate;
5. Di subordinare l'efficacia del presente atto all'adozione della variazione di bilancio di cui al punto precedente;
6. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile ed a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura;
7. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Opere Pubbliche di procedere, dopo la formale costituzione della Società Pubblica, all'affidamento *in house* dell'attività regolata da apposito Contratto di Servizio previa necessaria delibera di consiglio comunale di approvazione dei relativi atti;
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

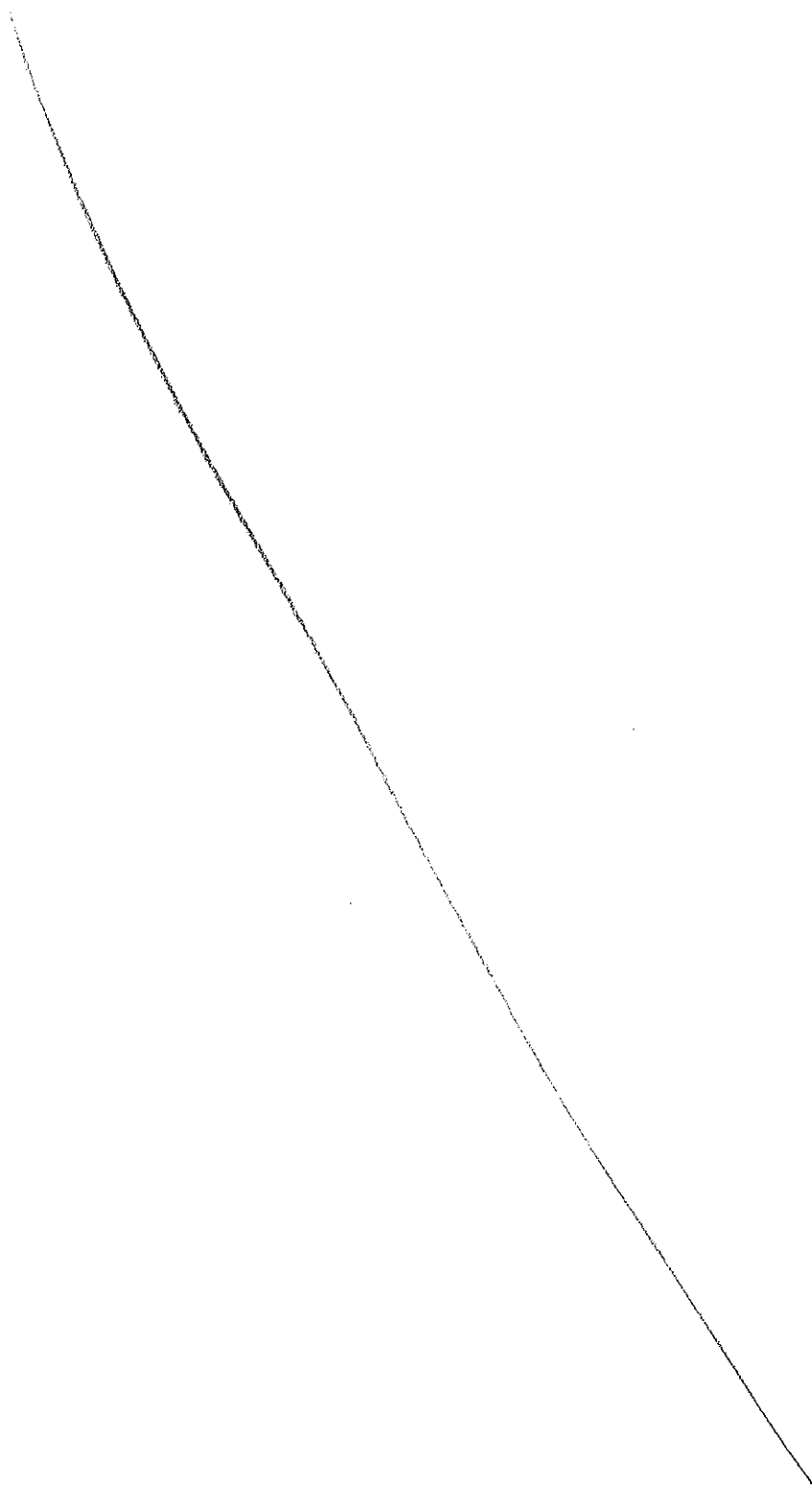


9. Di provvedere a cura del servizio istruttore alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art 7 comma 4 del D.lgs. 175/2016, e a tutti gli adempimenti ad essi connessi compresa la attività di controllo sulla stessa in fase di avvio;
10. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Dlgs 267/2000 e ss. mm .ed ii.;

L'Assessore

Gianluca Cataldi

ATTI/REG/2017/1110/10



Pareri

COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 41

Ufficio Proponente: Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL S.I.U.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2018

Il Responsabile di Settore
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Parere Contabile

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

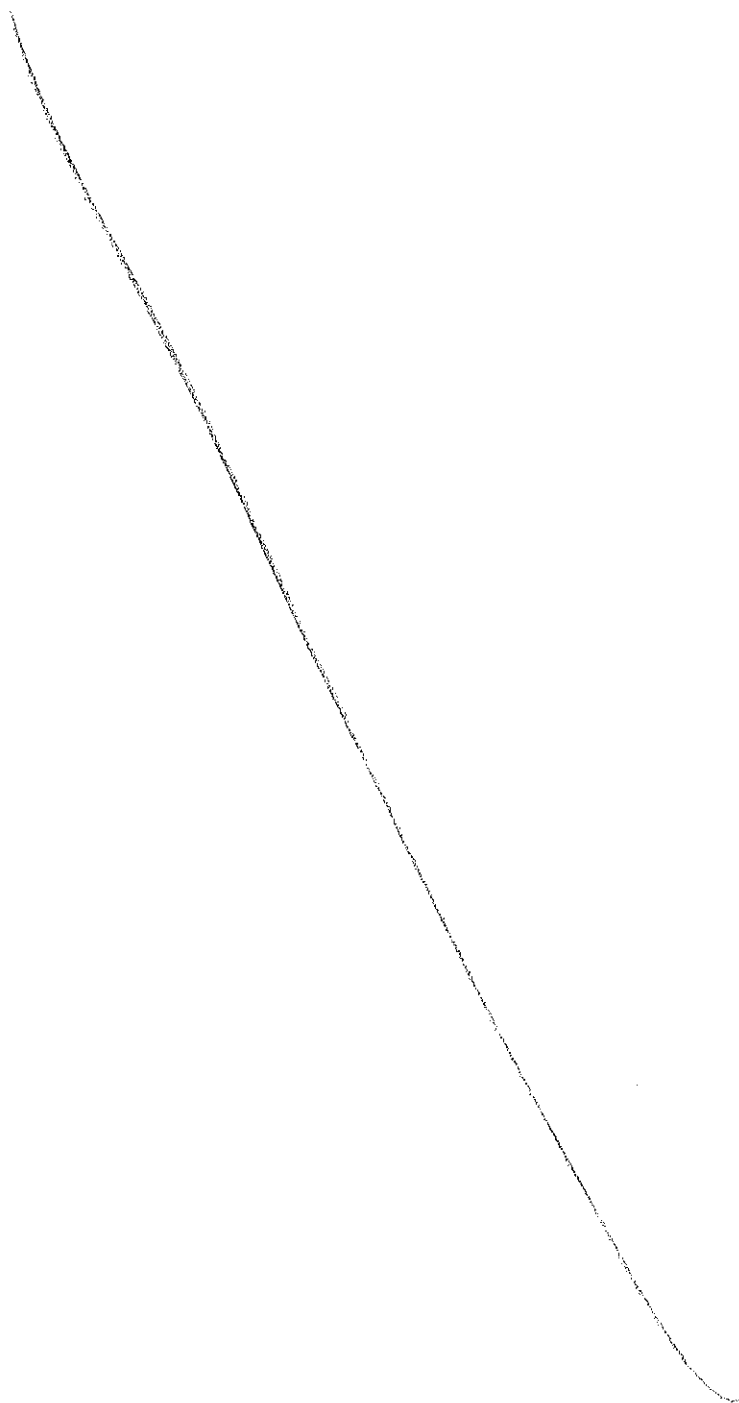
Sintesi parere: Parere Favorevole anche in considerazione dei chiarimenti e delle attestazioni rese dal Rup e dai professionisti di supporto nella seduta consiliare del 5.07.2018

Data 05/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Barbara Pini

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti





Pareri

COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 41

Ufficio Proponente: Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL S.I.U.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2018

Il Responsabile di Settore
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Parere Contabile

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

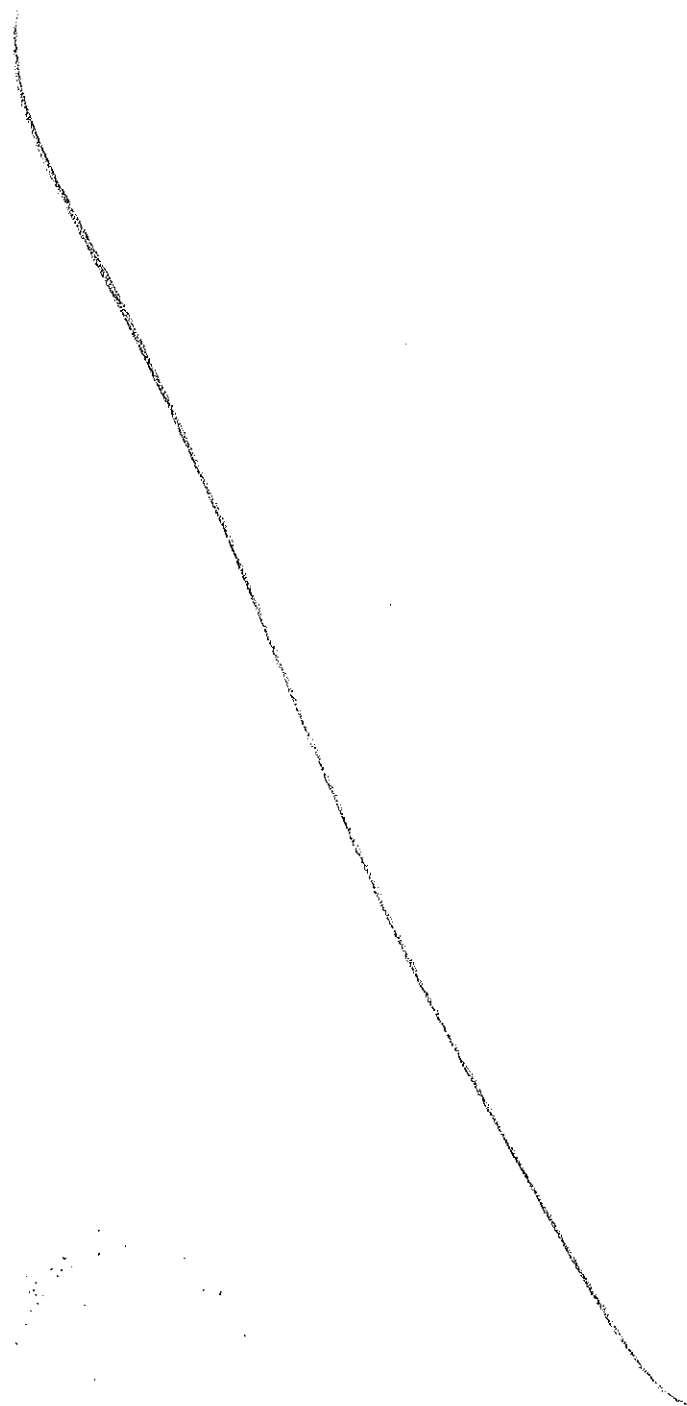
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in considerazione dei chiarimenti e delle attestazioni rese dal Rup e dai professionisti di supporto nella seduta consiliare del 5.07.2018

Data 05/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Barbara Pini

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti



[A large, faint, curved line, possibly a signature or a large checkmark, spans diagonally across the page.]





Città di La Maddalena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Zanca Maria Pia



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Barbara Pini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 1595, il giorno 06/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/07/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capitoli dei Comuni in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.



Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.Immediata



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Barbara Pini

10

16/07/2018 ML



STATUTO DELLA SOCIETA' "La Maddalena Ambiente S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "La Maddalena Ambiente S.r.l." (in seguito denominata Società), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., del D.Lgs 175/2016 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000;

La società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di La Maddalena in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 175/2016, oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico socio e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

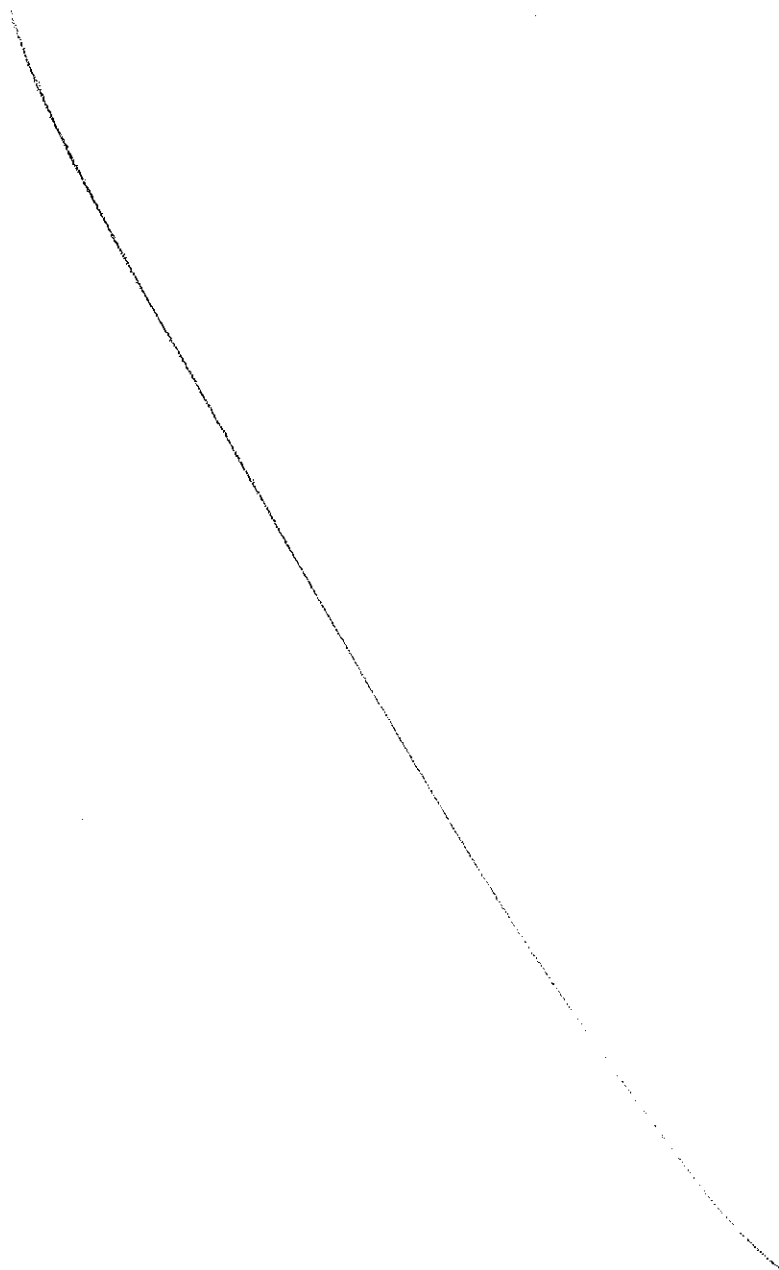
Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto dal Comune di La Maddalena in house providing, in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Oggetto sociale esclusivo è una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del D.lgs 175/2016.

In particolare potrà gestire:

- raccolta, spazzamento, trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri, raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfestazione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei riti, dei corsi d'acqua ed in generale la messa in sicurezza del patrimonio comunale anche attraverso interventi di movimentazione terra.
- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
- altri servizi affidati dal Comune e regolati con apposito contratto di servizio;
- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;



- raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di La Maddalena.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è illimitata.

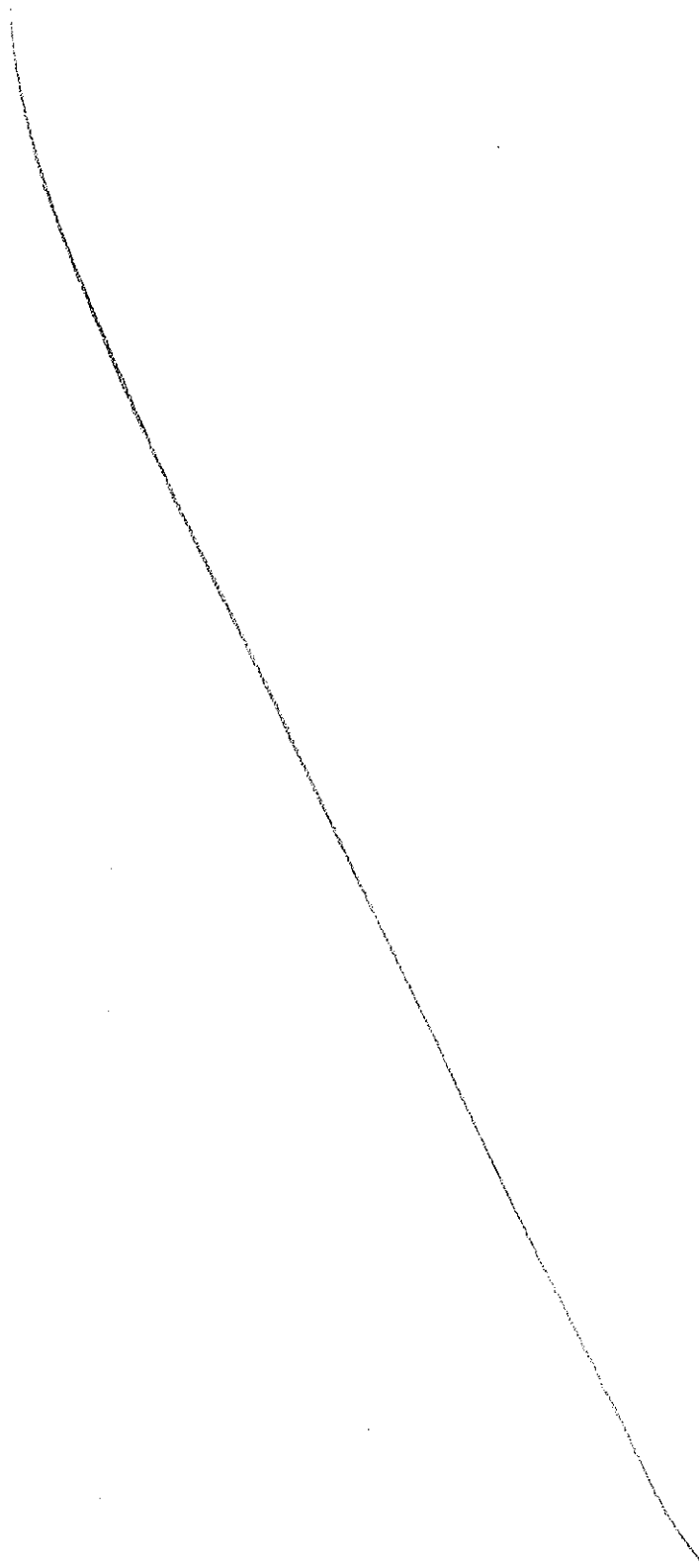
Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113 e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, con il conferimento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.

La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.



Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono risultare ed essere iscritte nel Registro delle Imprese.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di La Maddalena negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

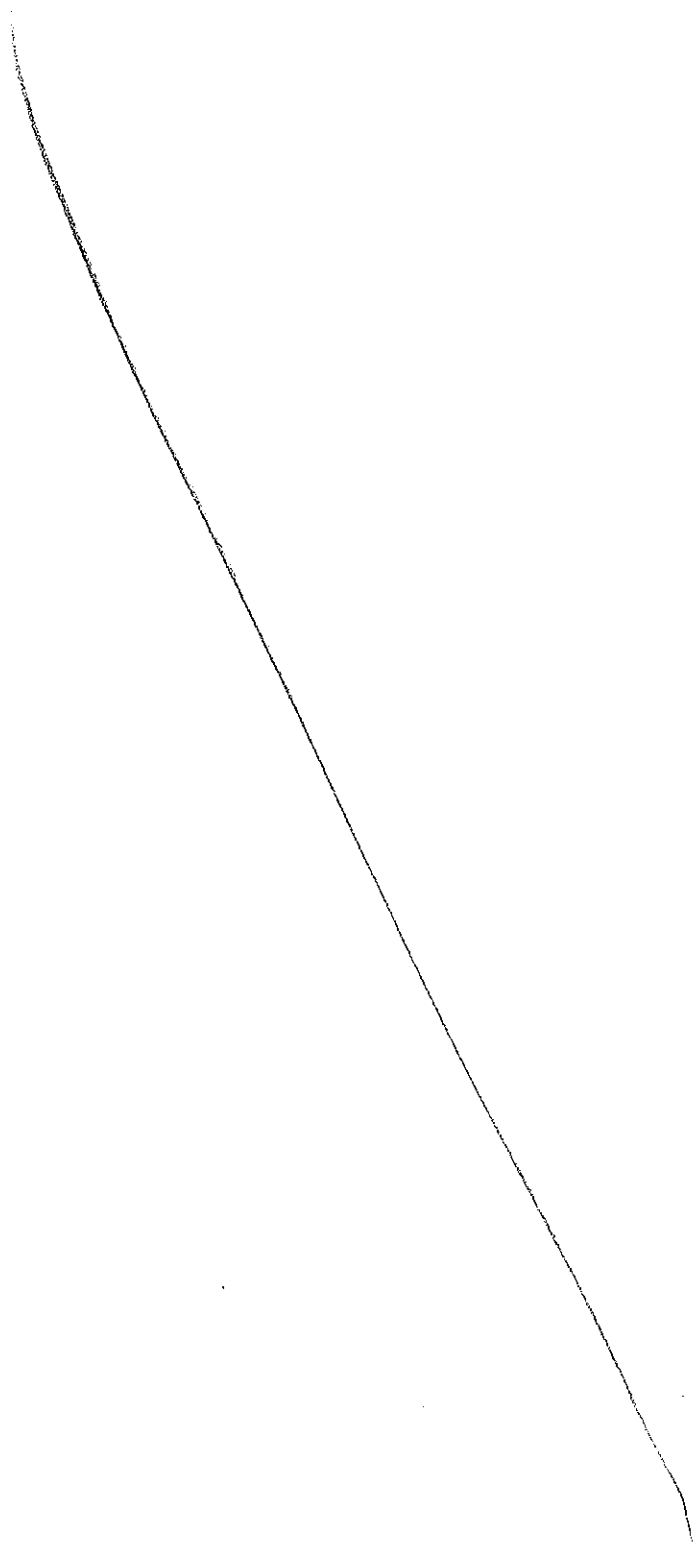
Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di vantaggi compensativi in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni svantaggiose per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di vantaggi compensativi, diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.



I finanziamenti effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di La Maddalena. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.

L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

Il Comune di La Maddalena, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di La Maddalena, il quale, ai fini legali e statuari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di La Maddalena in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

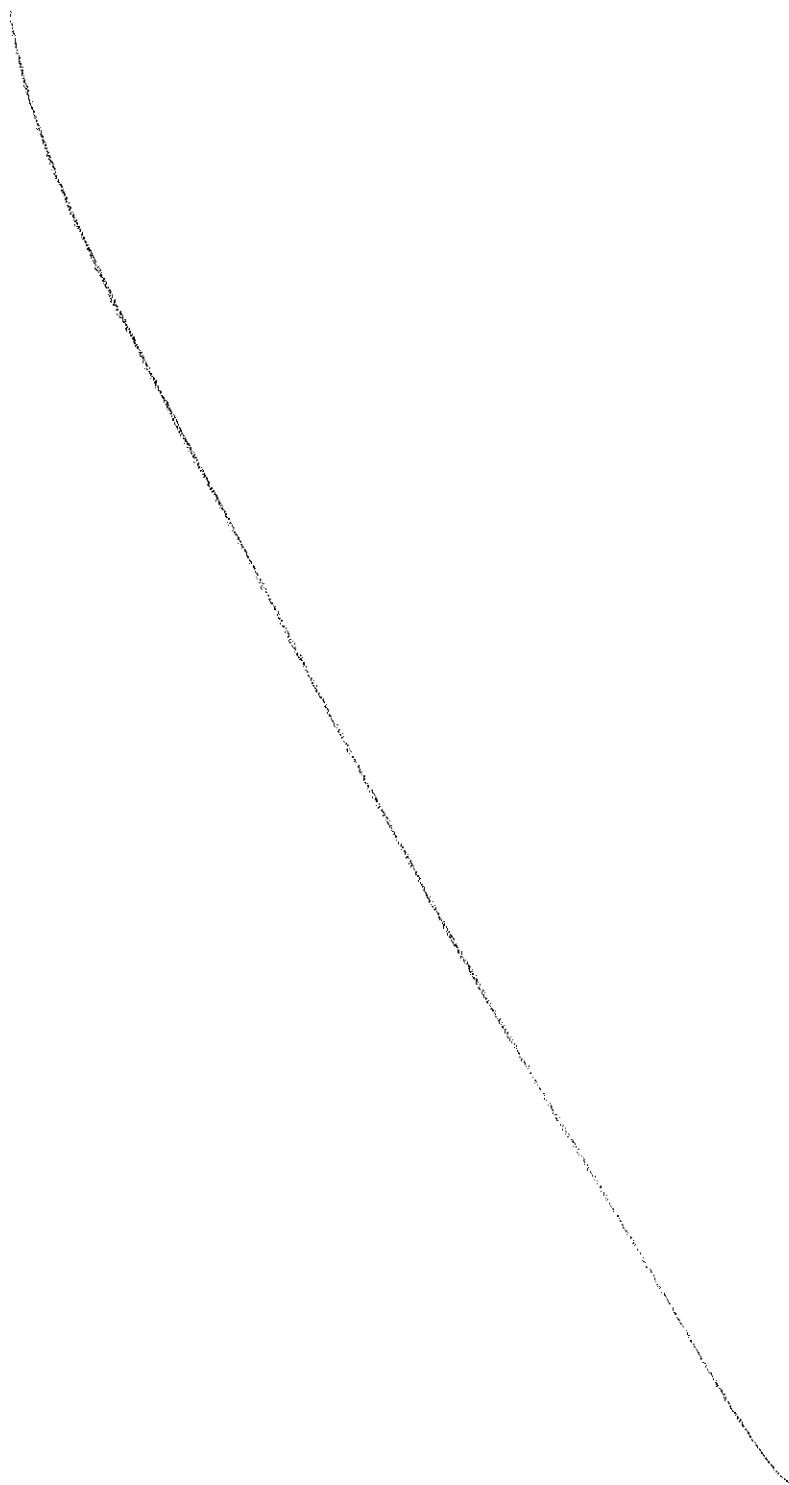
Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di La Maddalena per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di La Maddalena.

La proposta di bilancio, la proposta del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di La Maddalena ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Comune di La Maddalena esercita nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:

- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le



misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.

- Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;
- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;
- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:
 - La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
 - La previsione degli investimenti;
 - La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
 - La previsione finanziaria della gestione;
 - La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).
- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.
- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di La Maddalena che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

TITOLO II

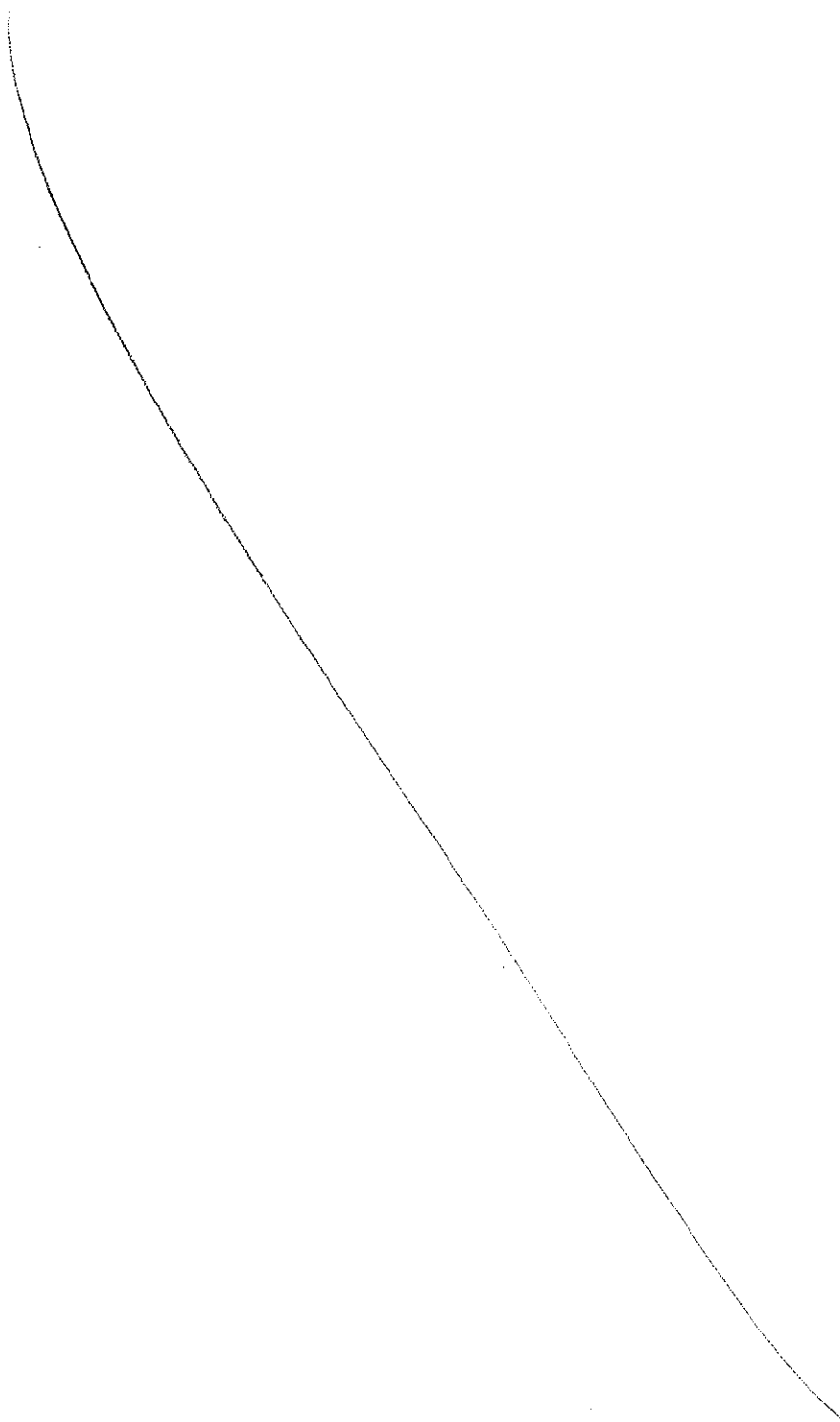
ORGANI DELLA SOCIETÀ E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- il Revisore unico.



Articolo 12

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

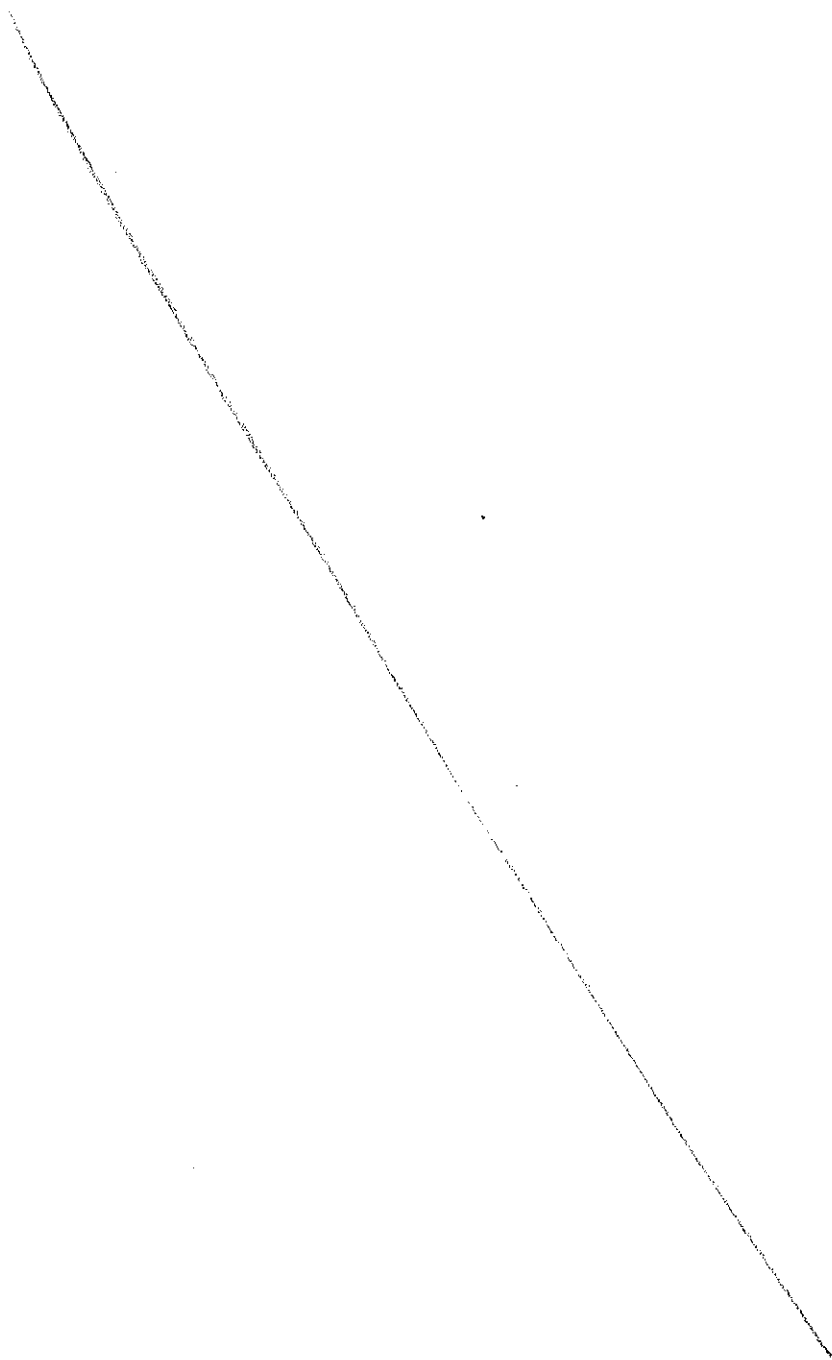
- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- la nomina e revoca dell'Amministratore Unico, dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- la nomina e revoca del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di La Maddalena.

Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà:

- le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'atto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- aumento o riduzione del capitale sociale;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;
- acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;



- decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

- argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'Art.2364, comma 5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;
- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati.
- Nuova costituzione di Società partecipate;
- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.
- Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 13

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

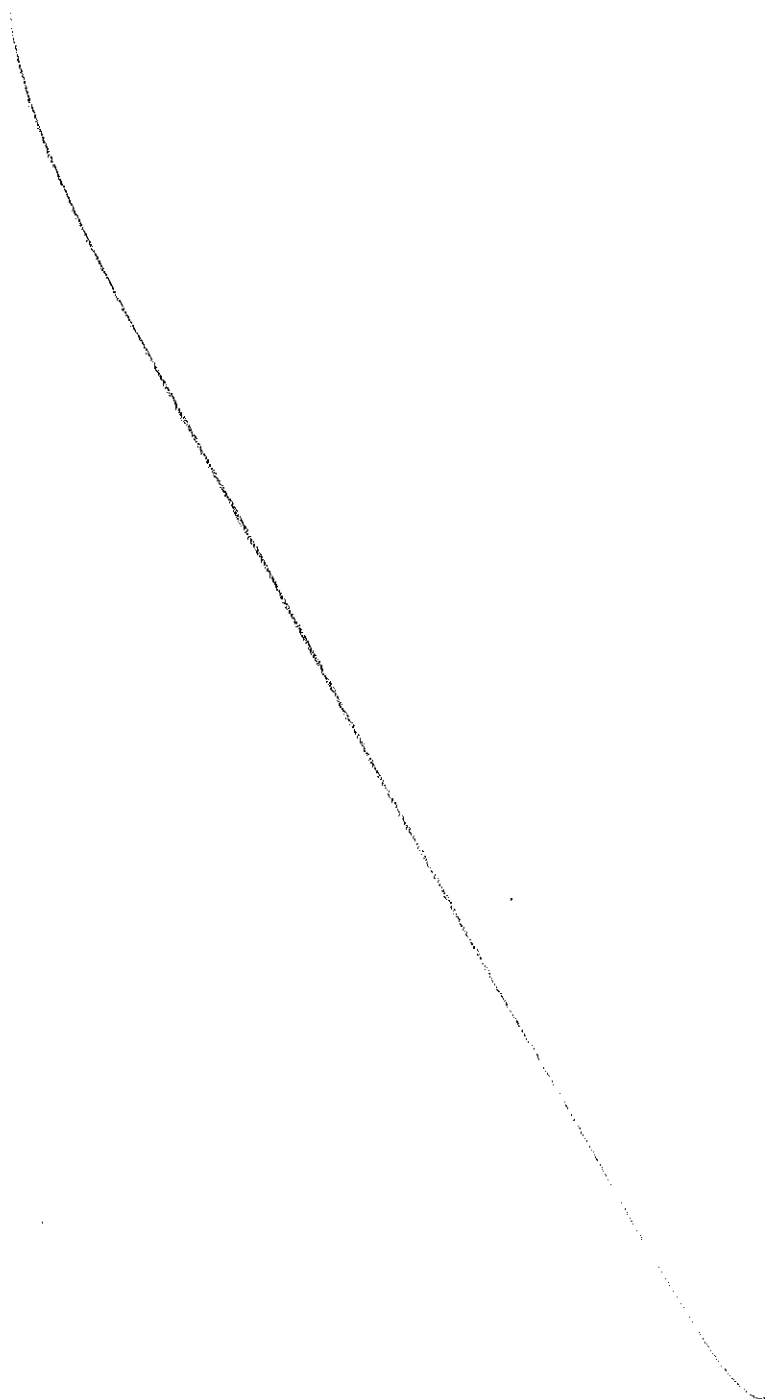
In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena per l'approvazione sia del piano programmatico della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su



tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dal socio unico.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di La Maddalena, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

La rappresentanza non può essere conferita all'amministratore, o al revisore, se nominati.

Articolo 16

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni svolte dal socio unico.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza改动, nel libro delle decisioni dei soci.

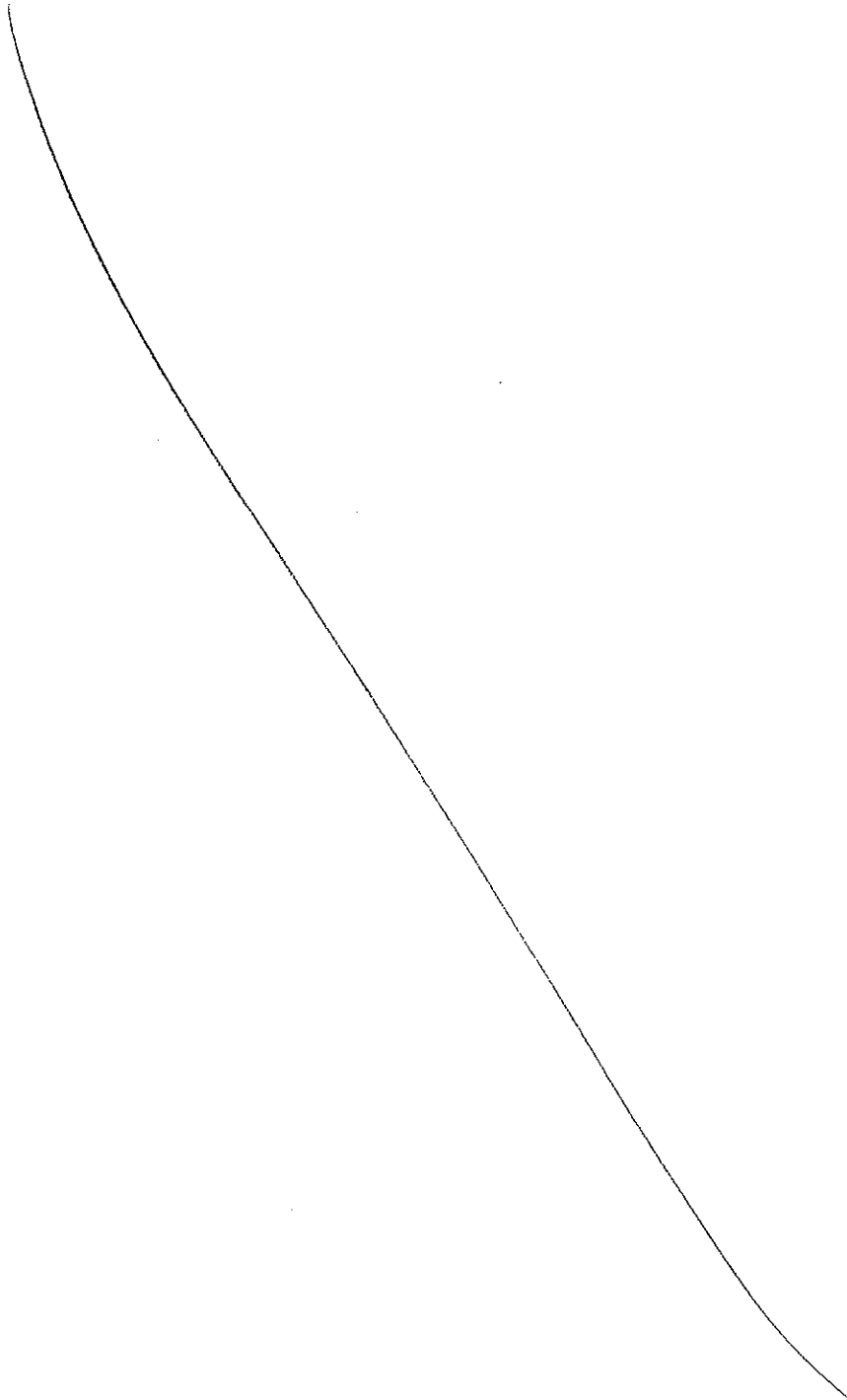
Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale: il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 18

Modalità di amministrazione



La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri nel rispetto di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, incluso il Presidente del C.D.A. - sono eletti dal socio unico.

Ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 175/2016, gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell'Ente pubblico; agli stessi non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato se percepiscono compenso deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato; inoltre, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Non potranno, altresì, ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società

Articolo 19

Amministratore Unico

L'amministratore unico può non essere socio.

L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

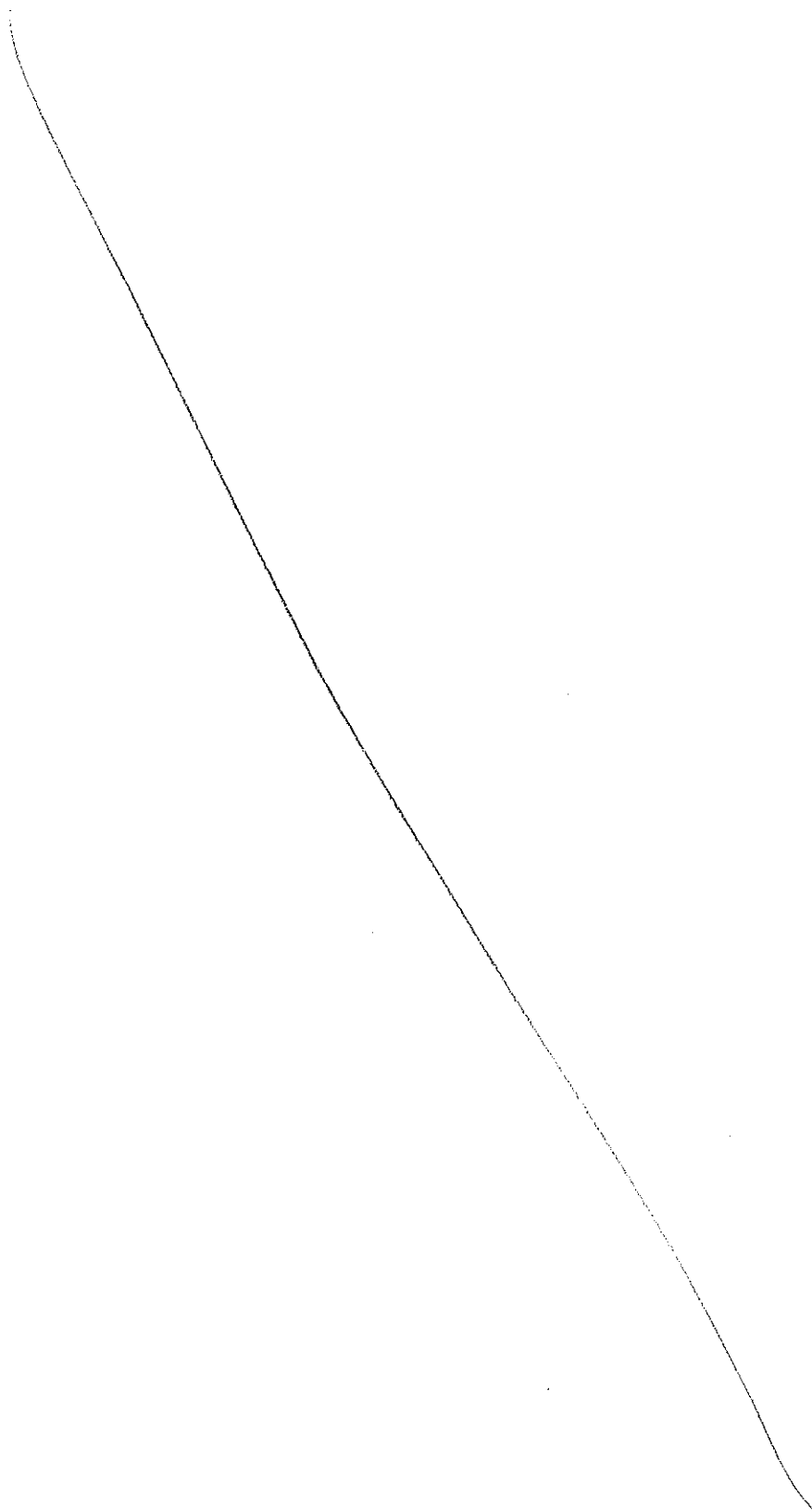
Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente che fissa un dettagliato ordine del giorno e ne coordina i lavori. Egli deve, altresì, convocarlo con la massima tempestività ogni qualvolta ne facciano istanza almeno due consiglieri, con l'onere per costoro di motivare tale richiesta con un dettagliato ordine del giorno.

Il presidente convoca, di norma, il consiglio con avviso raccomandato recapitato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed in tal ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.



Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del Territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione

in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Non sono ammesse decisioni adottate mediante semplice consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto dai singoli componenti il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è di norma presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione. Soltanto in caso di sua assenza od impedimento, di volta in volta, verrà nominato un presidente ad hoc.

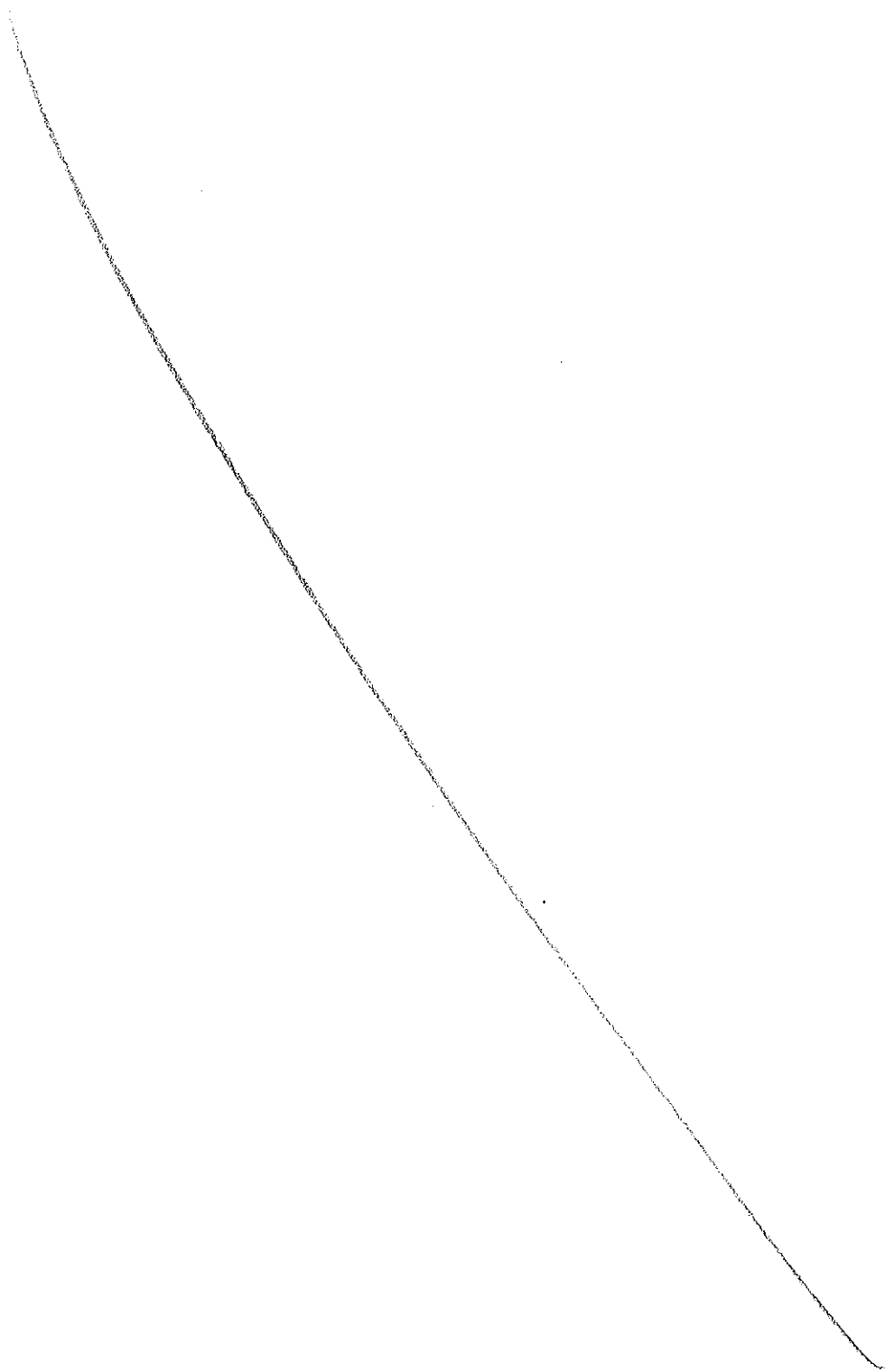
Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 175/2016, è possibile attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta all'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in loro assenza, se nominato, al Direttore Generale.

Non è possibile prevedere la carica di Vice Presidente.



L'organo amministrativo redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di La Maddalena, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.

Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di La Maddalena, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordinazione al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.

Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di La Maddalena regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 23

Organo di controllo

La società deve nominare un organo di controllo che potrà essere il collegio sindacale o il revisore unico.

Articolo 24

Composizione e durata

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

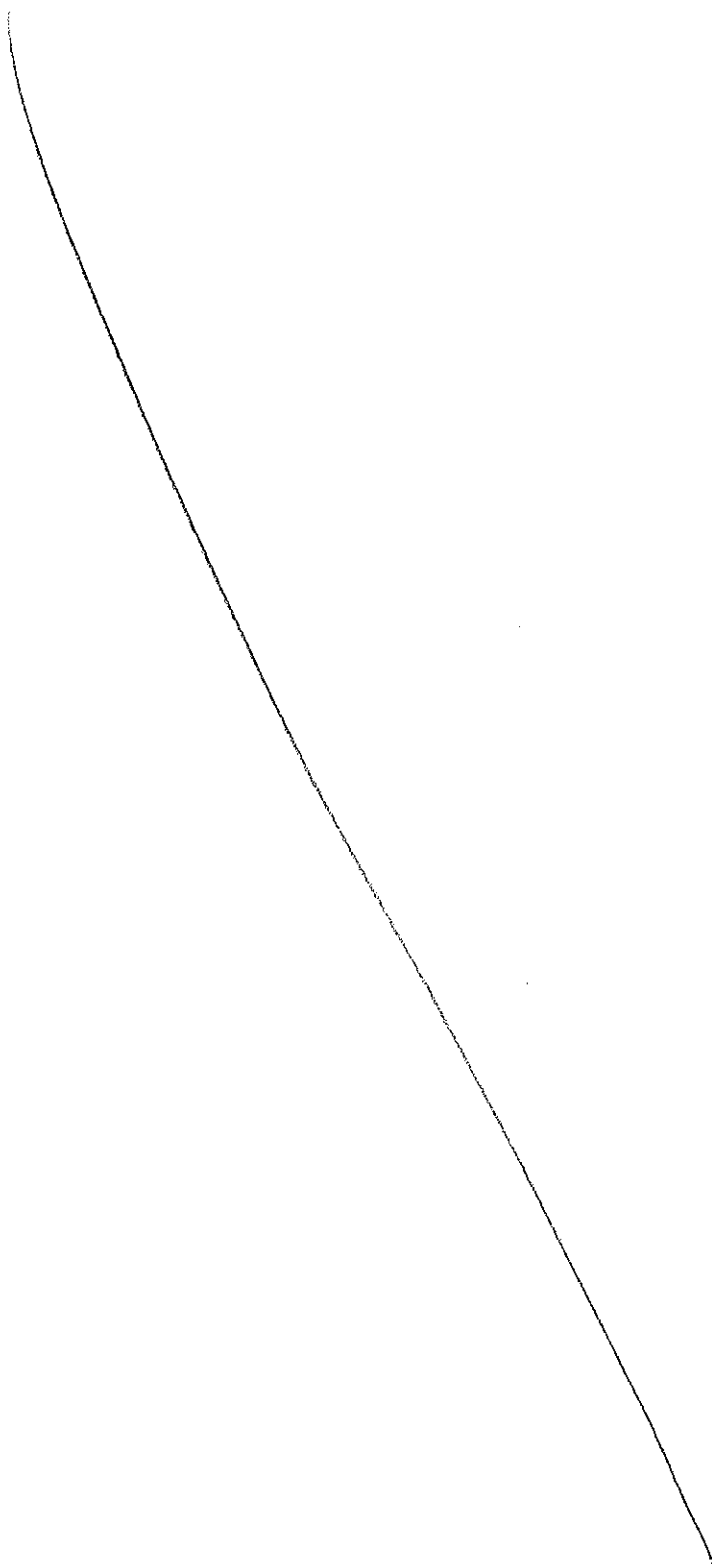
I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25



Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 26

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare, salvo che non siano nominati direttamente dal Comune di La Maddalena. La decisione di revoca deve essere approvata

con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,

nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 27

Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

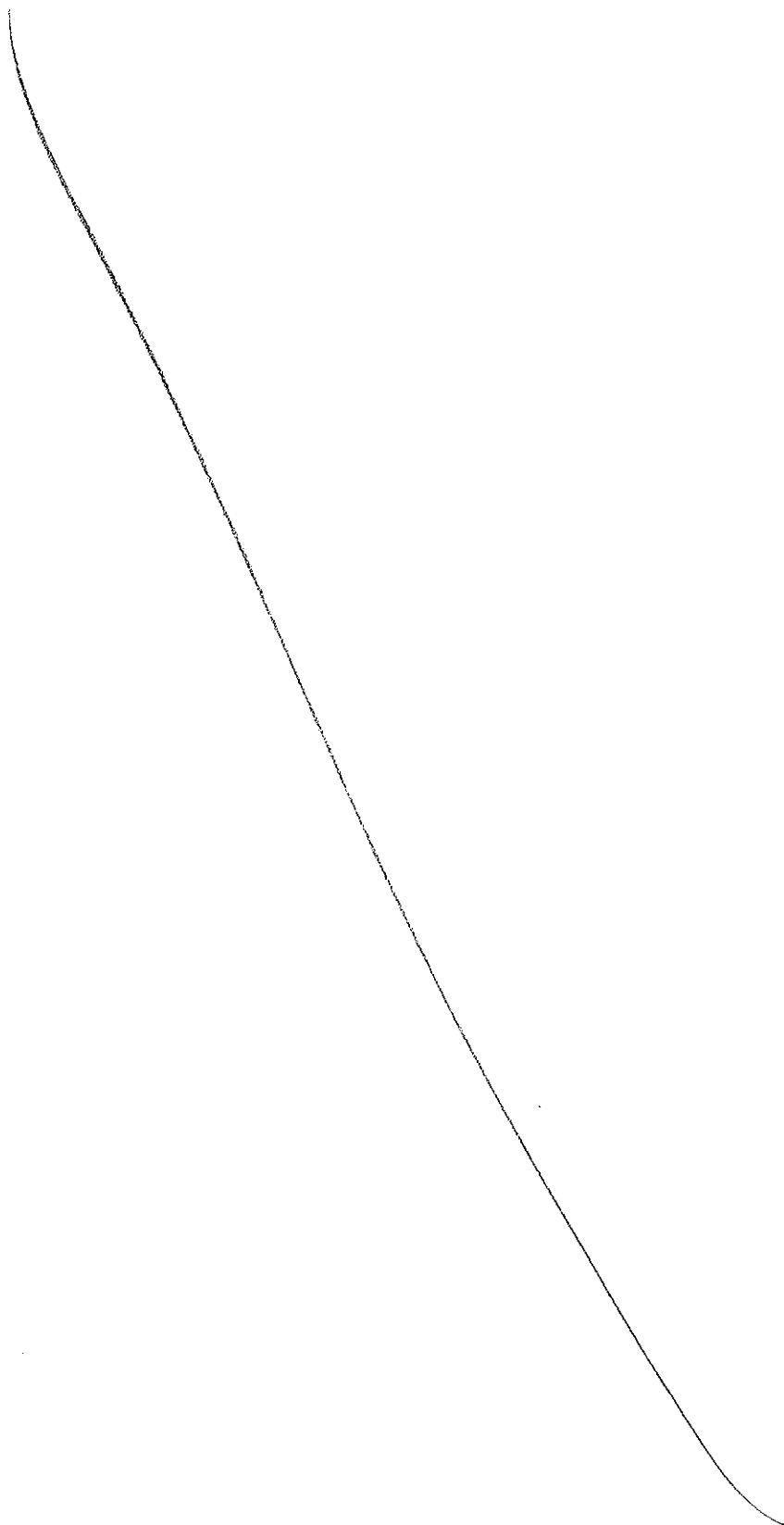
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno reinvestiti nel servizio ed eventualmente attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione



La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di La Maddalena;
- per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di La Maddalena:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29

Foro competente

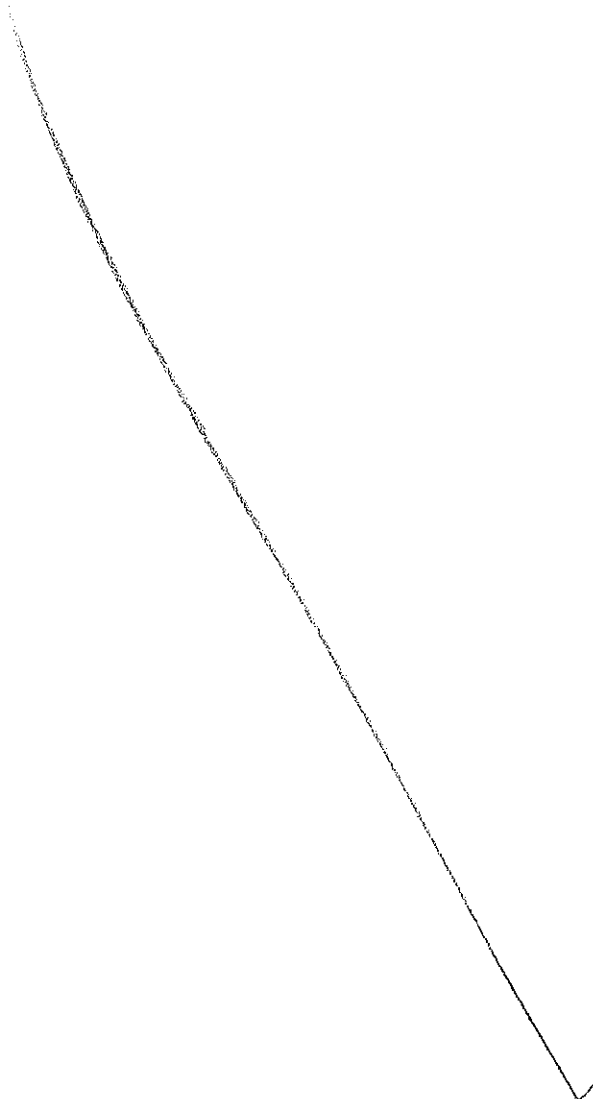
Foro competente in caso di controversie è quello di Tempio Pausania.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.).

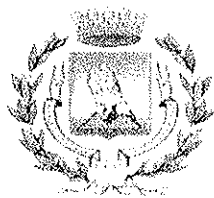




13

16/07/2011





COMUNE DI LA MADDALENA

Provincia di Sassari

Direzione Opere Pubbliche

Dirigente Ing. Giovanni Nicola Cossu

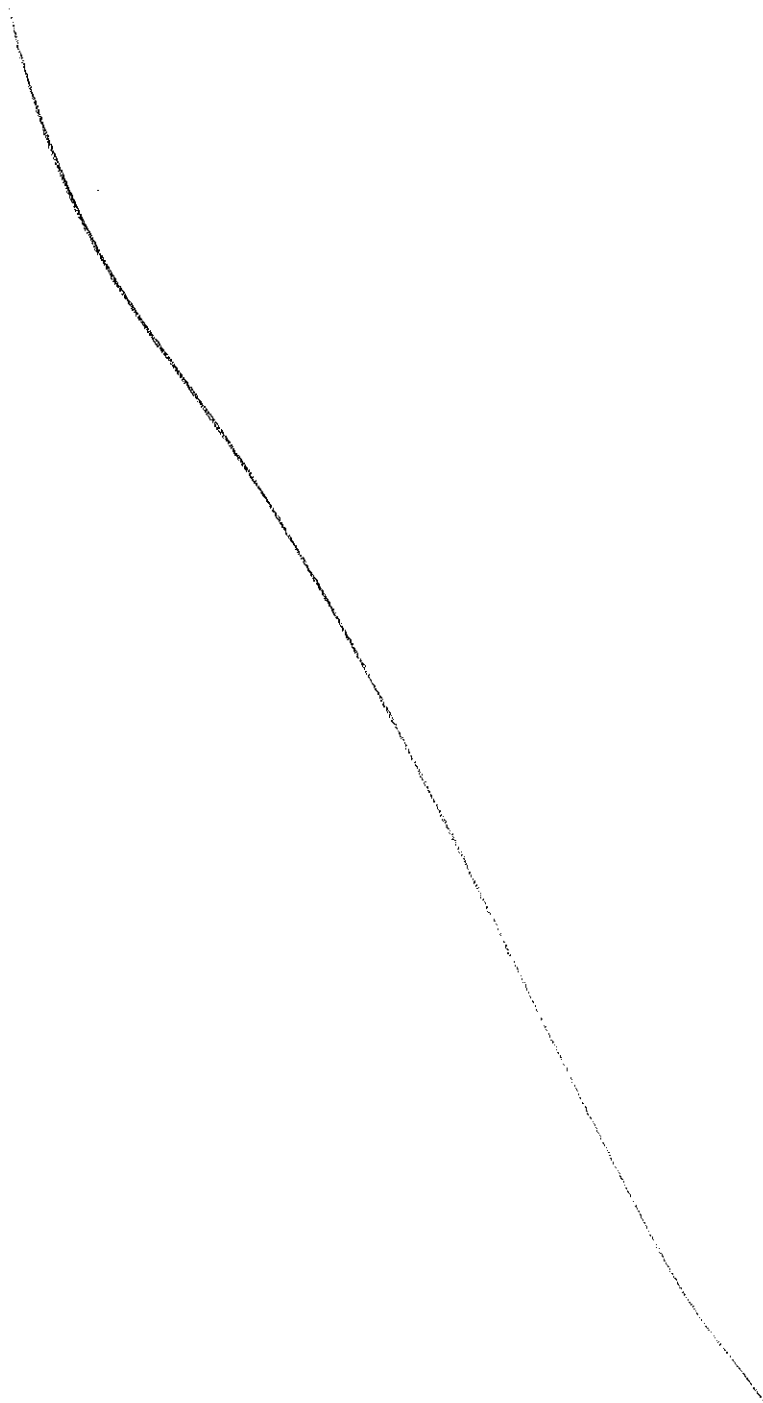
Tel. 0789-790635 – fax 0789-790657

e – mail : dirigente.cossu@comunelamaddalena.it

Pec : protocollo@pec.comunelamaddalena.it

**SERVIZIO DI IGIENE URABANA COMPRENDENTE
LAVAGGIO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LA MADDALENA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE MOTIVAZIONI DI SCELTA FRA
PROCEDURA DI APPALTO ESTERNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO IN
HOUSE O INTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IN AUTOPRODUZIONE





COMUNE DI ROMA

Sommario

FINALITÀ.....	3
PREMESSE	3
ASPETTI PRELIMINARI	4
APPALTO PUBBLICO PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
AUTOPRODUZIONE SERVIZIO.....	6
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE	7
SCELTA DELLA SOLUZIONE IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DA SODDISFARE E PRESTAZIONI DA FORNIRE	8
CONGRUITA' PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE.....	9
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA.....	11
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ORDINAMENTO.....	18
GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE.....	19
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	20
CONCLUSIONI	21



COMUNE DI RAVENNA

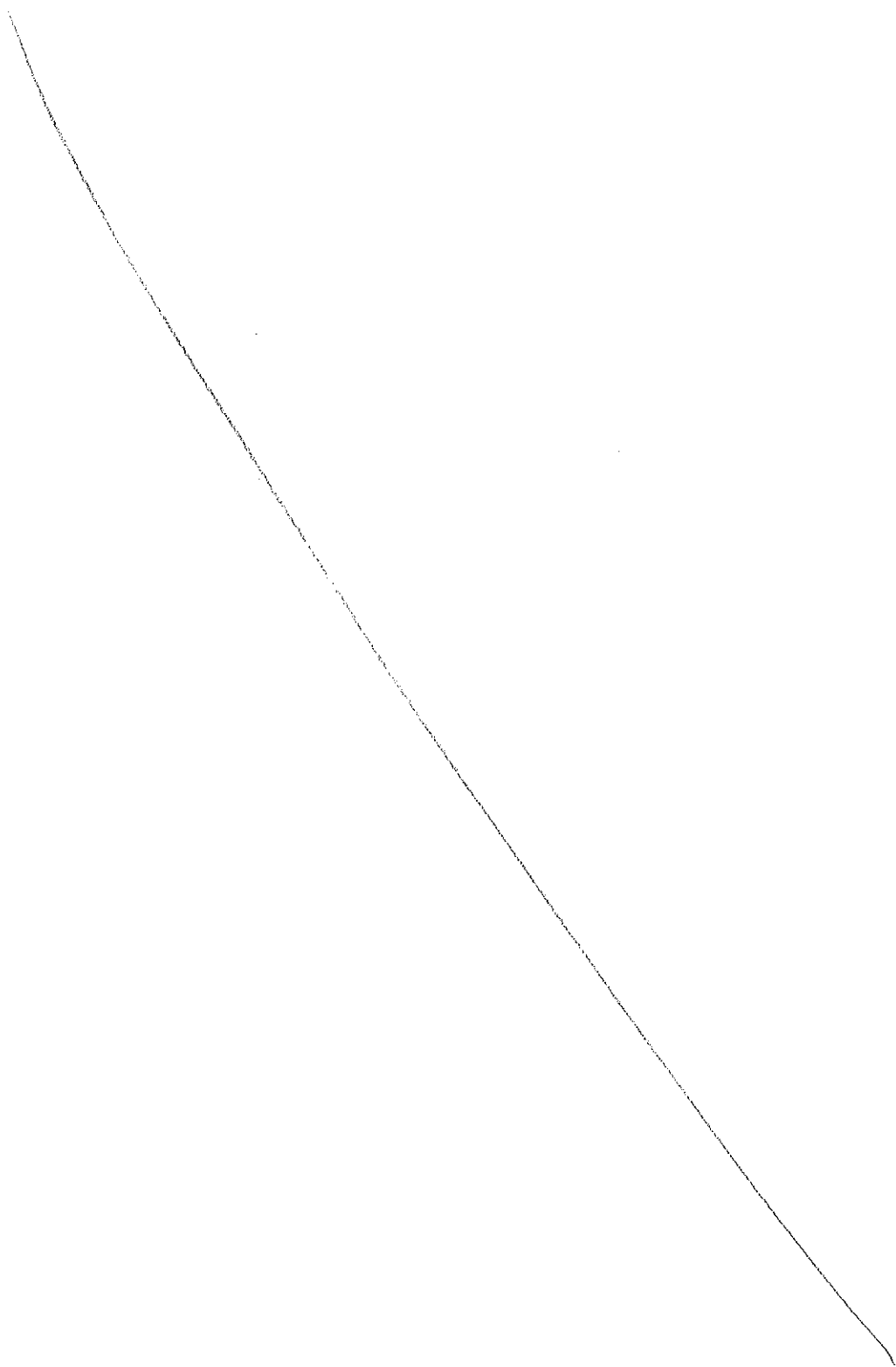
FINALITÀ

Il presente documento è predisposto al fine di consentire alla Giunta Comunale una compiuta valutazione in merito agli aspetti di convenienza nella scelta fra le diverse modalità di affidamento del S.I.U. comunale in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 09/05/2018. Nel presente documento verrà inoltre valutata anche la possibilità di internalizzazione del servizio mediante autoproduzione.

PREMESSE

Occorre preliminarmente premettere che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.FP. N° 273 del 28.02.2012, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto, gli elementi del Disciplinare, la Relazione Tecnico-illustrativa, gli elaborati tecnici progettuali, redatti dalla Società PIN S.c.r.l., nonché il Bando di gara ed il relativo Disciplinare e, nel contempo, è stata autorizzata l'indizione di pubblico incanto per l'affidamento dell'appalto concernente la gestione del SERVIZIO DI IGIENE URBANA, dell'importo a base d'asta annuo di € 2.457.163,00 oltre oneri sicurezza € 19.657,00, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n°163 e ss. mm.ii;
- che a seguito di pubblico incanto, con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.PP. n° 1279 del 30.08.2012, si è proceduto alla approvazione dei Verbali di gara ed alla aggiudicazione provvisoria, concernente l'appalto per la sopra menzionata gestione, a favore della CICLAT AMBIENTE SOC. COOP. di Ravenna, per l'importo di € 2.390.819,60 al netto del ribasso del 2,7% offerto dalla citata Società sul prezzo a base d'asta di € 2.457.163,00, oltre gli oneri per la sicurezza di € 19.657,00 e l'IVA prevista per legge;
- che con Determinazione del Dirigente della Direzione OO.PP. n° 1651 del 22.10.2012 veniva aggiudicata la gara dei Servizi di Igiene Urbana, in via definitiva, alla CICLAT AMBIENTE SOC.COOP. - 48123 Ravenna Via Romagnoli n°13 - P.IVA 02365600390 - per un importo mensile paria ad € 220.960,35, IVA ed ogni altro onere incluso;
- che il contratto d'appalto, per la gestione dei servizi di igiene urbana, venne sottoscritto in data 29.03.2013 rep. n° 2717;
- che con nota ns prot 2925 del 02/02/2018 la Ciclat comunicava all'ente comunale il recesso dal contratto a far data dal 02/08/2018;
- che l'attuale appalto di gestione del servizio di igiene urbana ha avuto varie problematiche afferenti tanto gli interventi di adeguamento dell'ecocentro quanto la gestione ordinaria del servizio di cui in argomento;
- che le su richiamate problematiche riguardano l'intera durata dell'attuale contratto con applicazioni di penali, allo stato, per € 2.565.804,86 con inadempienze via via contestate alla ditta e riferite anche alla attuazione delle proposte migliorative presentate in sede di offerta di gara;
- che analoghe problematiche si erano rilevate anche con il precedente appalto aggiudicato alla A.T.I. San Germano S.R.L. - Econord S.P.A., nonché con il precedente affidato alla Soc. Prunelli Srl, poi confluita nella ACSEL Servizi Spa per fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;





COMUNE DI LA MADDALENA

- che il contenzioso in atto, instauratosi con la Ciclat Ambiente Soc. Coop sia l'espressione di un'impresa *non attrezzata* per la gestione del servizio nell'Arcipelago di La Maddalena, avente caratteristiche del tutto peculiari, e meglio richiamate nella relazione del GIP Elisabetta Carta, in data 09/06/2016, in sede di rigetto della richiesta di convalida del sequestro operato di iniziativa dal P.M. sull'ecocentro in località Vaticano;
- che la stessa Ciclat Ambiente Soc. Coop, che gestisce simili servizi in altri comuni, non è stata in grado di attivare rilevanti economie di scala stante la specificità della città di La Maddalena;

ASPETTI PRELIMINARI

Quanto indicato nelle premesse dimostra la grande difficoltà di una gestione del servizio di igiene ambientale all'interno del territorio comunale, il cui ambito territoriale coincide con il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. La metodologia di esternalizzazione del servizio, seguita da oltre 15 anni, ha visto il comune esposto a gravi disagi sotto il profilo igienico-sanitario-ambientale, oltre che economico. A questa considerazione si aggiungano le caratteristiche di insularità, nonché le problematiche afferenti la gestione del servizio igiene del Comune di La Maddalena, che, in caso di nuova procedura di gara di appalto, non consentiranno di garantire la corretta ed adeguata esecuzione del servizio che il Comune, per quanto superiormente riportato, intende assicurare alla cittadinanza.

Non va dimenticato che il decoro dell'arcipelago maddalenino e l'igiene urbana siano un importante aspetto di valorizzazione urbana ed ambientale, oltre che un considerevole biglietto da visita per l'intero arcipelago, quale migliore carta per uno sviluppo turistico ed ambientale dell'arcipelago stesso, aspetto, peraltro, rilevato dai cittadini e turisti che frequentano ogni anno l'arcipelago di La Maddalena; ancor più rilevante è il necessario miglioramento delle problematiche richiamate anche procedendo a potenziare il S.I.U. anche sulle isole minori dell'arcipelago.

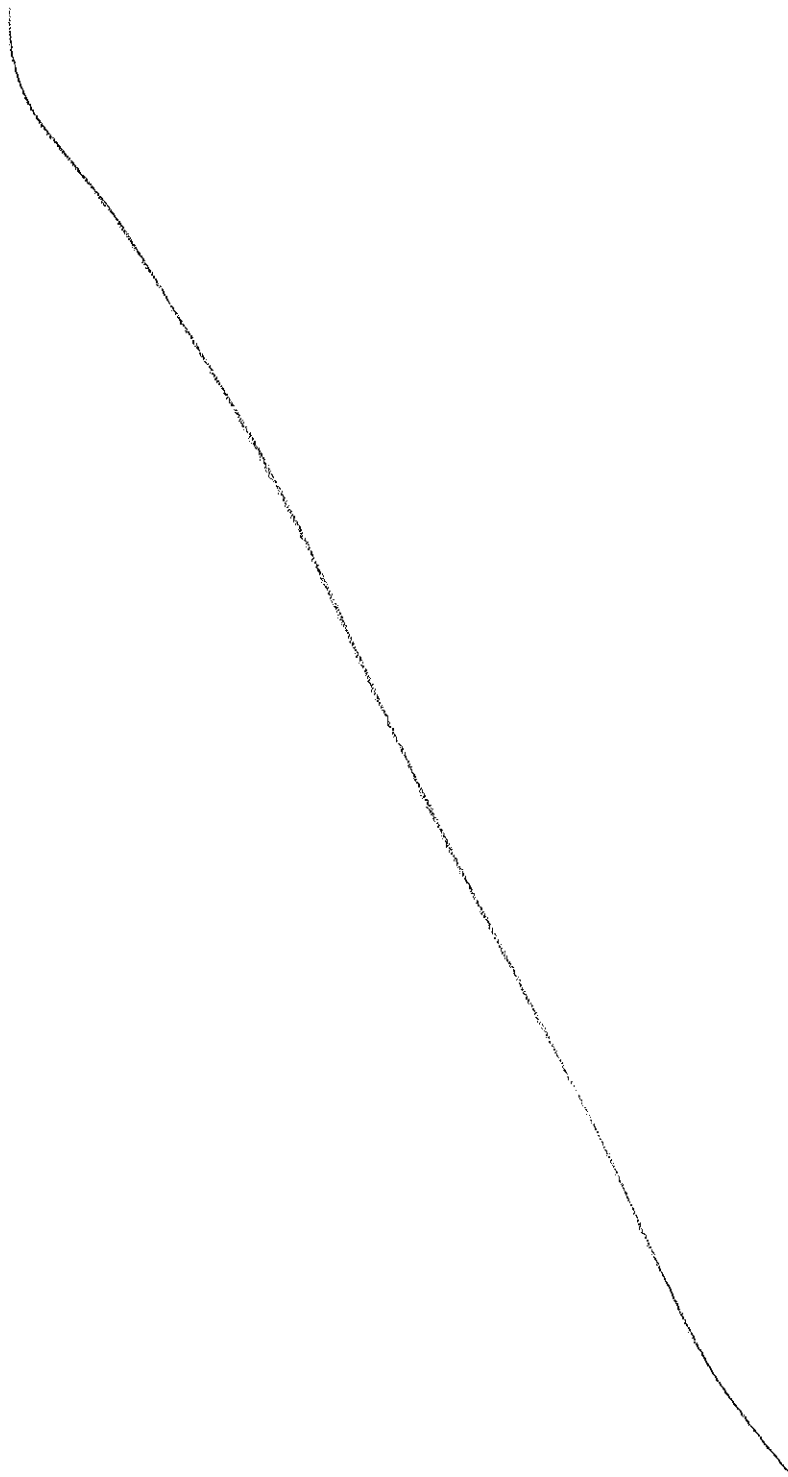
Le condizioni igienico-ambientali, che hanno avuto rilevanza ai fini delle cronache nazionali soprattutto per la messa sotto sequestro degli impianti dell'ecocentro nonché le indagini penali, tuttora in corso, non conferiscono alla Città il rilievo che un comune – parco si meriterebbe.

Non può tacersi il fatto che l'ente comunale è altresì impegnato, in prima persona, nella riconversione del territorio con il rilancio della portualità turistica, commerciale e militare con la rivisitazione del waterfront cittadino, nonché nella bonifica dell'ex arsenale militare per il quale la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato il Comune quale soggetto più qualificato per la relativa attuazione ed esecuzione.

L'attività di gestione del servizio di igiene urbana, in quanto finalizzate allo sviluppo turistico – ambientale della città – parco, non possono, pertanto, essere delegabili a terzi, posto che, in passato, non ne hanno assicurato una esecuzione corretta e non all'altezza del territorio insulare.

Occorrerà, pertanto, che l'Amministrazione assuma una gestione prioritaria dell'ambiente e dei servizi, compresi quelli dell'igiene urbana, poiché, detto aspetto, costituisce elemento principale dell'immagine e dello sviluppo del territorio.

È stato, inoltre, verificato che, in talune realtà, il miglior perseguimento degli interessi delle comunità locali e la garanzia di un livello qualitativo elevato, in termini sia di efficienza che di efficacia del funzionamento, sia di economicità del servizio, senza che a questi venga anteposta la logica del profitto, si è ottenuto attraverso l'istituto della gestione *in house*.





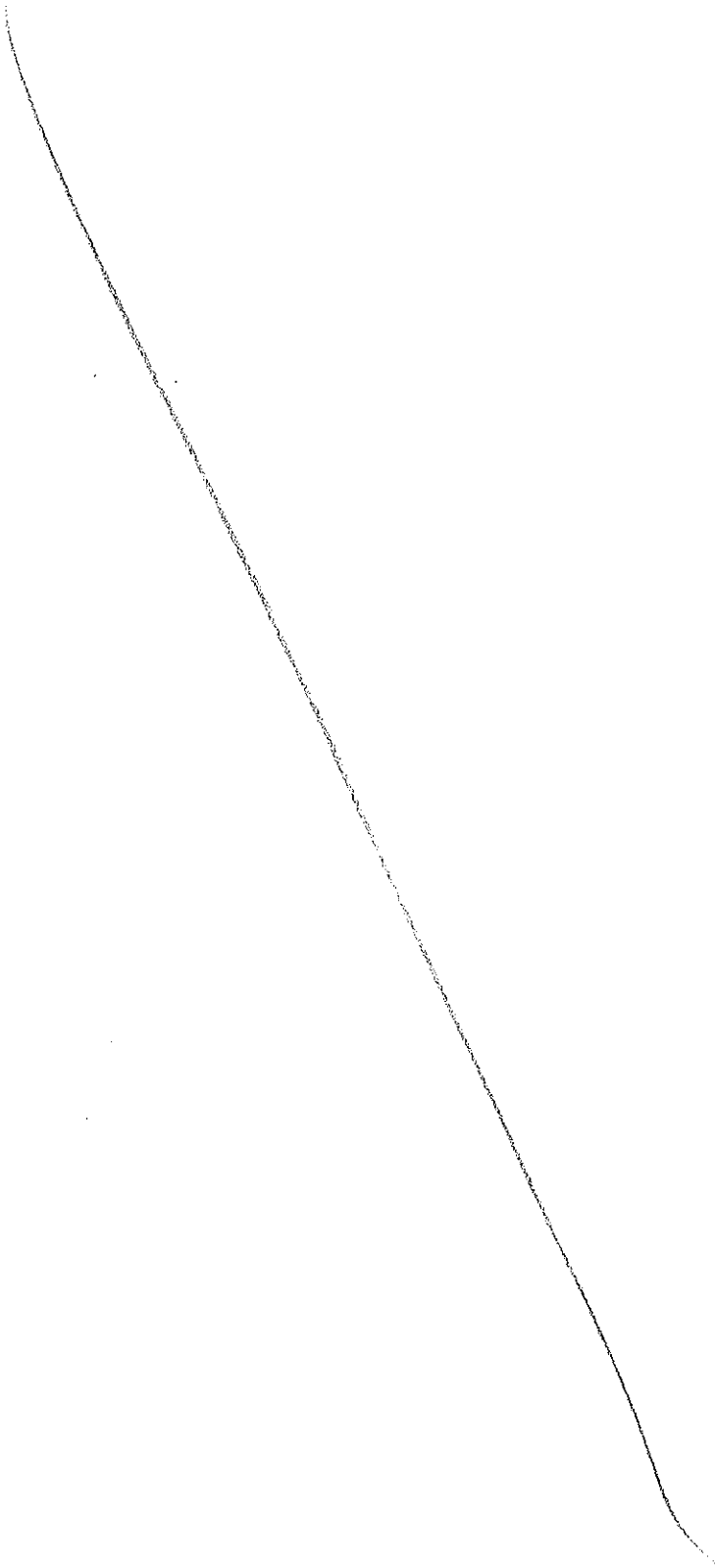
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPALTO PUBBLICO PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Effettuate le dovute verifiche sul codice dei contratti pubblici Dlgs 50/2016, nonché sul regolamento attuativo DPR 207/2010 e linee guida approvate dal Consiglio Autorità Nazionale Anticorruzione, emergerebbe che la predisposizione della procedura di evidenza pubblica, con la metodologia di procedura aperta (cfr. art. 60 del Dlgs 50/2016) mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 95 c. 2) ma con rilevanza comunitaria (cfr art. 35 c.1 lett. b del Dlgs 50/2016), prevedrà, fatti salvi i tempi per la predisposizione del Capitolato Speciale d'appalto, disciplinare tecnico e relativi allegati relazionali e tecnici che si quantificano in minimo 30 giorni, i seguenti steps temporali:

- Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE) – previa indagine di mercato per l'individuazione della ditta per l'espletamento dell'avviso e pubblicazione della relativa determinazione di impegno – da inviare all'ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea la quale prevede alla relativa pubblicazione entro 5 giorni dalla trasmissione del bando;
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)- serie speciale contratti pubblici -, successivamente alla pubblicazione sul GUCE, che ne garantisce la pubblicazione entro il sesto giorno feriale successivo a quello di ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.;
- Pubblicazione del Bando sul Profilo Committente della Centrale Unica di Committenza (CUC), sul profilo committente della Stazione Appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi presso l'ANAC;
- Termine minimo per ricezione offerte, che è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando (cfr art. 60 comma 1 Dlgs 50/2016);
- Ricevimento delle offerte, relativa catalogazione, nomina commissione di gara, comportante 2 giorni lavorativi;
- Verifica delle buste amministrative e definizione dell'eventuale soccorso istruttorio (cfr. art. 83 del Dlgs 50/2016), variabile in base alle offerte prevenute, ma quantificabile in almeno 30 giorni;
- Reperimento commissari per commissione giudicatrice e relativa nomina comportante almeno 15 giorni;
- Verifica buste tecniche ed economiche da parte della commissione giudicatrice, variabile in base alle offerte prevenute, ma quantificabile in almeno 45 giorni comprensive di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti nonché dei prescritti requisiti;
- Aggiudicazione definitiva ed invio comunicazioni partecipanti entro giorni 5 dal provvedimento (cfr art 76 del Dlgs 50/2016) ;
- Stipula contratto non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi che le ditte non vincitrici od eventualmente escluse propongano ricorso avverso l'aggiudicazione comportando l'impossibilità alla stipula del contratto (cfr. art. 32 comma 11 e successivi del Dlgs 50/2016).

Questo semplice scadenziario dimostra che l'affidamento dell'appalto del servizio di igiene ambientale, con la metodologia della procedura aperta e con l'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta sopra soglia, richiederebbe non meno di 6/7 mesi, fatte salve le tempistiche per eventuali ricorsi





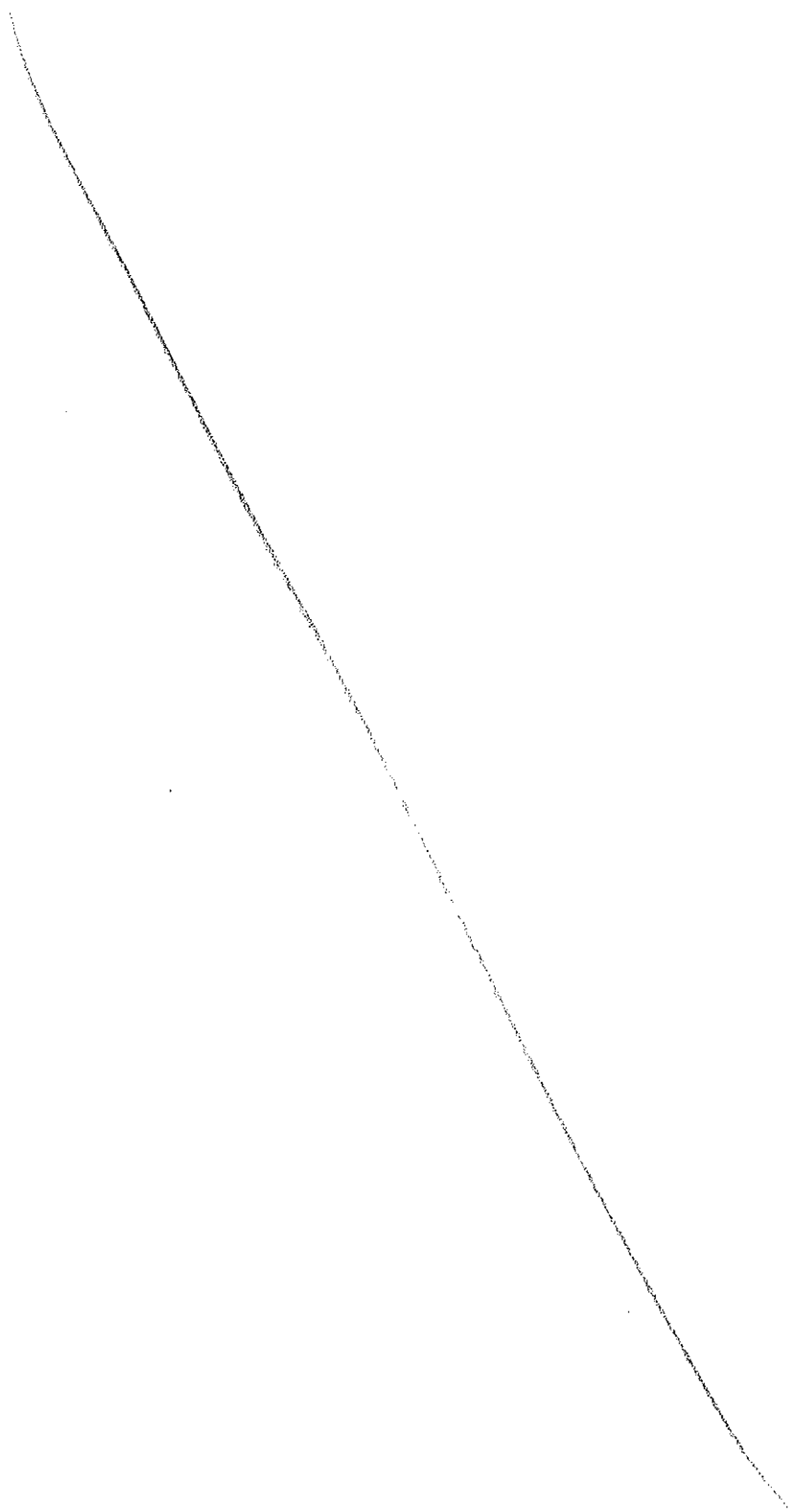
avverso l'aggiudicazione, con la conseguente probabilità, vista la precedente casistica comunale, di impossibilità di garantire un adeguato servizio per la cittadinanza.

AUTOPRODUZIONE SERVIZIO

Altra possibilità di gestione del servizio viene offerta dall'internalizzazione del medesimo, ricorrendo alla autoproduzione in base ai dettami definiti dall'art. 14 *"Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali"* comma 27 del DL n.78 del 31/05/2010, così come convertito in legge n.122 del 30/07/2010, il quale recita *"Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali del comune, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ..omissis.. la formazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti tributari;..omissis.."*.

Detto sistema, estremamente più rapido dell'appalto pubblico con esternalizzazione del servizio, e non comportante procedura di gara, tuttavia comporterebbe alcune problematiche inerenti la reinternalizzazione delle funzioni.

In particolare l'art. 19, co. 8, del d.lgs. 175/2016 specifica che, nei casi in cui le PPAA titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare delle funzioni o decidano nel frattempo esternalizzarle, affidate alle società stesse, procedono - prima di effettuare nuove assunzioni - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate nella società interessata dal processo di reinternalizzazione, *"limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006"*. La norma appare chiara nel suo intento di evitare che a seguito della decisione di internalizzare le funzioni, la società non abbia un impatto negativo ma sostanzialmente neutro rispetto alle proprie capacità assunzionali e quindi di programmazione del turn over. (estratto da Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone Commissione "Bilancio" Camera dei Deputati 11 aprile 2017 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*). Quanto richiamato in precedenza trova espressione nell'art. 19 c. 8 del Dlgs 175/2016 che così recita: " 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui





COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società."

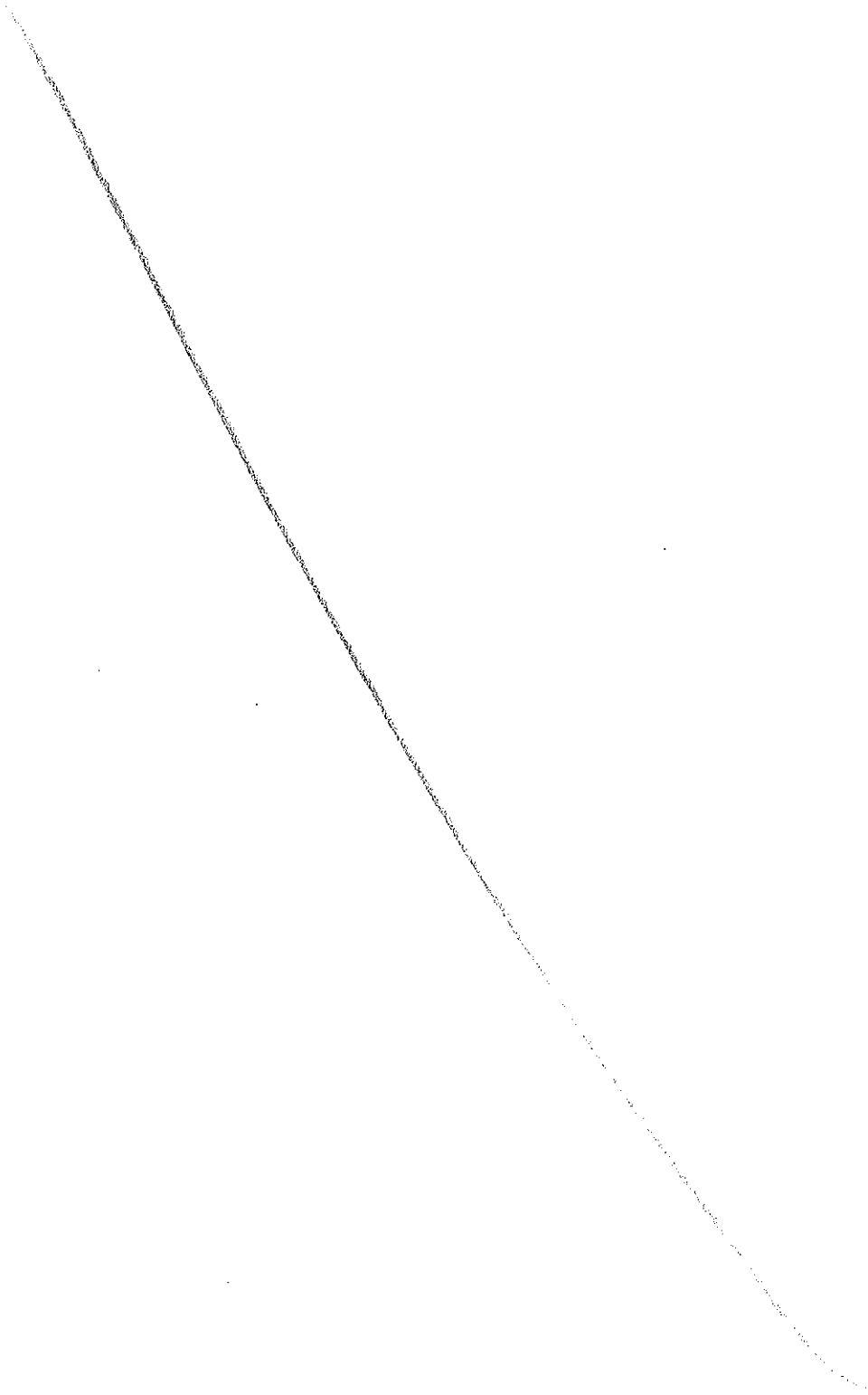
Detta premessa comporta che il riassorbimento del personale assunto a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e, transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, si potrà limitare a 4/5 unità dell'attuale personale impiegato a fronte delle 31 unità lavorative attualmente operanti nel S.I.U.; pertanto, previo rispetto del punto a) del C. 8 dell'art. 19 del Dlgs 175/2016 da parte dell'ente, al fine di poter operare con adeguato personale, occorrerà procedere alla assunzione di circa 27 unità lavorative stando all'interno dei *limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.*

AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE

Occorre premettere che la tempistica per l'espletamento della procedura pubblica e le procedure per la autoproduzione del servizio, richiamate ai punti precedenti, sembrano incompatibili con l'incombenza del recesso del servizio dell'attuale appaltatore, indicato nel 03/08/2018, nonché con l'imminente stagione estiva, ormai alle porte.

Si suggerisce, pertanto, di operare, similmente ad altre amministrazioni comunali, con una gestione più snella, come è tipicamente quella della società *in house* e meglio rappresentata nel *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs 175/2016*. Questa tipologia di affidamento del servizio, nel contempo, potrebbe anche essere una soluzione definitiva alle problematiche comunali in quanto l'intervento di una Società *in house* per la gestione dei servizi di interesse generale in argomento garantirebbe un rigoroso rispetto degli standard del servizio e un controllo diretto dell'amministrazione sul territorio.

La costituzione della soc *in house* richiede il rispetto dei dettami definiti al comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 175/2016: *"per la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, ...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ...deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.* Il citato atto deliberativo, ai sensi del comma 2 del medesimo





COMUNE DI LA MADDALENA

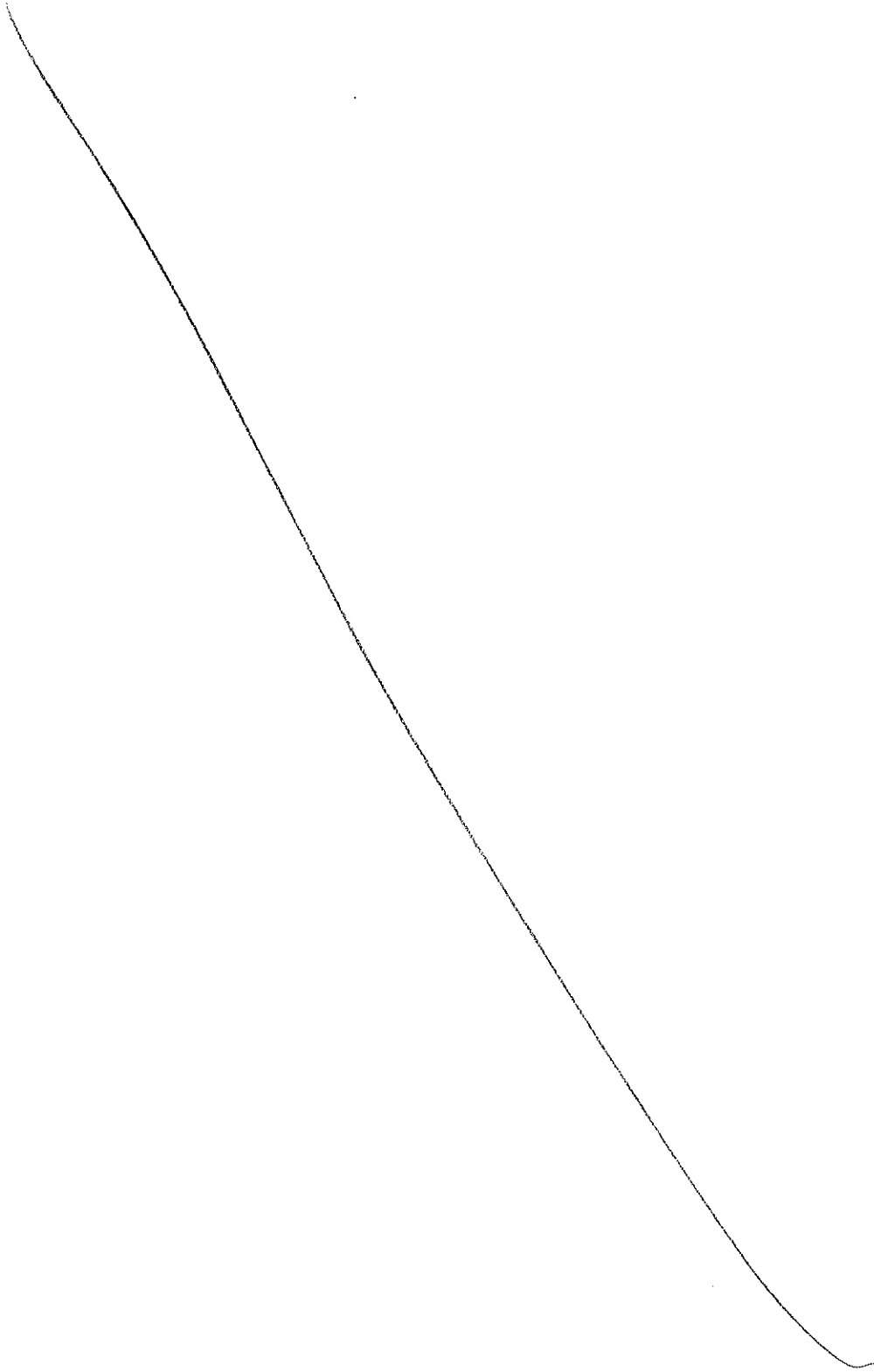
articolo, dovrà dar atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ad essere sottoposto, ai sensi del successivo comma 2, a forme di consultazione pubblica e successivamente inviato, ai fini conoscitivi, alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le previsioni del comma e del medesimo art. 5;" Andranno anche rispettati i dettami del comma 20 dell'art. 34 della L. 221/2012 (D.L. 18/10/2012 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221), il quale recita "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.", nonché dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede al comma 2 dell'art. 192 che "Affini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla compatibilità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Nei passi successivi verrà definita la giustificazione della scelta di costituire una società in house alla quale affidare il servizio di Igiene Urbana comportante il lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale di La Maddalena, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18/10/2012 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221 e art. 192 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

SCELTA DELLA SOLUZIONE IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DA SODDISFARE E PRESTAZIONI DA FORNIRE

Con la presente relazione si è cercato di dare una compiuta valutazione in merito agli aspetti di convenienza nella scelta fra appalto pubblico esternalizzato, l'internalizzazione del servizio mediante autoproduzione e *soc in house* per affidamento del S.I.U. comunale in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 09/05/2018.

Per quanto superiormente rappresentato, in considerazione delle negative esperienze del passato, l'attività di gestione del servizio di igiene urbana non può essere delegabile a terzi. E ciò per le caratteristiche di insularità, nonché per il decoro dell'arcipelago maddalenino, importante aspetto di valorizzazione urbana ed ambientale e orientato allo sviluppo turistico – ambientale della città – parco.





COMUNE DI LA MADDALENA

Sembra opportuno, pertanto, che l'Amministrazione assuma una gestione più diretta dell'ambiente e dei servizi, compresi quelli dell'igiene urbana, poiché, detto aspetto, costituisce obiettivo principale dell'immagine e dello sviluppo del territorio.

Da una attenta verifica di analoghe casistiche, in talune realtà, si è individuato, quale soluzione alle problematiche, in termini sia di efficienza che di efficacia del funzionamento, sia di economicità del servizio, la scelta dell'istituto della gestione *in house*, meglio rappresentata nell'apposito paragrafo, che meglio consente il perseguimento degli interessi delle comunità locali, senza che a questi venga anteposta la logica del profitto, garantendo un livello qualitativo elevato del servizio.

La predetta soluzione si raccomanda, al fine di evitare la situazione di *impasse*, stan'è l'apertura della stagione turistica ormai alle porte, ritenendo che possa essere, a regime, quella definitiva per le problematiche fin ora trattate.

CONGRUITA' PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE

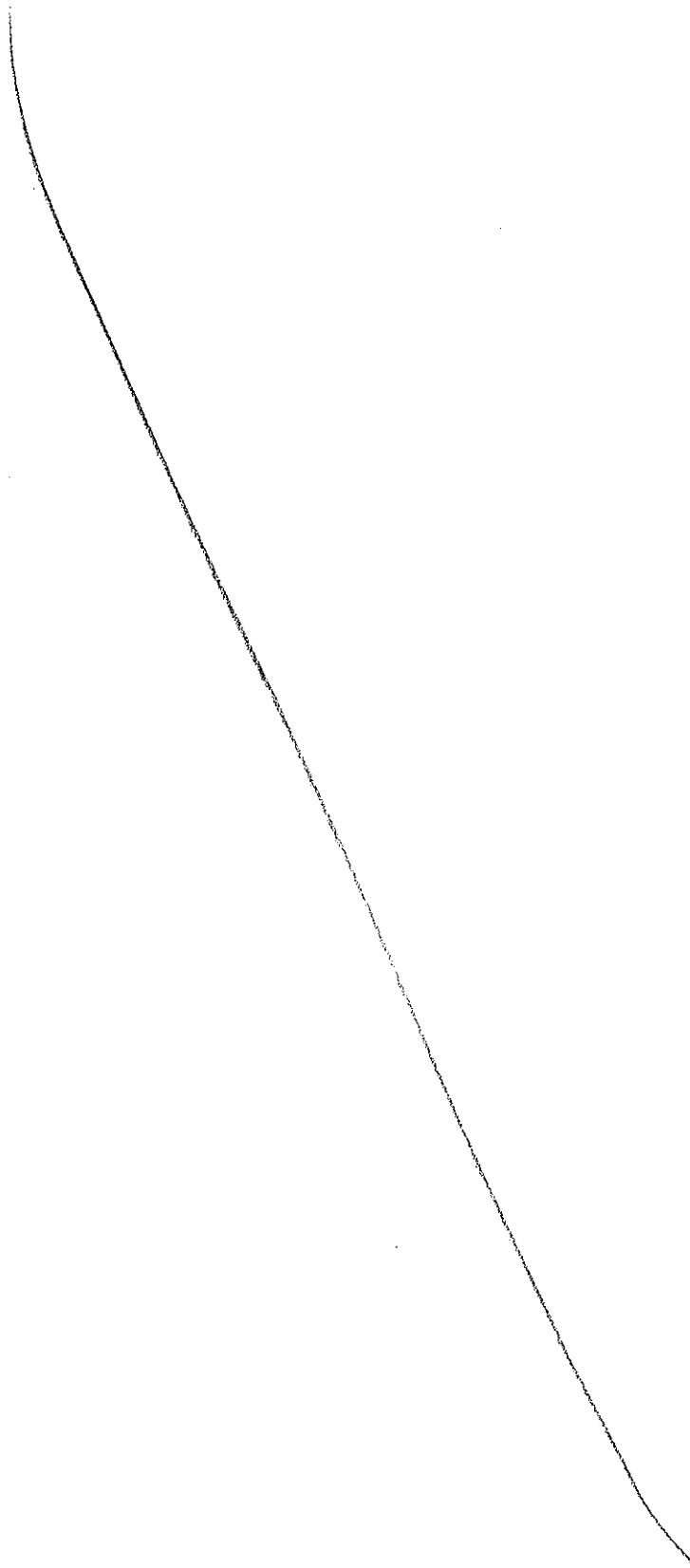
Per quanto superiormente rappresentato, occorre dar atto che il presente documento è predisposto per giustificare la scelta di costituire una società *in house* alla quale affidare il servizio di Igiene Urbana comportante il lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale di La Maddalena. La relazione viene redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18/10/2012 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221 e art. 192 c. 1 del Dlgs 50/2016.

Le disposizioni di cui appena è cenno prevedono:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, per la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, la motivazione dell'atto deliberativo con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali previsti all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- l'art. 34 della L. 221/2012, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

I punti su cui il legislatore chiede che vi sia piena conoscibilità in tema di costituzione di società *in House* e affidamento di servizi pubblici locali concernono:

- le ragioni che inducono l'amministrazione procedente a preferire un modello di gestione del servizio tra quelli offerti dall'ordinamento;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale presenti nel modello delineato, indicando se previste, le compensazioni economiche.



Inerentemente gli aspetti di costituzione e gestione della società in House occorrerà, pertanto, riferirsi al dettato normativo definito dal D.Lgs. n. 175/2016 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, mentre in relazione all'affidamento del servizio si rinvia a quanto richiesto dall'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 previa una sintetica disamina della normativa vigente in tema di servizi pubblici.

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda e, spesso contraddittoria, evoluzione il cui epilogo si è avuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.

Essendo, dunque, venuta meno quasi completamente la normativa nazionale che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali ne è conseguita l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, molto meno restrittiva di quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

La normativa comunitaria, infatti, prevede tre possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali :

1. mediante affidamento a società pubblica *in house*, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempre che questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
2. mediante affidamento a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato operatore;
3. affidamento a società privata, previa gara pubblica.

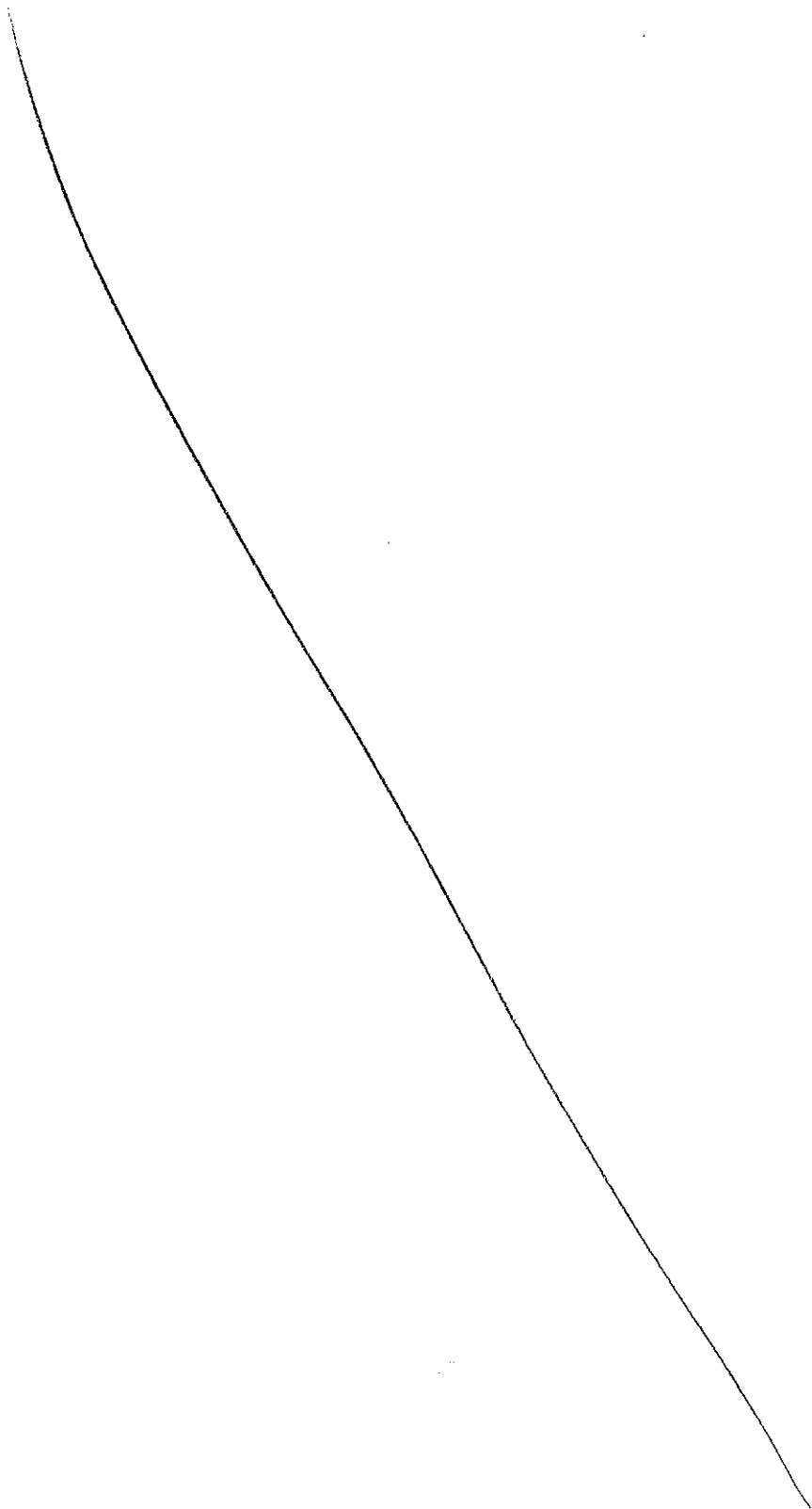
In sostanza si lascia agli enti pubblici competenti la libertà di scegliere la forma di gestione ritenuta più idonea.

La sentenza della Corte Costituzionale ha comunque lasciato in piedi alcune norme della riforma e tra queste le disposizioni che prevedono che le Regioni debbano definire gli ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi pubblici locali.

La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008, a seguito di valutazione ambientale strategica, ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale e, ad ultimo, ha approvato con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016 il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani - con il quale vengono individuate norme in merito alla programmazione e gestione dei rifiuti urbani.

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente riveduto la disciplina delle società a partecipazione pubblica.

Il fine prioritario del decreto prevedeva di *"assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza"*, attraverso la *"razionalizzazione e riduzione delle*





COMUNE DI LA MADDALENA

partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità" e la "ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche".

Le novità del Testo unico appaiono importanti per almeno due ordini di motivi: il primo sotto il profilo della disciplina puntuale, perché apportano numerose modifiche alla costituzione delle società pubbliche e, soprattutto, alla loro operatività, imponendo quindi rilevanti oneri di adeguamento alle pubbliche amministrazioni; il secondo sotto il profilo dogmatico, perché l'insieme delle modifiche legiferate definiscono una fisionomia delle società a partecipazione pubblica che si distacca ormai chiaramente da quella delle società regolate, in via generale, dal codice civile. La società partecipata con la nuova concezione la vede come uno status giuridico proprio delle società pubbliche, diverso e speciale rispetto a quello delle società private, che impone anche di riconsiderare il principio di autonomia privata sino ad oggi riconosciuto.

Le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche risultano quelle indicate all'art 4 comma 2 il quale prevede:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

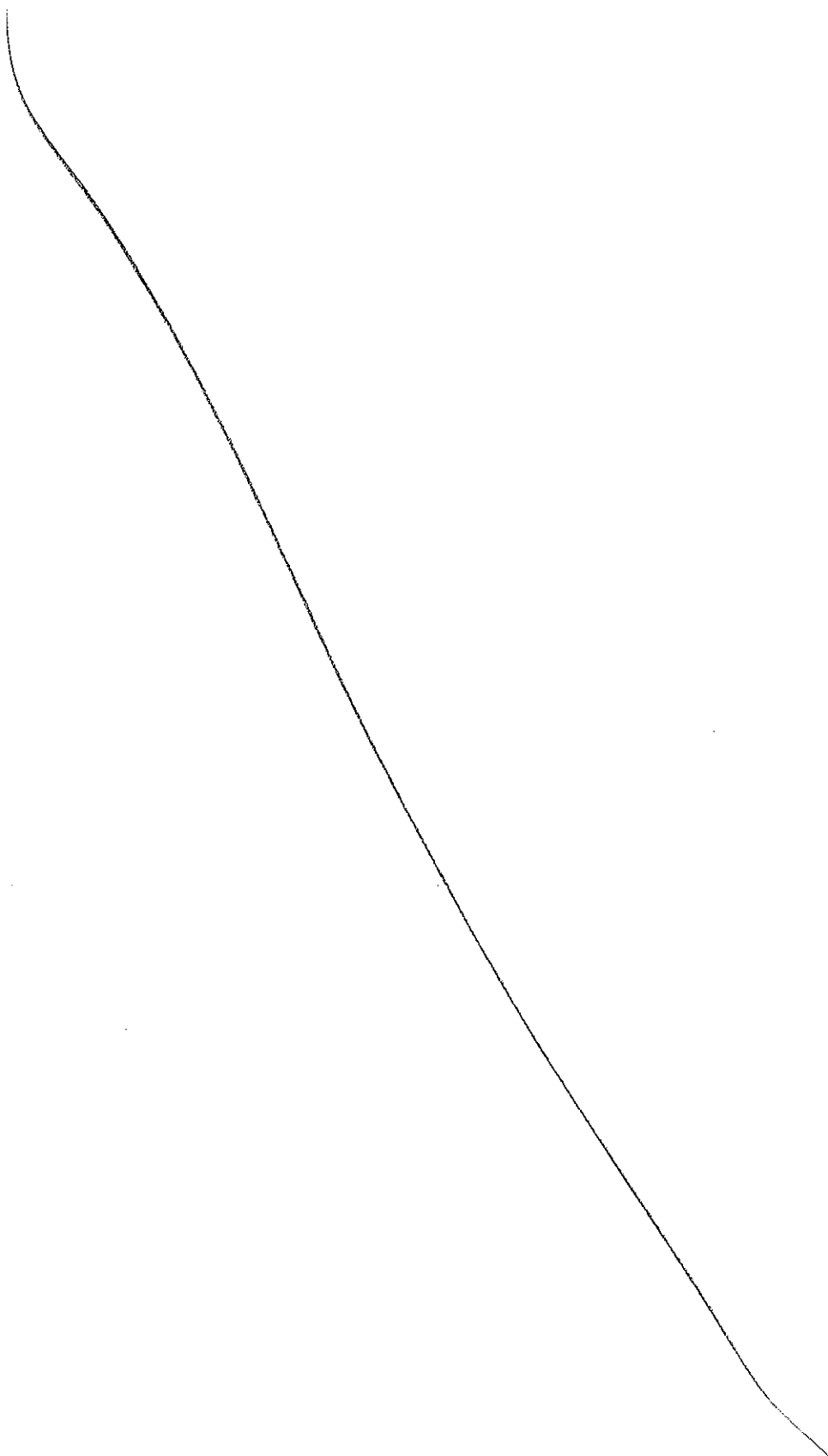
ed i cui Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico risultano definiti al successivo art. 6.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, il modello di affidamento *in house* non è più da ritenersi eccezionale bensì alternativo all'indizione della gara ad evidenza pubblica.

Le motivazioni che hanno indotto il Comune di La Maddalena a optare per il modello di gestione *in house* sono molteplici, ma riconducibili, sostanzialmente, alle seguenti considerazioni:

1. l'opportunità di costituire la società "*in house*" per il perseguimento delle finalità, meglio indicati nella precedente sezione denominata "Aspetti Preliminari", per attuare un modello di gestione autonomo ed "*in house*" del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti tenuto conto delle scarse economie di scala che si possono realizzare in queste fasi





COMUNE DI SAN MARINO

della filiera del servizio di gestione dei rifiuti e della distanza con le altre realtà provinciali, aggravato dalla necessità di dover trasportare i rifiuti dall'isola con un traghetto - maggiore handicap - nonché dallo scadente stato di fatto dei collegamenti viari, che creerebbe invece gravi inefficienze di gestione, come dimostrato dalle precedenti gestioni;

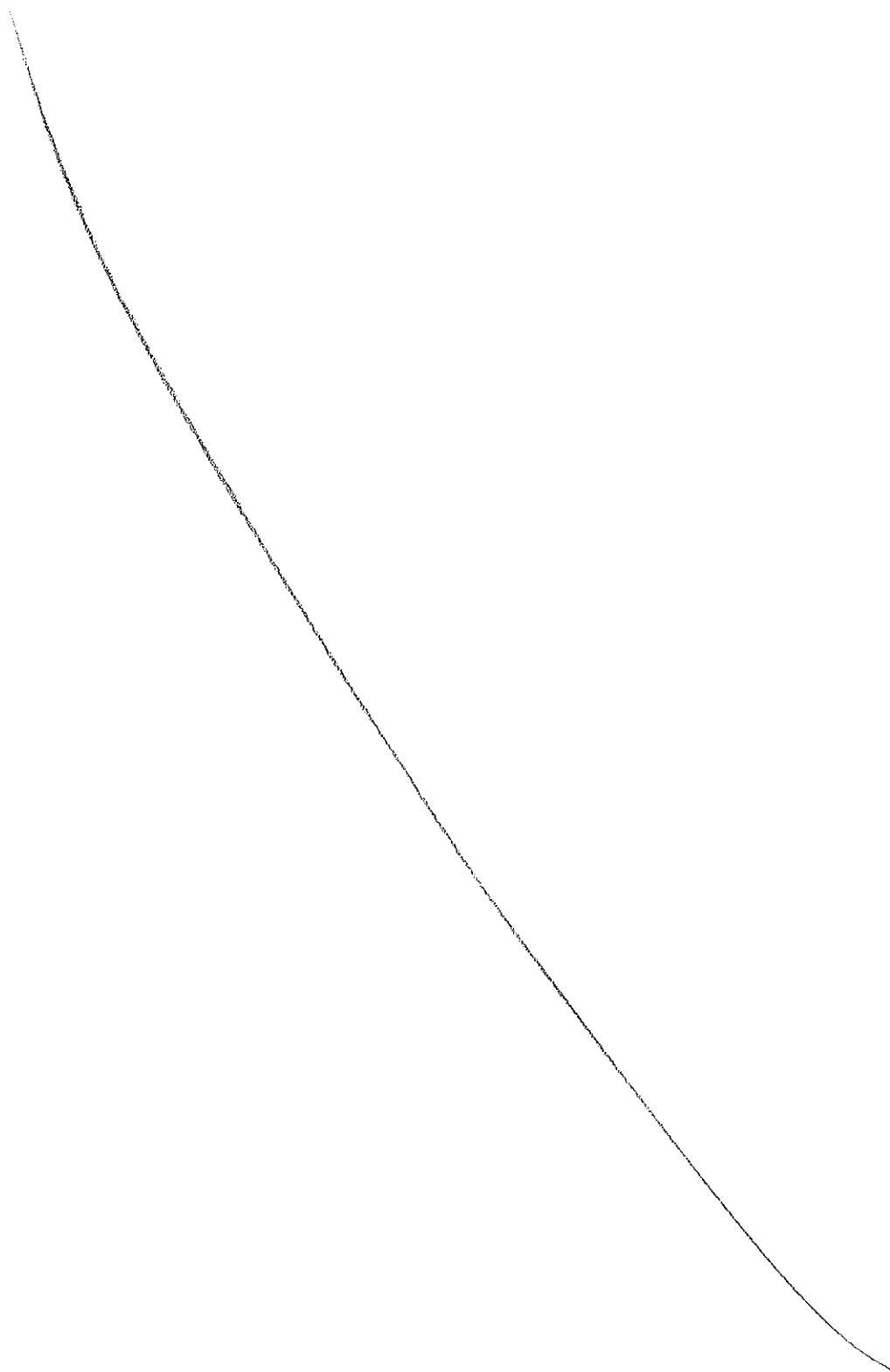
2. Convenienza e sostenibilità finanziaria nell'affidamento della gestione del servizio ad una società "in house" direttamente controllata dall'ente locale al fine di avere un controllo diretto sull'efficacia, efficienza ed economicità del servizio pubblico e sulla sua qualità percepita dal cittadino/utente, dando piena attuazione ad un modello di sussidiarietà verticale che responsabilizza l'ente e ne migliora la gestione senza che , quindi, venga anteposta la logica del profitto, propria di una società privata;
3. l'affidamento del servizio alla società "in house" genera evidenti e certe economie rispetto all'affidamento al privato con gara, date dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dalla possibilità di reinvestire gli avanzi della gestione nel miglioramento dell'efficienza del servizio;
4. l'affidamento *in house* consente una economia di spesa, come di seguito sinteticamente riportato:

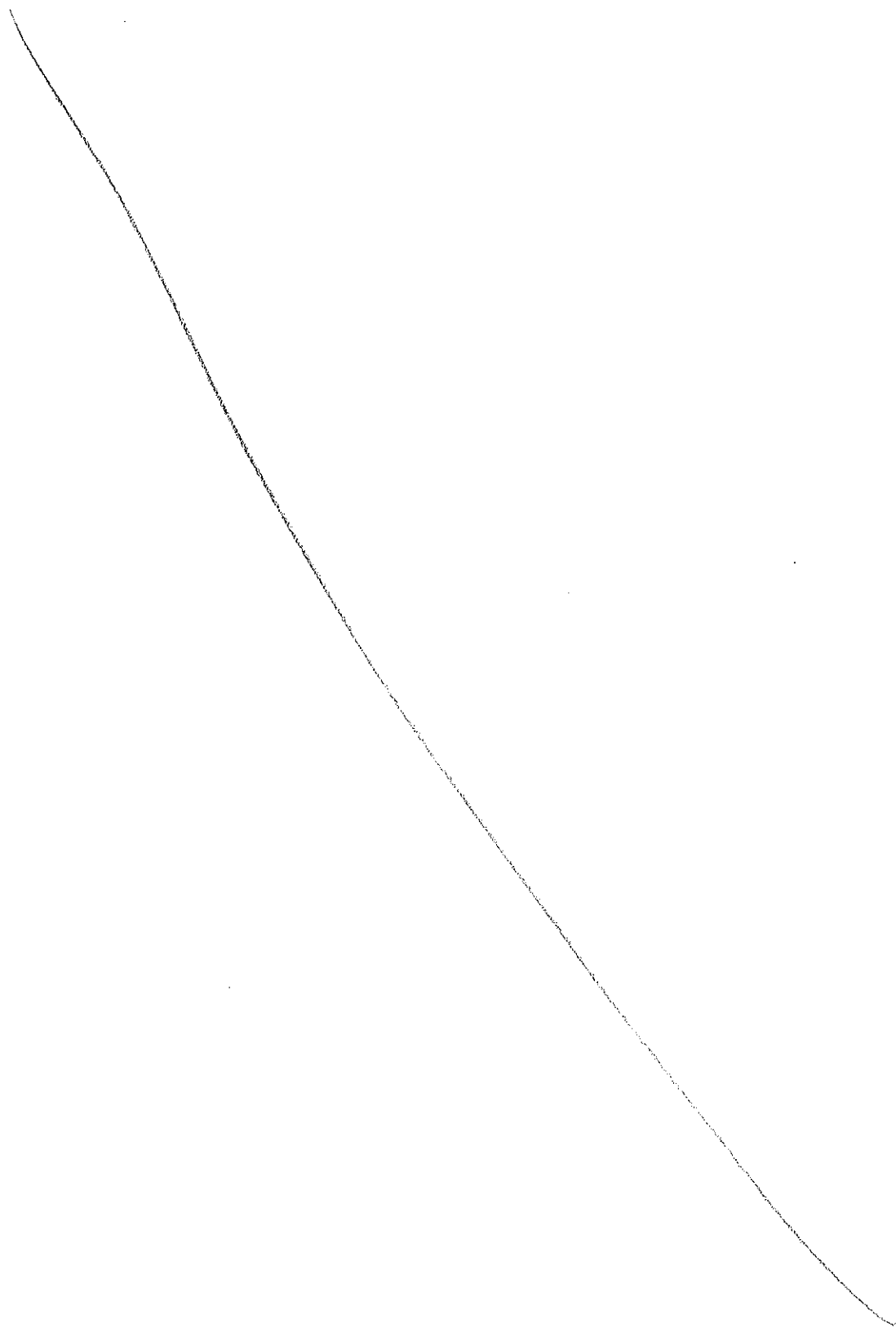
GESTIONE A REGIME:

	Importo appalto (base annua) ivato	
	evidenza pubblica	in house
Valore Servizio	€ 2.677.544,10	€ 2.168.722,89
Utile Impresa	€ 328.821,21	
Utile da differenziazione risorse	€ 180.000,00	

Producendo un netto risparmio di € 508.821,21 sul piano finanziario che verrà applicato in sede di TARI.

Infatti, ponendo come base l'attuale Piano Finanziario, approvato con deliberazione di CC n. 63 del 29/11/2017, si rileva che:



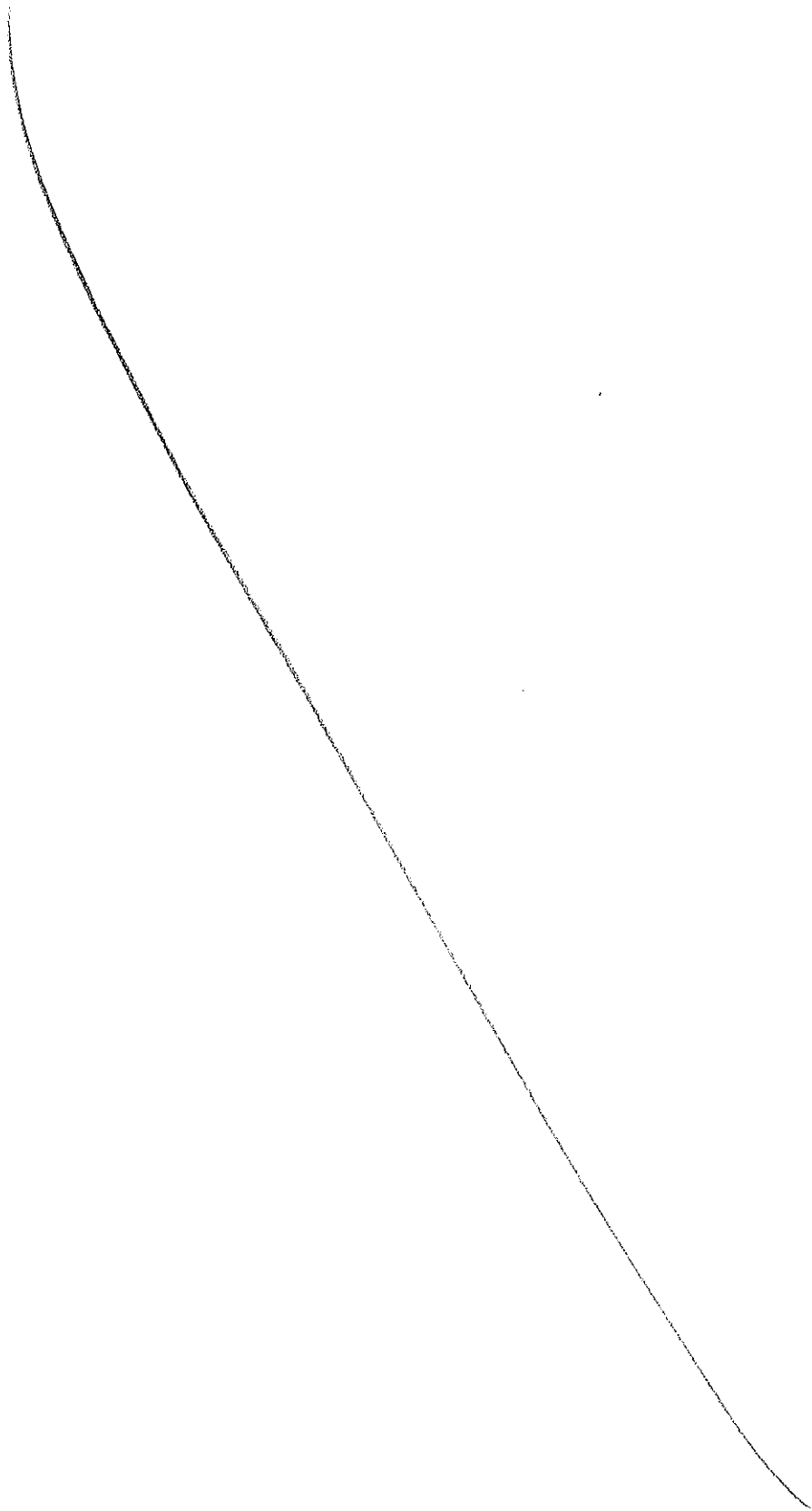




COMUNE DI BAGNOLI

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi ammin. vi accert., riscoss. e cont.						
Attività 1						
Attività 2	€ 1.000,00	€ 70.000,00		€ 33.398,20		€ 103.398,20
Totale CARC	€ 1.000,00	€ 84.000,00	€ -	€ 33.398,20	€ -	€ 118.398,20
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1						
Attività 2		€ 44.790,69	€ 42.533,00	€ 30.000,00		€ 117.323,69
Quota di personale CG						€ -
Totale CGG	€ -	€ 44.790,69	€ 42.533,00	€ 180.000,00	€ -	€ 267.323,69
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						
Attività 2						€ 69.999,26
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ 18.698,30
Contributo Miur (a dedurre)						€ 217.682,53
Recupero evasione (a dedurre)						€ 6.151,28
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.228,81
Totale CC	€ 1.000,00	€ 128.790,69	€ 42.533,00	€ 213.398,20	€ -	€ 685.950,70



CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 417.628,65
Ammortamento hardware e software	€ 25.158,33
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	€ 10.000,00
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€ 452.786,98

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€ -

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

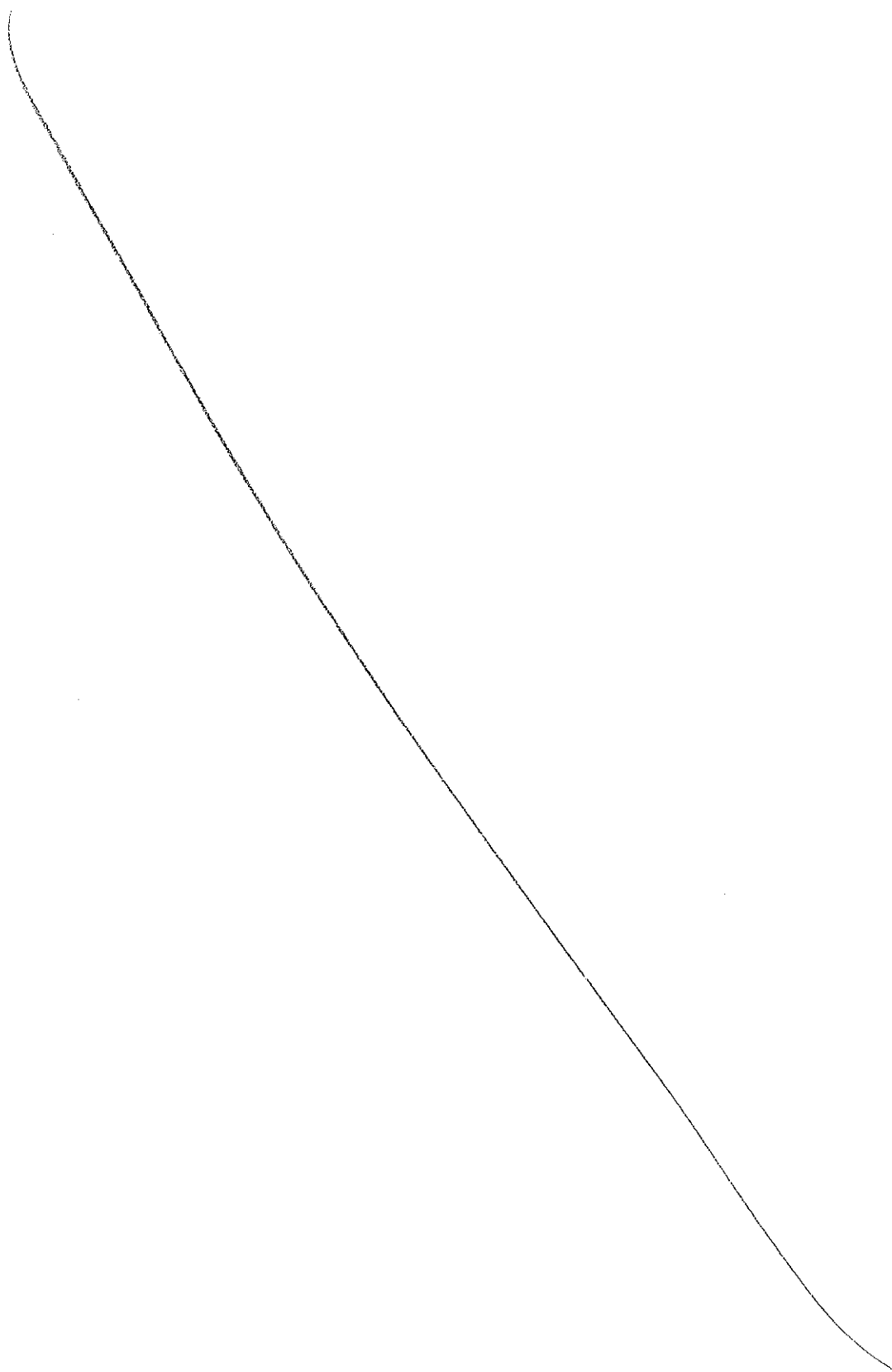
A - Investimenti per l'anno di riferimento

Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€ -

B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale B	€ -
Capitale netto investito (A+B)	€ -
Tasso di rendimento rn	
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -

Totale CK € **452.786,98**





COMUNE DI SBARCO

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	2.609.548,94
CC- Costi comuni	€	685.950,70
CK - Costi d'uso del capitale	€	452.786,98
Minori entrate per riduzioni		
Agevolazioni	€	500.000,00
* ** Contributo Comune per agevolazioni	€	500.000,00
Totale costi	€	3.748.286,62

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

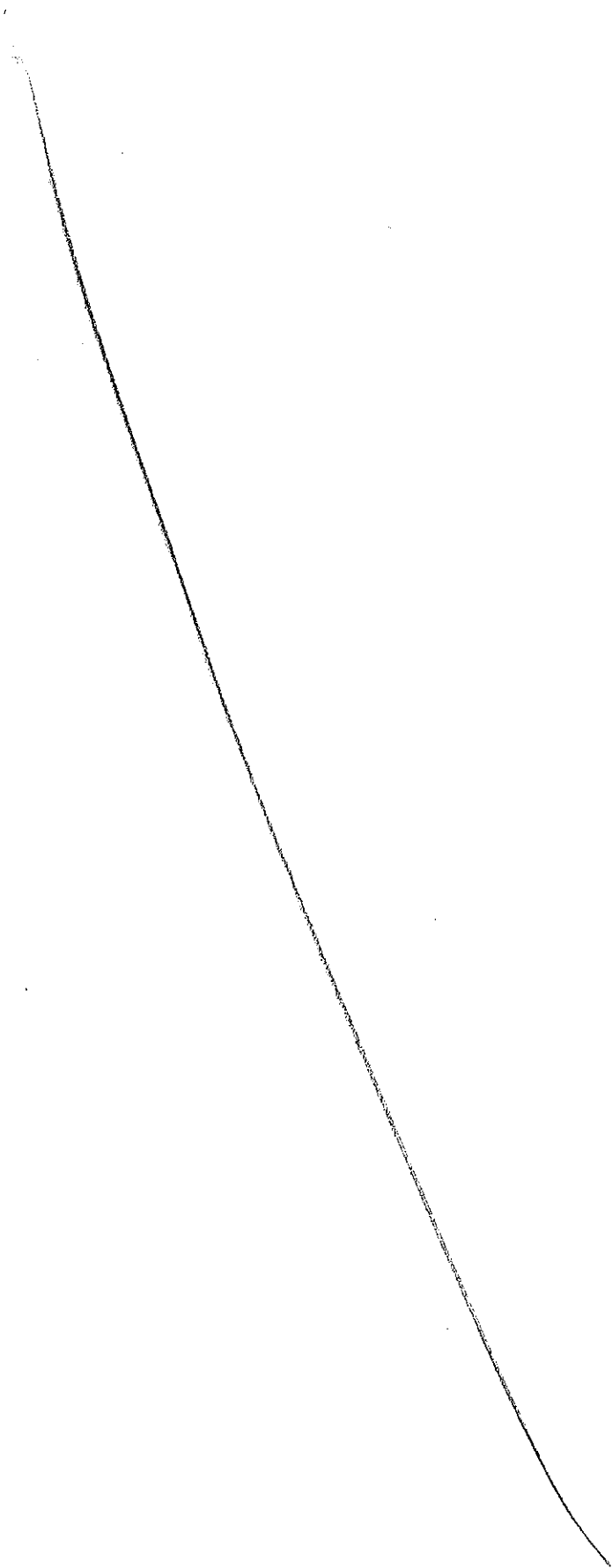
COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	429.360,59
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	718.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	563.529,16
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	64.438,65
Riduzioni parte variabile		
Totale	€	1.775.328,40

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	674.168,59
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	118.398,20
CGG - Costi Generali di Gestione	€	267.323,69
CCD - Costi Comuni Diversi	€	300.228,81
AC - Altri Costi	€	160.051,95
Riduzioni parte fissa		
Totale parziale	€	1.520.171,24
CK - Costi d'uso del capitale	€	452.786,98
Totale	€	1.972.958,22

Totale fissi + variabili € 3.748.286,62

* Detrazioni art 21 del regolamento di disciplina TARI a carico
Bilancio Comunale finanziato Contr.Sbarco € 490.000,00

** somma stimata necessaria per finanziare detrazioni art. 21 bis
regolamento disciplina TARI a carico bilancio mediante fondi
Contr. Sbarco € 10.000,00
€ 500.000,00



I costi sostenuti dall'amministrazione per detto servizio ammontano ad € 3.748.286,62, pertanto eliminando l'utile d'impresa il piano finanziario risulterebbe:

Prospetto riassuntivo appalto pubblico	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.609.548,94
CC- Costi comuni	€ 685.950,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ 452.786,98
Minori entrate per riduzioni	
Agevolazioni	€ 500.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 500.000,00
Totale costi	€ 3.748.286,62

Prospetto riassuntivo in House	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.280.727,73
CC- Costi comuni	€ 685.950,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ 452.786,98
Minori entrate per riduzioni	
Agevolazioni	€ 500.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 500.000,00
Totale costi	€ 3.419.465,41

Con un netto risparmio di € 328.821,21.

A questo vada aggiunto l'utile da differenziazione risorse (a seguito di conferimento alle piattaforme CONAI, COREVE e COREPLA) che cautelativamente viene quantificato in €180.000,00, si avrà un ulteriore guadagno, da valutarsi in sede di affidamento, che potrebbe produrre od un risparmio in sede di piano tariffario Tari od un rimpiego di dette risorse nel miglioramento del servizio (cfr . attrezzature, mezzi, etc..).

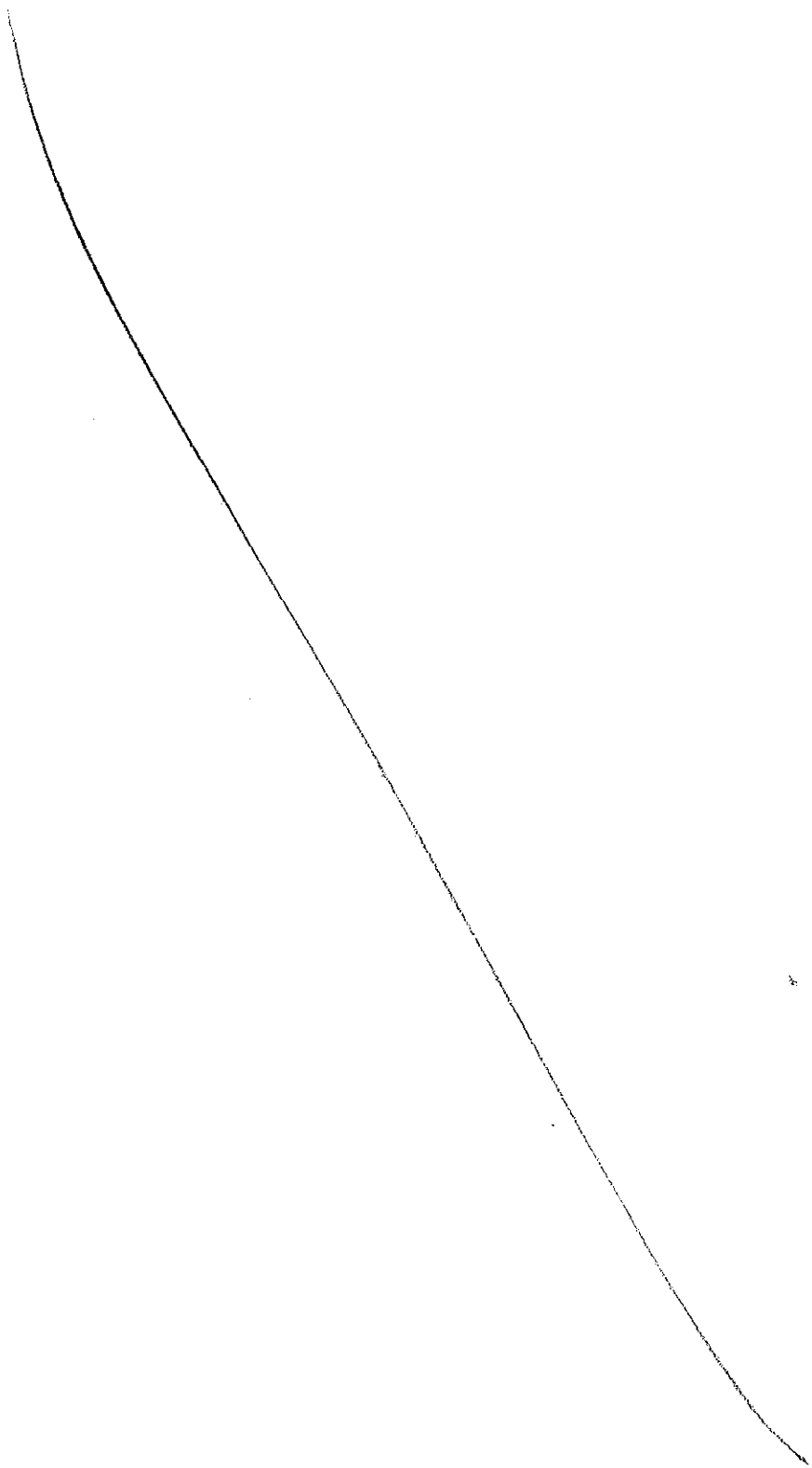
A questo punto, dando atto:

- che con Determinazione della direzione Opere Pubbliche N° 273 del 28.02.2012 venivano approvati il Capitolato Speciale d'appalto, gli elementi del Disciplinare, la Relazione Tecnico-illustrativa, gli elaborati tecnici progettuali, redatti dalla Società PIN S.c.r.l, nonché il Bando di gara ed il relativo Disciplinare e, nel contempo, veniva autorizzata l'indizione di pubblico incanto per l'affidamento dell'appalto concernente la gestione del SERVIZIO DI IGIENE URBANA, dell'importo a base d'asta annuo di € 2.457.163,00 oltre oneri sicurezza € 19.657,00, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.lgs 12 Aprile 2006 n°163 e ss. mm.ii;
- che, nel caso in cui, si decidesse di optare per la gara pubblica, nell'ipotesi di un ribasso non eccessivo - auspicando che anche la nuova aggiudicataria esegua tutti i servizi oggetto di offerta- , che altrimenti porrebbe serie questioni sull'affidabilità dell'impresa e sulla congruità della relativa offerta, appare evidente la convenienza economica dell'affidamento in house.

E' utile precisare che, come peraltro superiormente indicato, il risparmio si ottiene per l'assenza dell'utile d'impresa applicato ai costi complessivi del servizio e dall'applicazione di differenti C.C.N.L. di lavoro che incidono negativamente sul costo complessivo del servizio svolto in caso di gestione in appalto.

Il ridimensionamento dei costi da parte di un'impresa privata, comunque, troverebbe il limite nella incomprimibilità di alcune voci di spesa (es. carburante, mano d'opera, sicurezza etc.) e, di contro, la società in house, nell'affidamento a terzi di forniture, noli e servizi potrà ottenere ulteriori ribassi, agendo come articolazione sostanziale della pubblica amministrazione, con la conseguente corrispondente diminuzione del corrispettivo del servizio.

Nello specifico, come da quadro economico comparativo, di seguito riportato:





COMUNE DI LA MADDALENA

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	APPALTO PUBBLICO		IN HOUSE	
	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)
Servizio Spazzamento, ritiro, raccolta e conferimento RSU	€ 3.748.286,62	€ 26.238.006,34	€ 3.419.465,41	€ 23.936.257,87
Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 19.657,00	€ 137.599,00	€ 19.657,00	€ 137.599,00
TOTALE	€ 3.767.943,62	€ 26.375.605,34	€ 3.439.122,41	€ 24.073.856,87
Somme a disposizione Amm.ne				
IVA 10%		€ 2.637.560,53		€ 2.407.385,69
Fondo Accordi Bonari		€ 79.126,82		€ 72.221,57
Imprevisti		€ 1.318.780,27		€ 1.203.692,84
contributo ANAC		€ 1.000,00		
Commissioni di gara		€ 20.000,00		
Supporto al Rup		€ 46.430,18		€ 46.430,18
Istituzione capitale sociale e spese attivazione				€ 10.400,00
Totale s.d.		€ 4.102.897,80		€ 3.740.130,28
TOTALE		€ 30.478.503,14		€ 27.813.987,15

fra le due forme alternative di gestione del servizio si precisa quanto segue:

Il progetto organizzativo a cui si fa riferimento e su cui si è intervenuti è quello approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N° 144 del 29.12.2011 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 273 del 28 febbraio 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, basato sulla tecnologia raccolta porta a porta e su isole ecologiche. Nella redazione del quadro economico comparativo tra forme alternative di gestione si è intervenuto sul quadro economico previsto nel progetto approvato dalla citata Determinazione Dirigenziale n. 273 del 28 febbraio 2012 modificando solamente le voci sottoelencate:

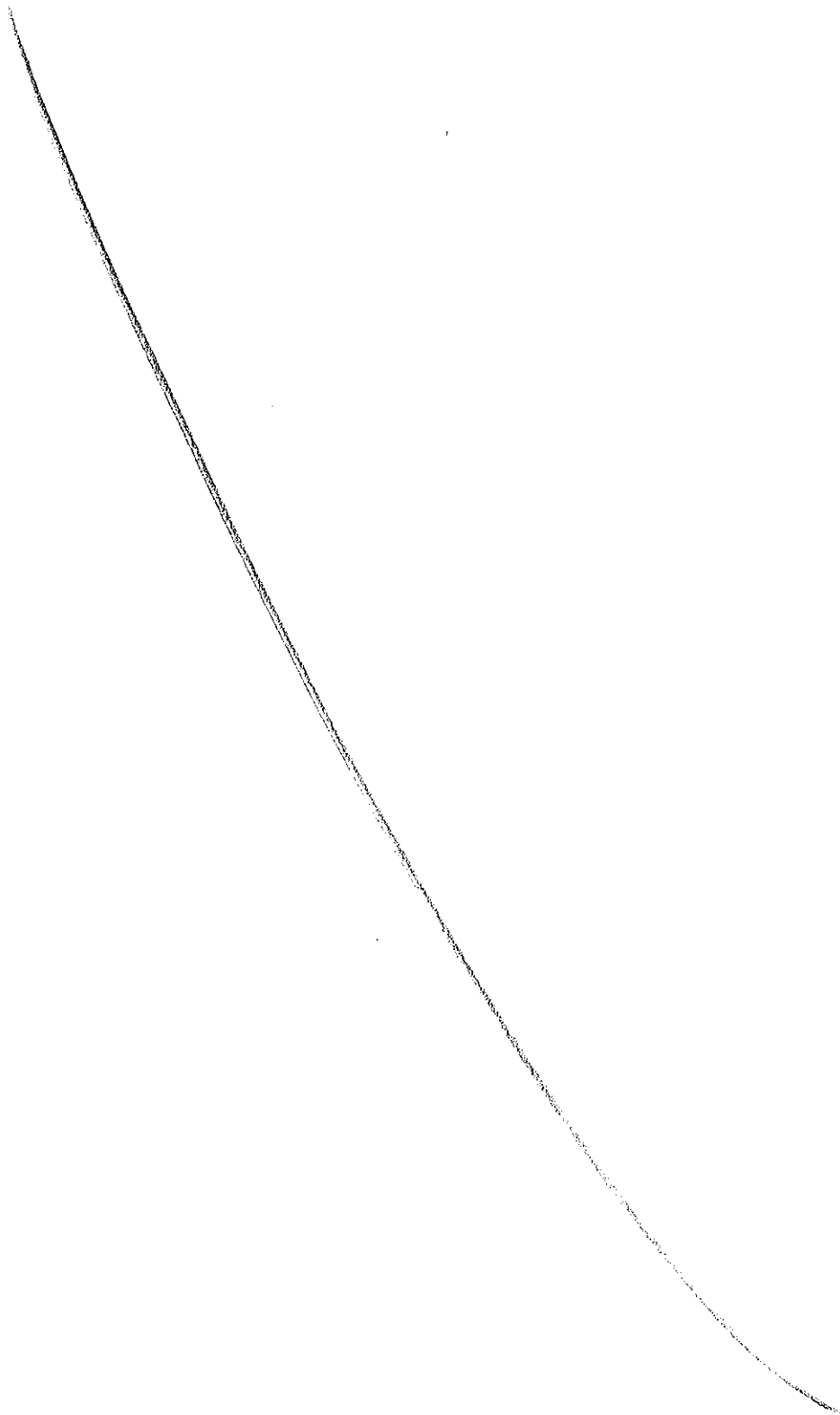
- Le spese generali di amministrazione previste per la gestione mediante appalto corrispondono a quelle previste per il funzionamento della società in house. Per quest'ultima come ovvio non è previsto utile d'impresa avendo l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio.
- Infine si segnala che i costi per l'attività di riscossione sono previsti obbligatoriamente a titolo di completezza essendo detta attività riferibile attualmente al Comune di La Maddalena.

Occorre inoltre precisare che l'importo posto a base di gara, ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 273 del 28 febbraio 2012, utilizzato come base di calcolo, non teneva conto dell'obbligatorietà del raggiungimento del tasso di copertura al 100% del servizio di cui in argomento come oggi previsto dalla vigente normativa che vedeva le prime applicazioni a partire dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. ed ii..

SUSSISTENZA → DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ORDINAMENTO

La partecipazione ad una società da parte di enti locali è ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza come pure è indubbia la legittimità dell'affidamento diretto del servizio a favore di una tale società da parte degli enti locali soci e meglio rappresentato del Dlgs 175/2016.

Ciò che conta realmente è "l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che l'ente sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società contratta.





MINISTERO DELL'ECONOMIA

In particolare, *"nel caso di società partecipate da più enti pubblici il controllo della gestione pubblica sull'ente affidatario deve essere effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati"*.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

1. che la società sia a capitale interamente pubblico;
2. che la società svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante;
3. che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Tutti i requisiti di cui sopra sono garantiti dalle previsioni statutarie della costituenda società;

Mentre relativamente al dettato del Dlgs 175/2016 e ss. mm. ed ii si dovrà dar conto dei dettati previsti dall'art. 4 al 7 del medesimo decreto legislativo ; infine per quanto riguarda il successivo affidamento bisogna ottemperare al disposto dell'art. 192 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente ai commi 1 e 3, avendo già ottemperato, con la presente al comma 2 del medesimo art. 192.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE.

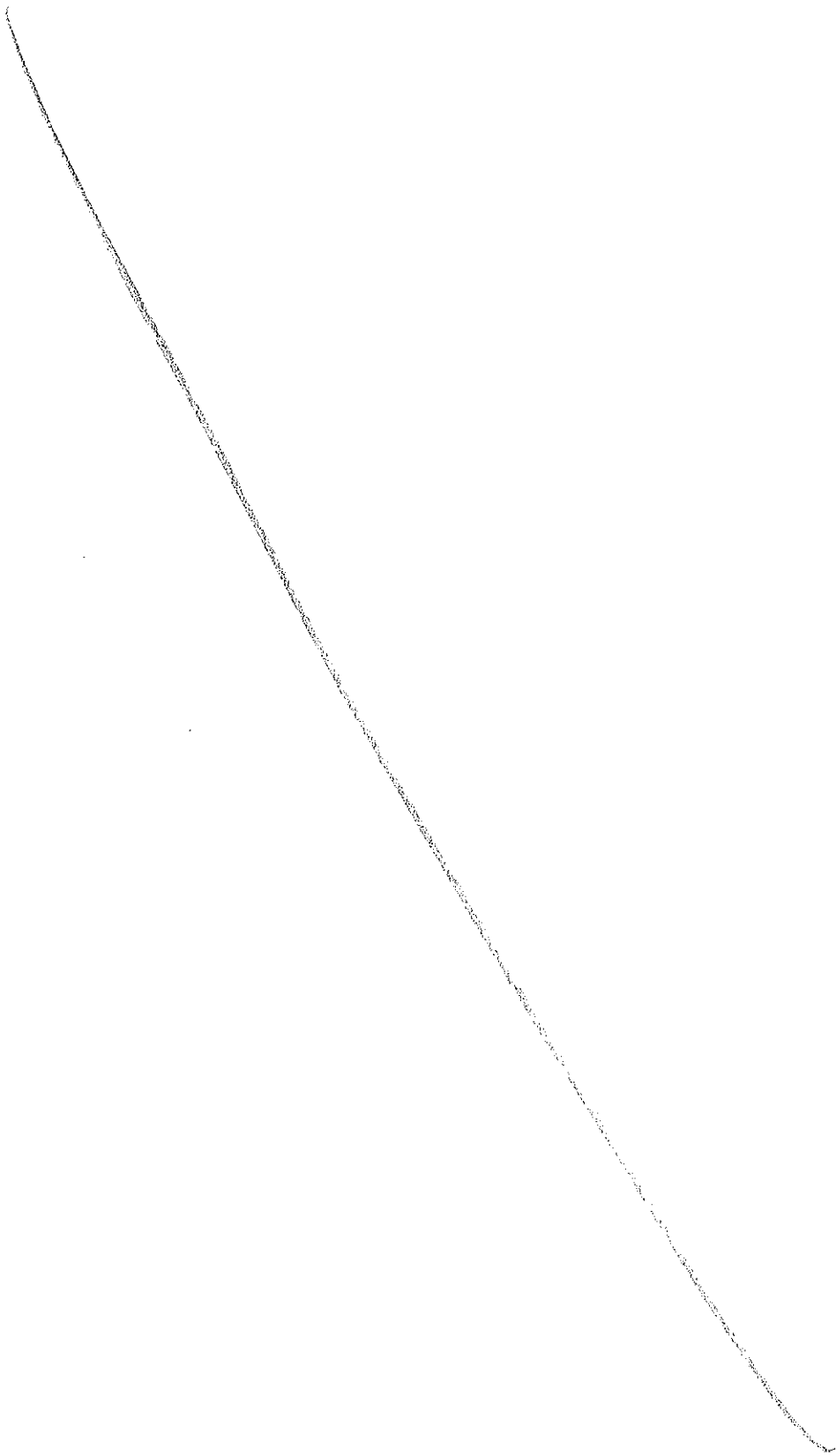
Sulla base dell'ordinamento comunitario (articoli 6 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE, articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Libro Verde del 21 maggio 2003, Libro Bianco del 12 maggio 2004 della Commissione europea) nonché della vigente normativa Italiana (Dlgs 175/2016) emerge che la natura di servizio pubblico e servizio universale, oltre a riguardare la continuità e la qualità del servizio in generale, comporta la accessibilità delle tariffe che *"impone che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti"* mentre la universalità nel senso che possano usufruirne tutte le fasce d'utenza.

Sostanzialmente, gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale scaturiscono dalla necessità che il servizio debba essere reso a tutti gli utenti, sull'interezza dei territori comunali, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli stessi, e a tariffe accessibili.

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106 dello stesso Trattato, in base al quale la gestione del servizio deve, in via generale, essere soggetta alle regole del mercato, ma viene, tuttavia, prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore. Infatti, se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla *mission* particolare che la natura del servizio pubblico impone, esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non operi in un mercato remunerativo della medesima, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che *"la compensazione non può eccedere quanto necessario per*





COMUNE DI LA MADDALENA

coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento".

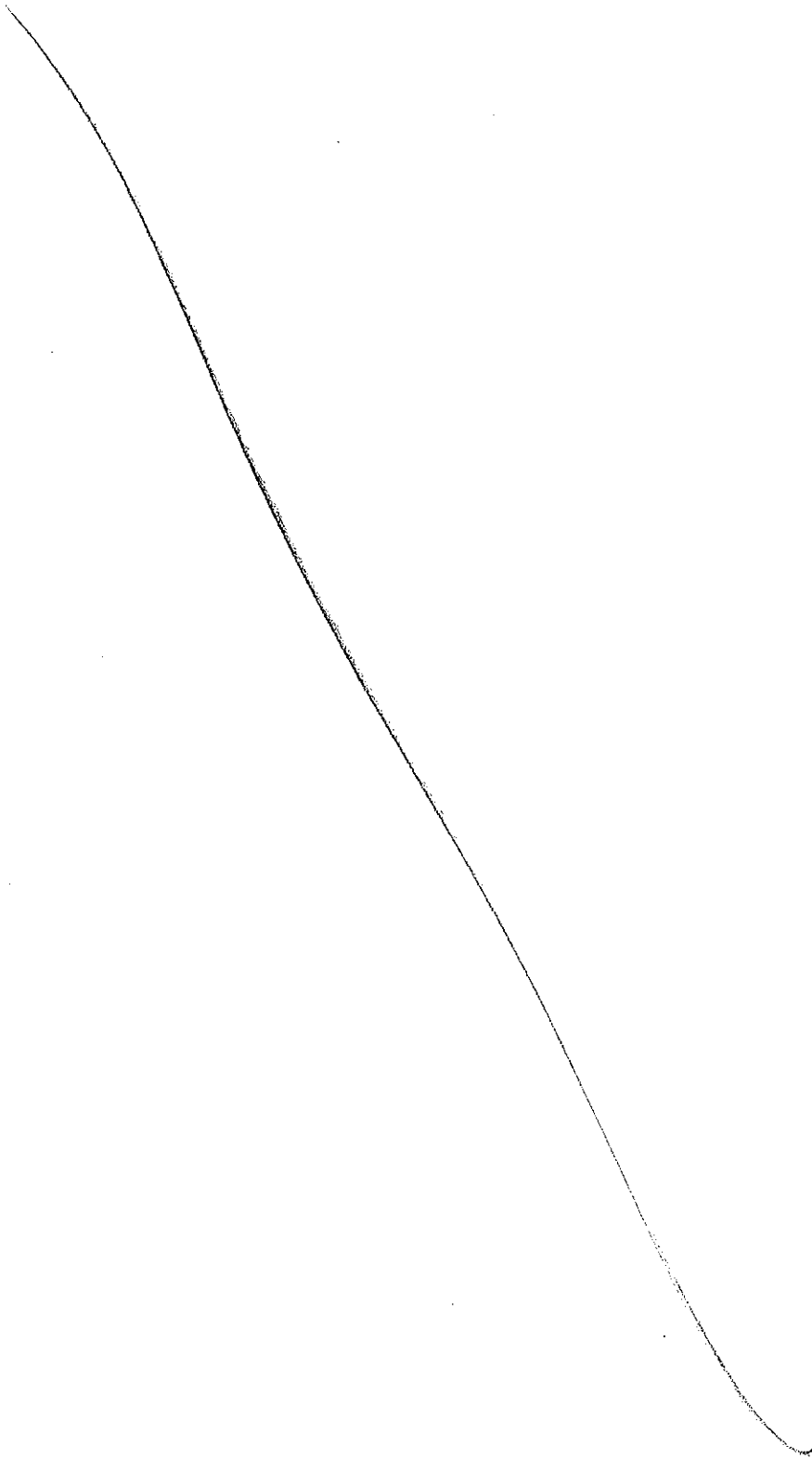
Il contratto di servizio tra il Comune di La Maddalena e la costituenda società *in House*, per la disciplina dell'affidamento del servizio di servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani, sarà improntato al rispetto della relativa natura di servizio pubblico e servizio universale senza previsione di particolari compensazioni economiche.

A questo va inoltre dato atto che il rispetto del comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* aspetti meglio sviscerati nel capitolo denominato PREMESSE, AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE, SCELTA DELLA SOLUZIONE IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DA SODDISFARE E PRESTAZIONI DA FORNIRE e CONGRUITA' PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

La presente relazione viene redatta anche ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 ed in particolare del comma 5 il quale prevede che *Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.* Occorre precisare che sussistono, peraltro, le ipotesi di cui all'art. 24 comma 1 lett. a) D.Lgs n.50/2016, in quanto lo studio di fattibilità tecnica ed economica viene predisposto da personale della Direzione Opere Pubbliche.

Nello specifico occorrerà precisare che il sottoscritto, anche in qualità di progettista dell'attuale livello progettuale di *fattibilità tecnica ed economica*, ha rappresentato nella precedente sezione denominata "PREMESSE" ed "ASPETTI PRELIMINARI" lo stato dell'arte in merito alla gestione del servizio di Igiene urbana e nelle successive sezioni denominate "APPALTO PUBBLICO PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO", "AUTOPRODUZIONE SERVIZIO" e "AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC. IN HOUSE" la fattibilità tecnica ed economica individuata, tra le soluzioni attualmente praticabili ed identificate in: esternalizzazione del servizio, autoproduzione del servizio e affidamento *soc in house*, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per quanto superiormente rappresentato si è pertanto scartata la soluzione dell'autoproduzione e si è focalizzati sulla esternalizzazione del servizio ed affidamento *soc in house*. In base alle valutazioni di carattere economico rappresentate nella sezione "MOTIVAZIONI DELLA SCELTA" si è evidenziato, con l'affidamento ad una *soc in house*, un netto risparmio di € 328.821,21; con l'eventuale introduzione della differenziazione risorse (a seguito di conferimento alle piattaforme CONAI, COREVE e COREVEA) che cautelativamente viene quantificato in €180.000,00, da valutarsi in sede di affidamento, quale risparmio in sede di piano tariffario Tari od un rimpiego di dette risorse nel miglioramento del servizio (ad esempio, attrezzature, mezzi, etc.).



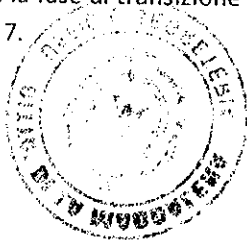
Dalla successiva analisi del seguente quadro comparativo:

	APPALTO PUBBLICO		IN HOUSE	
	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)
Servizio Spazzamento, ritiro, raccolta e conferimento RSU	€ 3.748.286,62	€ 26.238.006,34	€ 3.419.465,41	€ 23.936.257,87
Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 19.657,00	€ 137.599,00	€ 19.657,00	€ 137.599,00
TOTALE	€ 3.767.943,62	€ 26.375.605,34	€ 3.439.122,41	€ 24.073.856,87
Somme a disposizione Amm.ne				
IVA 10%		€ 2.637.560,53		€ 2.407.385,69
Fondo Accordi Bonari		€ 79.126,82		€ 72.221,57
Imprevisti		€ 1.318.780,27		€ 1.203.692,84
contributo ANAC		€ 1.000,00		
Commissioni di gara		€ 20.000,00		
Supporto al Rup		€ 46.430,18		€ 46.430,18
Istituzione capitale sociale e spese attivazione				€ 10.400,00
Totale s.d.		€ 4.102.897,80		€ 3.740.130,28
TOTALE		€ 30.478.503,14		€ 27.813.987,15

Appare ben chiaro, su una proiezione di affidamento a regime di sette anni del servizio, che si avrebbe, mantenendo inalterato l'attuale servizio di igiene urbana, un risparmio su quadro economico di €2.664.515,99.

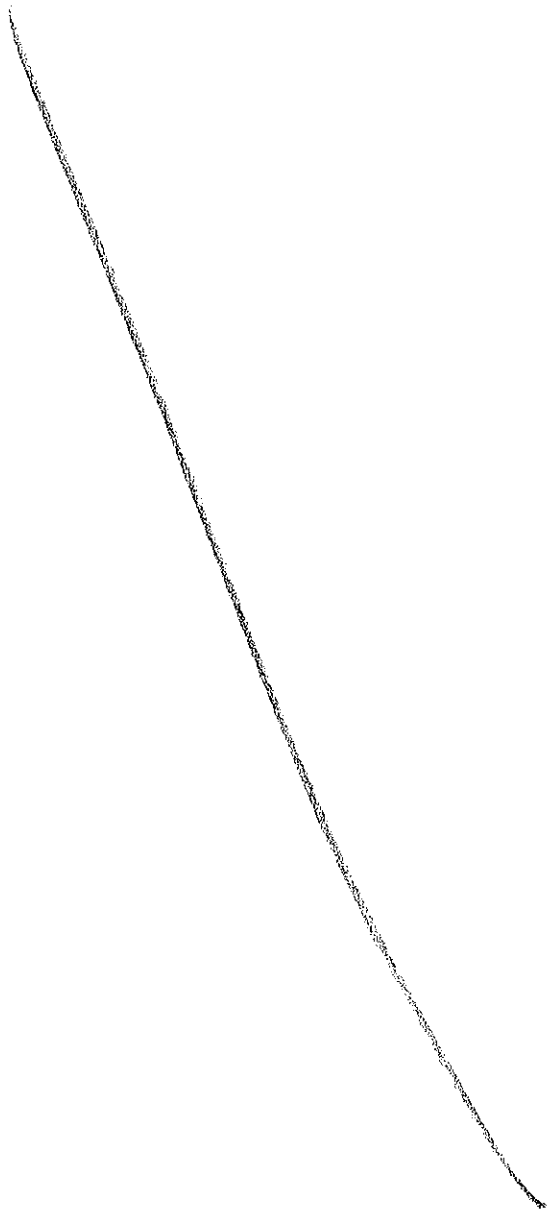
CONCLUSIONI

Alla luce delle superiori considerazioni, e valutate l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della scelta gestoria, tenendo conto della qualità e dimensioni del servizio, dei costi diretti e indiretti, delle modalità di controllo, del grado di soddisfazione dell'utenza, nonché della tutela dei livelli occupazionali, l'opzione che risulta più idonea e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione nonché dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, è quella della costituzione di una società *in House* con relativo affidamento e sottoscrizione di un contratto di servizio, inizialmente per un periodo di mesi 6 al fine di superare la fase di transizione dovuta al periodo turistico estivo, ma con una possibile una durata, a regime, di anni 7.



IL DIRIGENTE

(Ing. Giovanni Nicola COSSU)



16/02/2013 ML

21





COMUNE DI LA MADDALENA

Provincia di Sassari

Direzione Opere Pubbliche

Dirigente Ing. Giovanni Nicola Cossu

Tel. 0789-790635 - fax 0789-790657

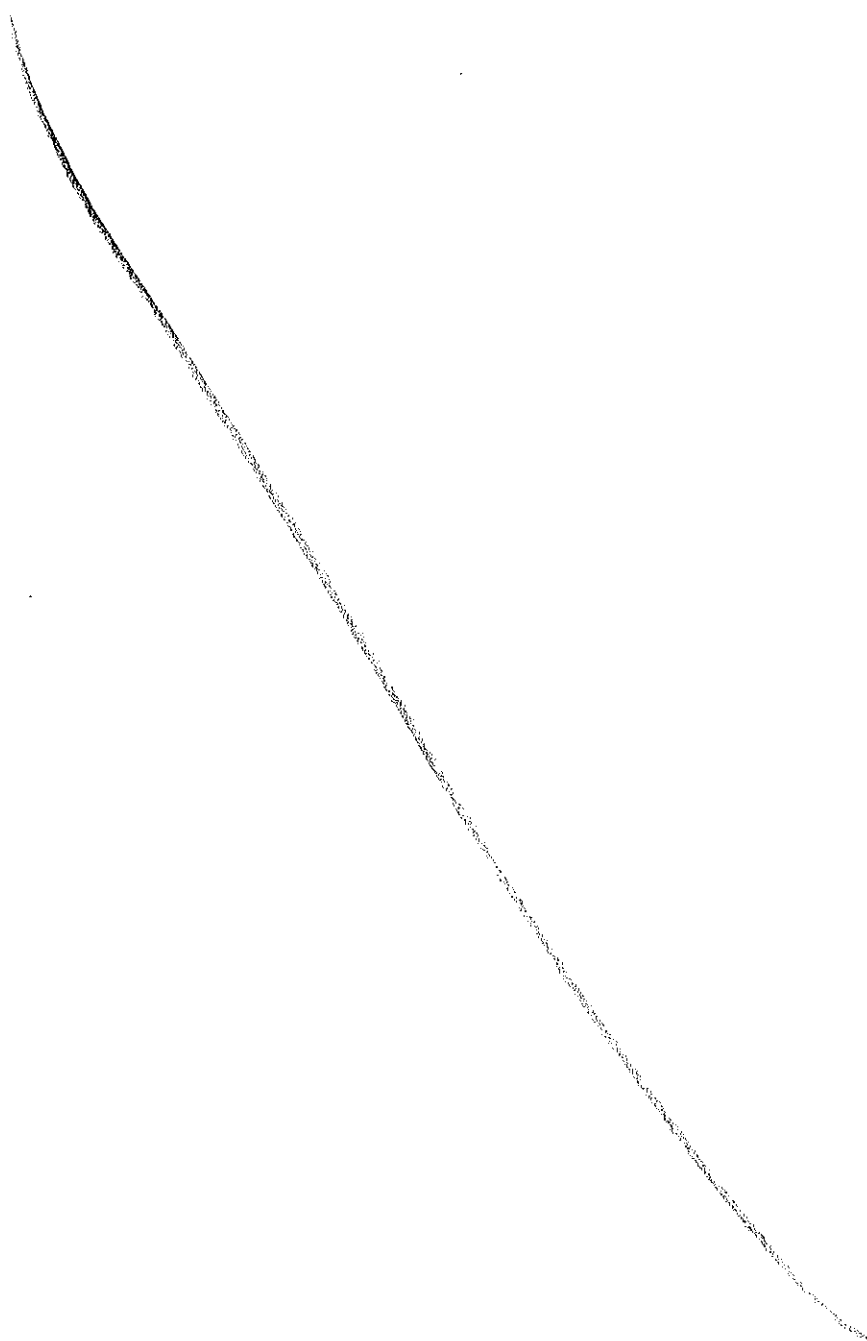
e - mail : dirigente.cossu@comunelamaddalena.it

Pec : protocollo@pec.comunelamaddalena.it

**SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMPRENDENTE
LAVAGGIO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LA MADDALENA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE MOTIVAZIONI DI SCELTA FRA
PROCEDURA DI APPALTO ESTERNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO SOC IN
HOUSE O INTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IN AUTOPRODUZIONE**

**Nota Esplicativa ed Aggiuntiva a seguito dei lavori della Commissione
Consiliare del 03/07/2018 e della Consultazione pubblica del 04/07/2018.**

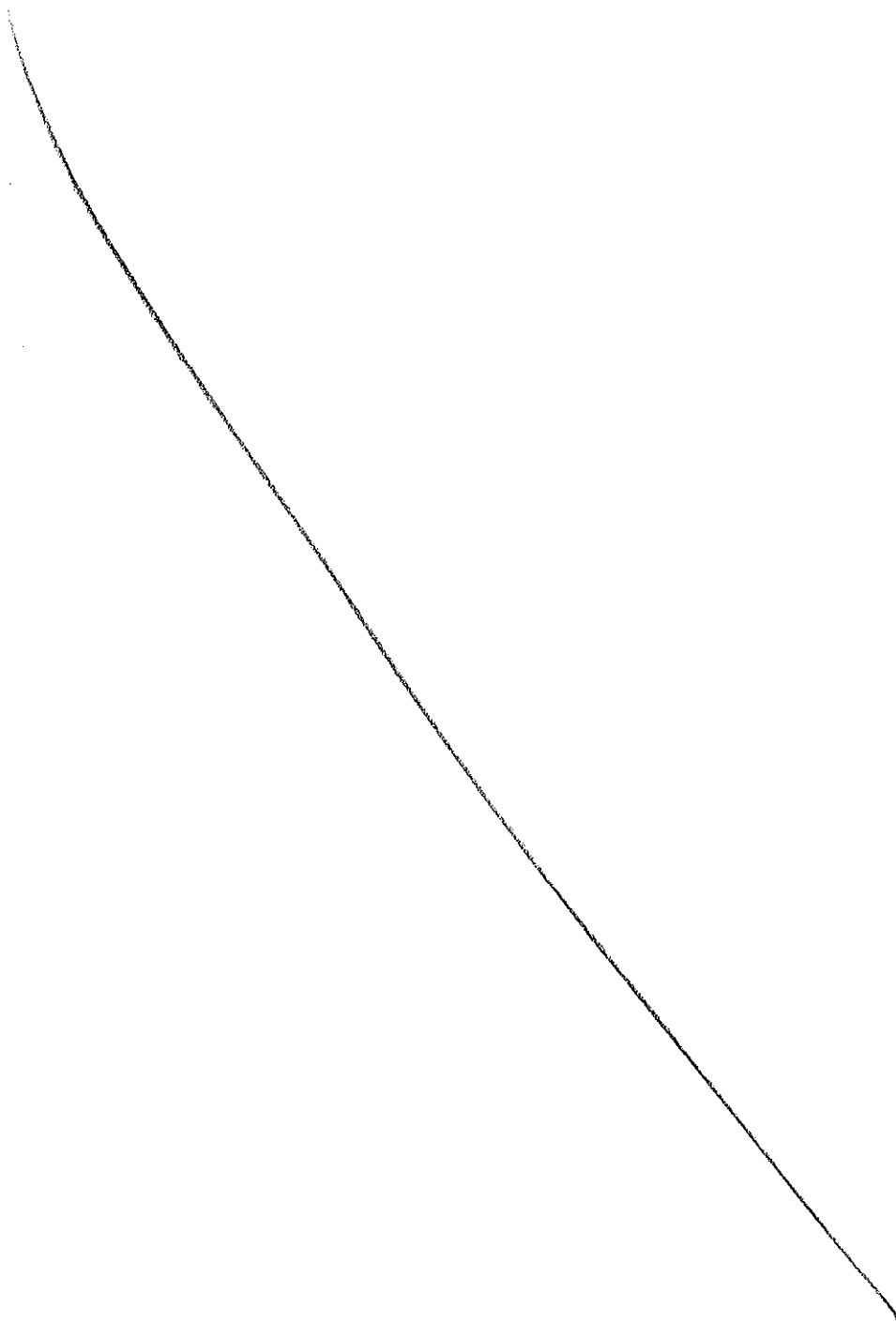




COMUNE DI LIA MARCONI

Sommario

PREMESSE	3
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA	3
CONCLUSIONI.....	7



PREMESSE

Il presente documento è stato predisposto in base a quanto emerso in ordine alle tematiche trattate durante la commissione consiliare del 03/07/2018, relative alla presentazione della *Relazione Istruttoria sulle Motivazioni di Scelta fra Procedura di Appalto Esterno, Affidamento Servizio Soc In House od Internalizzazione Servizio In Autoproduzione*, Schema di statuto e proposta deliberativa per costituzione della Soc in House, nonché della consultazione pubblica del 04/07/2018.

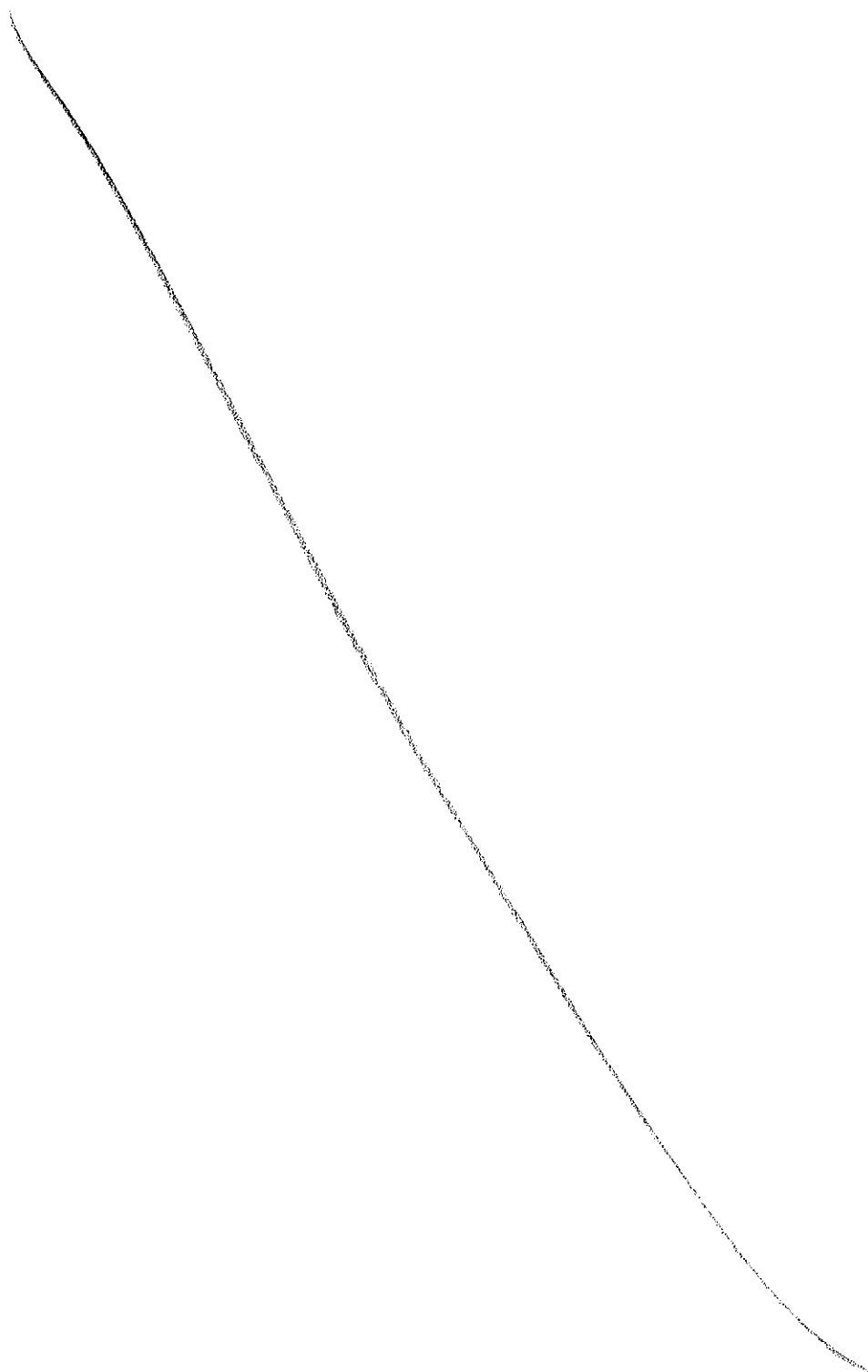
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Occorre precisare che, nella Sezione denominata “ *Motivazione della Scelta*” della relazione di congruità, si è predisposto un calcolo previsionale volto a evidenziare che l'affidamento del servizio di igiene urbana ad una società “in house” genera evidenti e certe economie rispetto all'affidamento al privato con gara, date dall'abbattimento dell'utile d'impresa e dalla possibilità di reinvestire gli avanzi della gestione nel miglioramento dell'efficienza del servizio.

Nell'analisi effettuata si è ipotizzata, per l'affidamento del servizio di cui in argomento ad una soc in house, una economia derivante principalmente dalla mancata applicazione dell'utile di impresa avendo detta società l'obbligo del raggiungimento del pareggio di bilancio. Occorre precisare che nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, che hanno scelto di affidare in house la gestione del S.I.U. (cfr. *Comune di Trapani, Comune di Castellabate, Comune di Enna, Comune di S. Dorligo della Valle, Comune di Forlì, Comune di Trieste, etc...*), durante la stesura della relazione di congruità ex art. 5 del Dlgs 175/2016, hanno ipotizzato un utile di impresa che si attesta fra il 10-16%, pertanto, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010 – regolamento attuativo dell'attuale codice dei contratti Dlgs 50/2016 -, il quale prevede un utile di impresa minimo del 10%, emerge la seguente previsione:

Prospetto riassuntivo appalto pubblico	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.609.548,94
CC - Costi comuni	€ 685.950,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ 452.786,98
Minori entrate per riduzioni	
Agevolazioni	€ 500.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 500.000,00
Totale costi	€ 3.748.286,62

Prospetto riassuntivo in House	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.192.021,11
CC - Costi comuni	€ 685.950,70
CK - Costi d'uso del capitale	€ 452.786,98
Minori entrate per riduzioni	
Agevolazioni	€ 500.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 500.000,00
Totale costi	€ 3.330.758,79
base utile impresa 16%	





COMUNE DI ROMA

Prospetto riassuntivo in House	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.348.594,05
CC- Costi comuni	€ -
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	
Agevolazioni	€ 500.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 500.000,00
Totale costi	€ 2.348.594,05
base utile impresa 10%	

A questo punto appare chiaro che il risparmio derivante da utile di impresa si attesta fra una forbice avente un minimo € 260.954,89 (10%) ad un massimo di € 417.527,83 (16%) . Nella relazione predisposta dallo scrivente si è ipotizzato un utile di impresa attestato al 15% e riportante un risparmio di € 328.821,21.

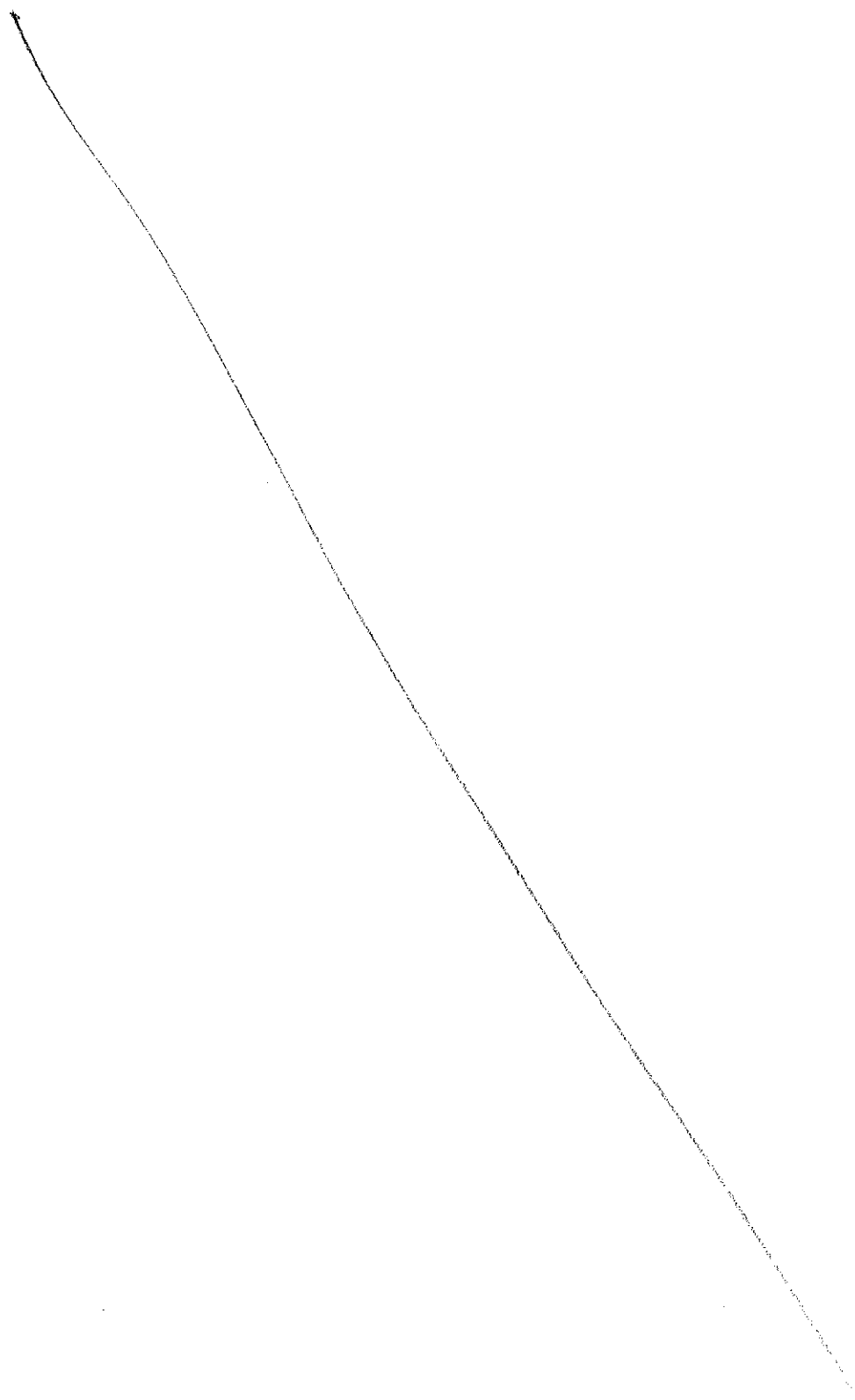
Medesima valutazione è stata effettuata sull'utile derivante da differenziazione risorse (a seguito di conferimento alle piattaforme CONAI, COREVE e COREPLA) che prevede un risparmio che si potrebbe attestare fra una forbice avente un minimo € 50.000,00 ad un massimo di € 400.000,00 operando una corretta differenziazione delle frazioni organiche. Nel piano finanziario approvato con deliberazione di CC n. 63 del 29/11/2017 (cfr CC Costi Comuni – CGG) se ne prevede un utile relativamente basso mentre nella relazione predisposta dallo scrivente si è ipotizzato un risparmio cautelativamente quantificato in €180.000,00 che potrebbe produrre od un risparmio in sede di piano tariffario Tari od un rimpiego di dette risorse nel miglioramento del servizio (cfr . attrezzature, mezzi, etc..).

Per quanto superiormente indicato, anche il quadro comparativo sarà influenzato da una forbice che prevede un risparmio minimo del 10% fino ad un massimo di circa il 16%. Nella relazione predisposta , ipotizzando un utile di impresa attestato al 15% il quadro comparativo che ne deriva sarà pertanto il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	APPALTO PUBBLICO		IN HOUSE	
	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)	su base annua	totale B.a. art 35 Dlgs 50/2016 (7 anni)
Servizio Spazzamento, ritiro, raccolta e conferimento RSU	€ 3.748.286,62	€ 26.238.006,34	€ 3.419.405,41	€ 23.936.257,87
Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 19.657,00	€ 137.599,00	€ 19.657,00	€ 137.599,00
TOTALE	€ 3.767.943,62	€ 26.375.605,34	€ 3.439.122,41	€ 24.073.856,87
Somme a disposizione Amm.ne				
IVA 10%		€ 2.637.560,53		€ 2.407.385,69
Fondo Accordi Bonari		€ 79.126,82		€ 72.221,57
Imprevisti		€ 1.318.780,27		€ 1.203.692,84
contributo ANAC		€ 1.000,00		
Commissioni di gara		€ 20.000,00		
Supporto al Rup		€ 46.430,18		€ 46.430,18
Istituzione capitale sociale e spese attivazione				€ 10.400,00
Totale s.d.		€ 4.102.897,80		€ 3.740.130,28
TOTALE		€ 30.478.503,14		€ 27.813.987,15

In relazione alle *spese del personale*, elemento emerso più volte ed oggetto di specifico chiarimento, si precisa che la scelta di optare per l'affidamento del servizio di igiene urbana ad una soc in house, non trattandosi di autoproduzione del servizio, non incide ne sulle capacità occupazionali del comune ne





assorbire risorse all'uopo dedicate. La Soc in House ha un proprio bilancio e trae risorse dall'esecuzione dell'appalto e con quelle fa fronte a tutte le spese di funzionamento comprese quelle per il personale.

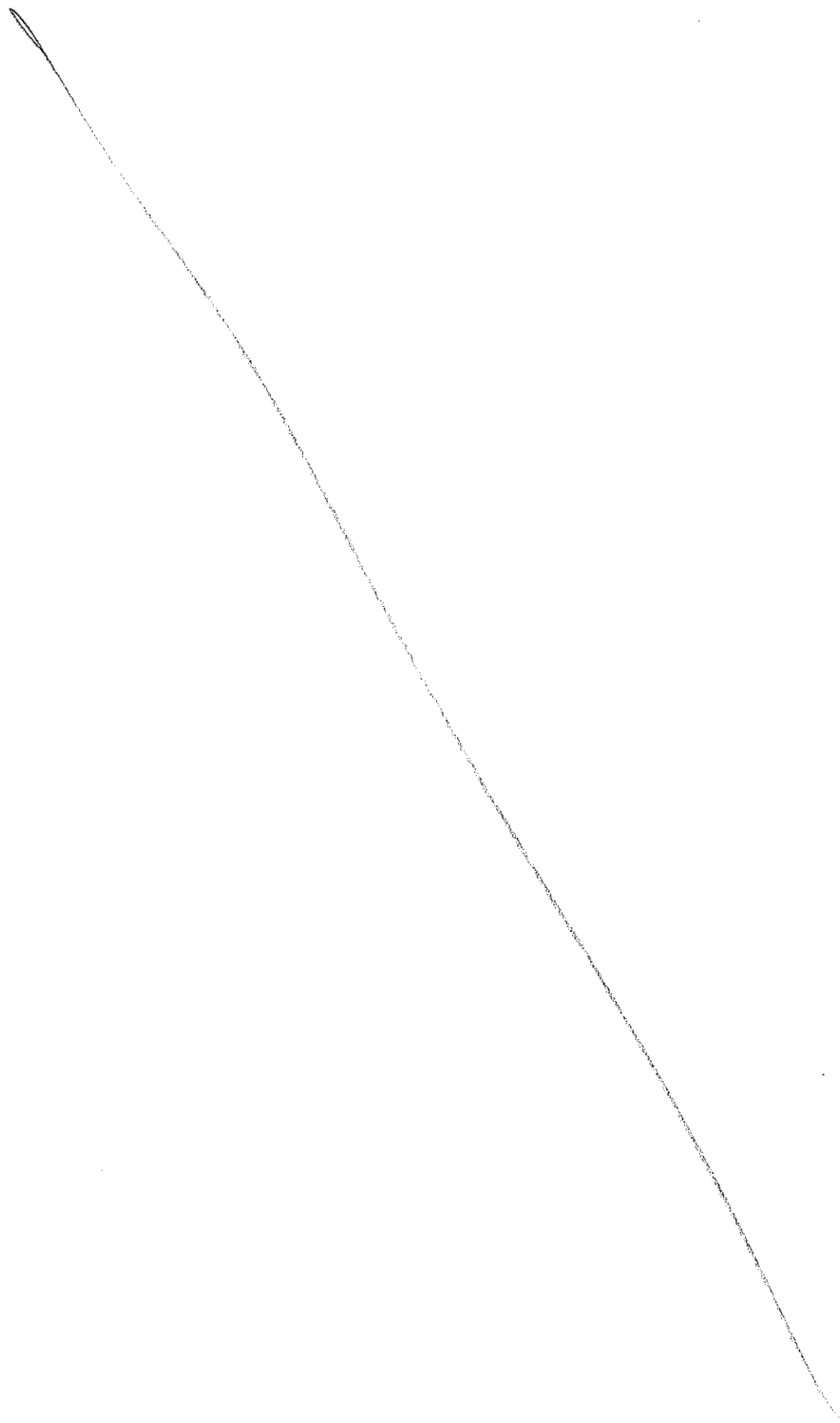
In merito agli aspetti finanziari propri della fase di *start up* e di *regime* della società *in house*, si precisa che con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 06/02/2018 si sono impegnate le risorse finanziarie, per l'anno 2018, pari ad € 2.677.544,10 in favore dell'attuale Gestore del S.I.U.. Allo stato risultano effettuate liquidazioni mensili, nei confronti dell'attuale gestore, per i primi 5 mesi dell'anno, pertanto alla data del recesso contrattuale da parte della Ciclat Ambiente Soc. Coop. – identificata nel 02/08/2018 - residueranno 5 mensilità ammontanti ad € 1.104.774,15 IVA inclusa. Pertanto, dando per assodato che il piano finanziario per l'anno 2018 e le relative tariffe TARI risultano già approvate dall'amministrazione comunale con deliberazione di CC n. 63 del 29/11/2017, ne deriva che l'affidamento del servizio in argomento alla soc *in house* dovrà essere eseguito con dette somme. Da un'analisi economica, effettuata sui servizi da svolgere per i residuali 5 mesi dell'anno, ivi compresa la fase di *start up* ed a *regime*, ne deriva che, la somma di € 1.104.774,15 IVA inclusa postata a bilancio 2018 per la gestione del servizio di cui in argomento, risulta congrua e sufficiente per lo svolgimento del servizio senza che debbano essere reperite ulteriori somme a carico del bilancio comunale – fatte salve quelle già previste per supporto al RUP, costituzione e correlate

Le norme finanziarie che definiscono gli specifici aspetti della soc *in house*, risultano ben identificate nella rt. 21 del Dlgs 175/2016 il quale prevede che:

"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);





COMUNE DI LA MADDALENA

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di "aiuti di Stato."

Sempre in tema di predisposizione di bilancio, per l'anno 2018, la nuova soc in house, non potendo rientrare nel regime di bilancio *super-semplificato*, così come definito dal Dlgs 139/2015, 46 in particolare in base ai dettami dell'art. 2435-ter del codice civile, in tema di microimprese avendo:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore ai 175 mila euro;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni, maggiori di 350 mila euro;
- o numero medio degli occupati nel corso del periodo eccedenti le cinque unità.

Si dovrà pertanto applicare, per la gestione di bilancio del 5 mesi di affidamento iniziale, di un bilancio in forma abbreviata in base ai dettami dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il quale prevede che per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

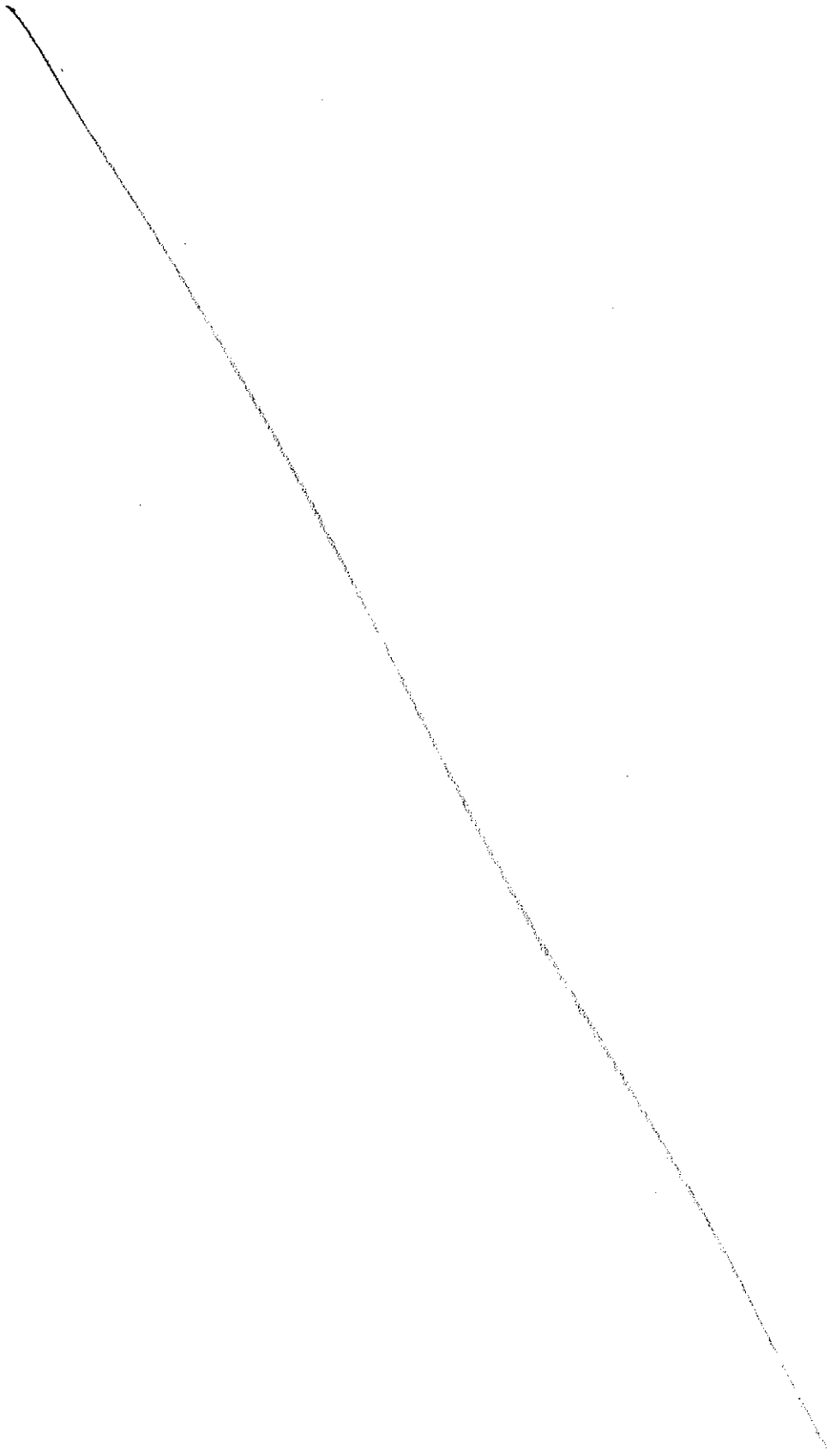
- totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.

Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata sono molteplici, infatti:

- a livello di schema di stato patrimoniale e conto economico è previsto un raggruppamento di voci, con una struttura molto più snella;
- la nota integrativa contiene un numero limitato di informazioni;
- è possibile omettere la redazione del rendiconto finanziario;
- è possibile omettere la redazione della relazione sulla gestione, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste all'articolo 2428, nn.3) e 4) cod. civ.;

In merito a questi ultimi due punti – omissione di rendiconto finanziario e relazione sulla gestione – per il caso di cui in esame, gli stessi non potranno essere omessi proprio per l'imposizione definita dal predetto art. 21 del Dlgs 175/2016.

Tuttavia, per quanto riguarda i criteri di valutazione adottabili, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono fruire dell'ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio, in deroga al criterio





COMUNE DI LA MADDALENA

del costo ammortizzato previsto dall'articolo 2426 cod. civ., i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Sempre in merito alla struttura dello stato patrimoniale nel bilancio in forma abbreviata, esso comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Di conseguenza la voce crediti (C.II) che nel bilancio in forma ordinaria ha il seguente dettaglio:

- 1) verso clienti, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 2) verso imprese controllate, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 3) verso imprese collegate, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 4) verso controllanti, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 5-bis) crediti tributari, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 5-ter) imposte anticipate
- 5-quater) verso altri, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

nel bilancio in forma abbreviata è complessiva, senza alcun dettaglio (C.II – Crediti), eccetto l'indicazione separata dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo; ulteriore novità, viene rappresentata dall'Oic, il quale ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell'OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e il paragrafo 30 dell'OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell'ambito della voce C.II – Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate - l'Oic ha infatti notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata, delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce - .

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'Oic 25 prevede che per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.

A tale emendamento si è adeguata anche la Tassonomia XBRL: la nuova versione 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata indicazione delle imposte anticipate nell'ambito della voce CII Crediti.

CONCLUSIONI

Alla luce delle superiori considerazioni, e valutate l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della scelta gestoria, tenendo conto della qualità e dimensioni del servizio, dei costi diretti e indiretti, delle modalità di controllo, del grado di soddisfazione dell'utenza, nonché della tutela dei livelli occupazionali, l'opzione che



COMUNE DI PISTOIA

risulta più idonea e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione nonché dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, è quella della costituzione di una società *in House* con relativo affidamento e sottoscrizione di un contratto di servizio per un iniziale convenzione di mesi cinque e, ove ritenuto efficace, un successivo affidamento per una durata di anni 7.

LND. 05/07/2018

IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Nicola COSSU)



[A long, faint, curved line, possibly a signature or a stray mark, extending from the top left towards the center of the page.]

8

16/07/2008

RL





Città di La Maddalena

Provincia di Olbia Tempio

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 37 DEL 12 LUGLIO 2018

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - NOMINA AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ IN HOUSE LA MADDALENA AMBIENTE SRL

L'anno 2018 addì 12 del mese di Luglio alle ore 16.37 nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei componenti il Consiglio Comunale all'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, su un numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2 come da prospetto che segue:

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Montella Luca Carlo, Sindaco	Si	Pedroni Gaetano Benedetto	Si
Carola Annamaria Cristina	Si	Bitto Mauro	Si
Cataldi Gianluca	Si	Tolles Claudio	Si
De Marzo Roberta	Si	Ugazzi Roberto Pasquale	No
Sirena Roberto	Si	Zanchetta Roberto Mariano	No
Guccini Massimiliano	Si	Lonca Maria Pia	Si
Guino Annalisa Giuseppina	Si		
Lai Fabio	Si		
Malleo Emilia	Si		
Mureddu Alberto	Si		
Nieddu Giovanni Agostino	Si		

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presiede in seduta il Consigliere Guccini Massimiliano;

Partecipa il Segretario Comunale - Dr.ssa Barbara Pini - con le funzioni previste dall'articolo 17 comma lettera a) del TUEL approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

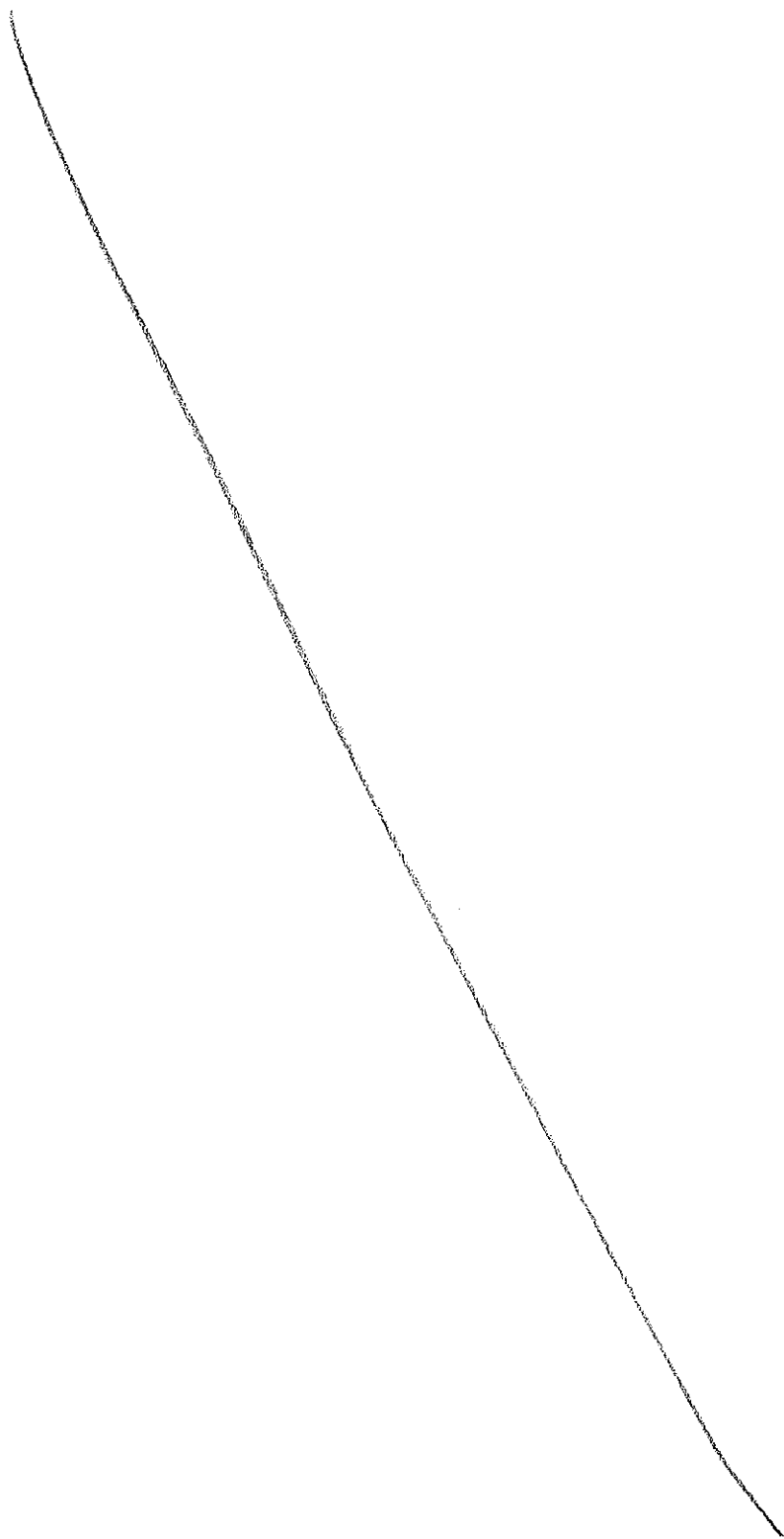
Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente albo per costituirne parte integrante.

1000

1000

1000

1000





Città di La Maddalena

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Presidente, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Nomina Amministratore Unico della società in house La Maddalena Ambiente Srl".
Si dà atto, che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e resterà pubblico e ne la disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell'ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata dello stesso pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Nomina Amministratore Unico della società in house La Maddalena Ambiente Srl".

Manda in votazione segreta il nominativo da scegliere tra le n. 5 persone che hanno presentato le loro candidature,

1) Demuro Nando con domanda prot. n. 16321;

2) Masu Magda con domanda prot. n. 16322;

3) Gallinaro Nicola con domanda prot. 16055;

4) Lobina Alessandro con domanda prot. n. 16102;

5) Del Giudice Francesco con domanda prot. n. 16002;

Gli scrutatori sono: Malleo- Nieddu-Sirena

Allo spoglio la votazione è così risultata:

SCHEDE BIANCHE n. 4

SCHEDE NULLE n. 1

DEMURO N. 0 SCHEDE

MASU N. 9 SCHEDE

GALLINARO N. 0 SCHEDE

LOBINA N. 0 SCHEDE

DEL GIUDICE N. 0 SCHEDE

DELIBERA

-) Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, le modifiche e le integrazioni dell'una proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Nomina Amministratore Unico della società in house La Maddalena Ambiente Srl". - che si iscrive nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione alle modifiche e integrazioni del presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

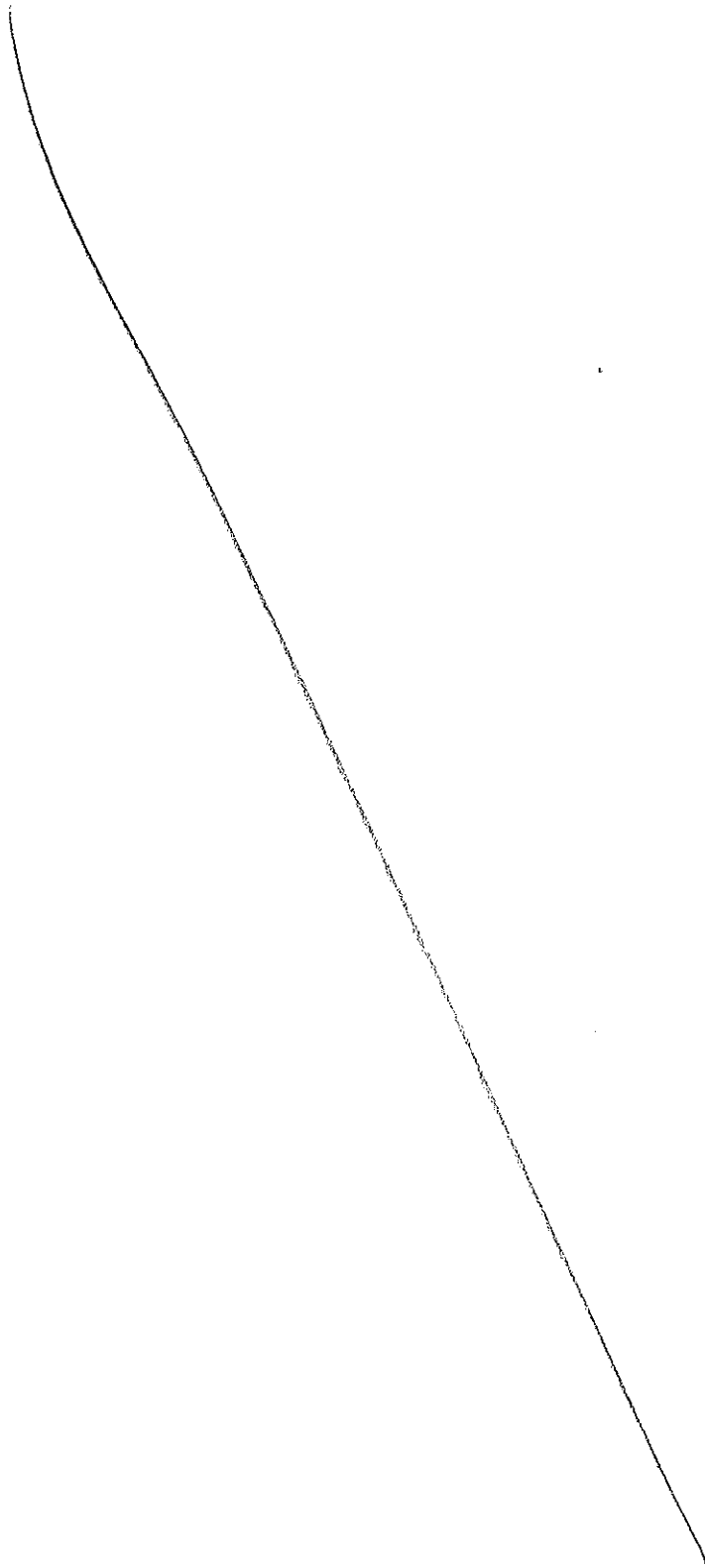
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Malleo, Nieddu e Sirena;

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 10 ;

di favorevoli : n. 10 (Montella, Guccini, Caiati, De Marzo, Galino, Malleo, Nieddu, Sirena, Zucca,

assenti : n. 5 (Ritta-Pedroni-Carola- Sirena e Lai)





Verificato che alla data del 10/07/2018 risultano pervenute presso la direzione delle Opere Pubbliche le seguenti candidature:

- Prot. n.16002 del 10/07/2018 - del Dott. Francesco del Giudice;
- Prot n. 16055 del 10/07/2018 del Dott. Gallinaro Nicola;
- Prot. n.16102 del 10/07/2018 del Dott. Ing. Lobina Alessandro;
- Prot. n.16103 del 10/07/2018 del Dott. Demuro Nando;
- Prot. n.16104 del 10/07/2018 del Dott.ssa Masu Magda;

Verificato inoltre

- che il presente argomento è stato valutato nella competente commissione consiliare;
- che sul presente atto è stato espresso il parere tecnico e contabile reso, dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. MM. e II.;

Visti:

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente);

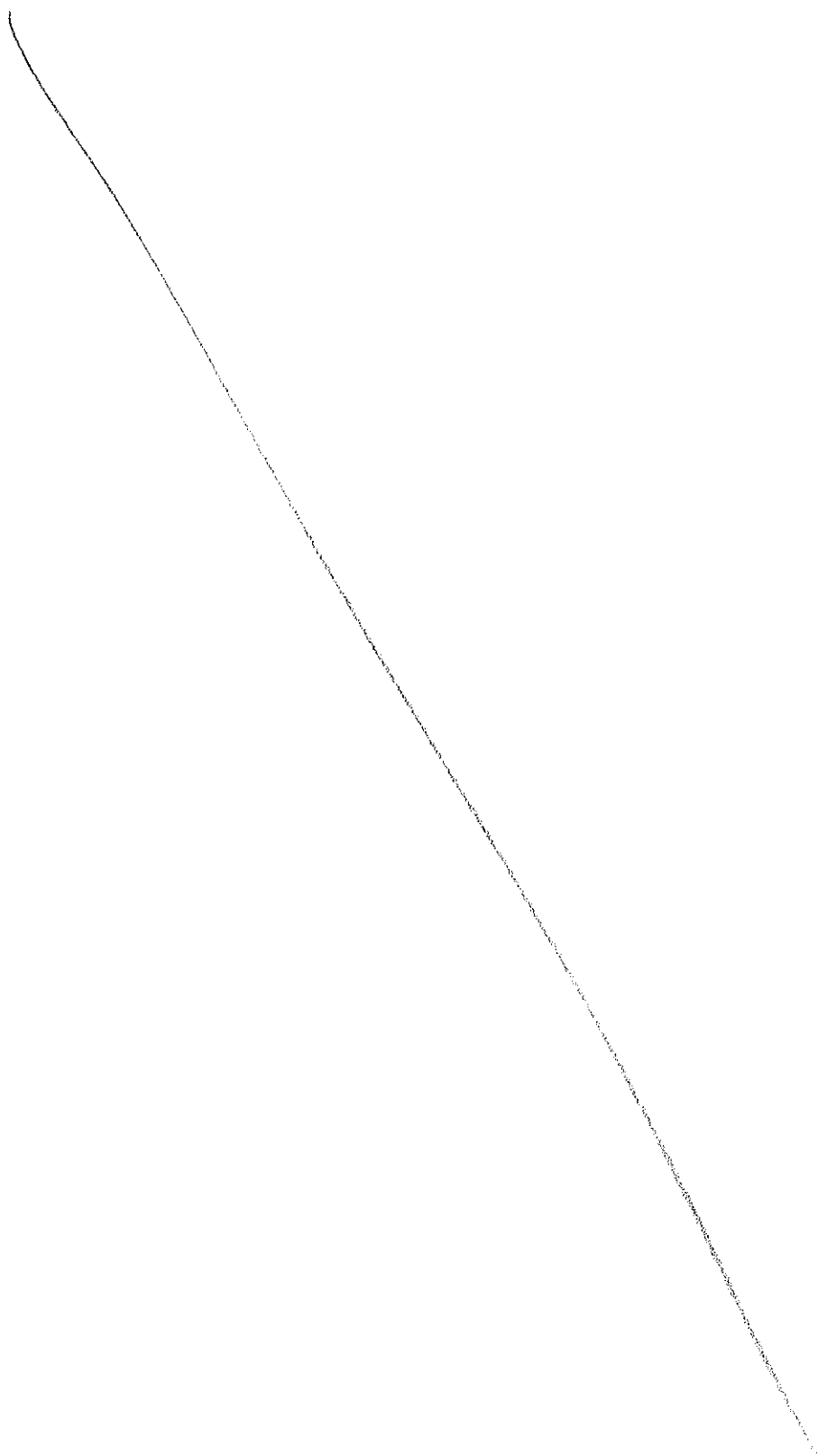
SI PROPONE DI DELIBERARE

- Di richiamare le premesse facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;
- Di ritenere dover nominare un Amministratore Unico per un periodo di tempo tale da garantire il superamento del periodo emergenziale, atteso che i mesi estivi, in particolare il mese di agosto, registrano una produzione di rifiuti notevolmente superiore rispetto al resto dell'anno solare ed al contempo scongiurare eventuali problematiche di carattere igienico-sanitario;
- Di dare atto che, a seguito di disamina del curriculum vitae dei partecipanti, viene scelto il professionista Magda Masu in quanto possiede la laurea in economia e commercio, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 105/A;
- Di Nominare la Dott.ssa Magda Masu nata il 01/09/1964 quale Amministratore Unico della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l." dal 02/08/2018 al 31/12/2018, salvo proroga;
- Di dare atto che il trattamento economico di detto Amministratore è quantificato in €10.000,00 onnicomprensivi per lo svolgimento delle funzioni di cui allo statuto della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- Di dare atto che il compenso di cui al punto precedente risulta già ridotto del 10% così come previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6 comma 3;
- Di dare atto che la nomina resta subordinata al rilascio, da parte dell'interessato della dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineligibilità anche ai sensi dello statuto della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- Di Demandare al Sindaco di La Maddalena la definizione del Decreto Sindacale di nomina Amministratore Unico della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- Di provvedere a cura del servizio istruttore alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nonché di art. 7 comma 4 del D.lgs. 175/2016;
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Dlgs. 267/2000 e ss. MM. e II.;

L'Assessore

Gianluca Cataldi





Pareri

COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 44

Ufficio Proponente: Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA NOMINA AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA' IN HOUSE LA MADDALENA AMBIETNE SRL

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2018

Il Responsabile di Settore

Ing. Giovanni Nicola Cossu

Parere Contabile

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

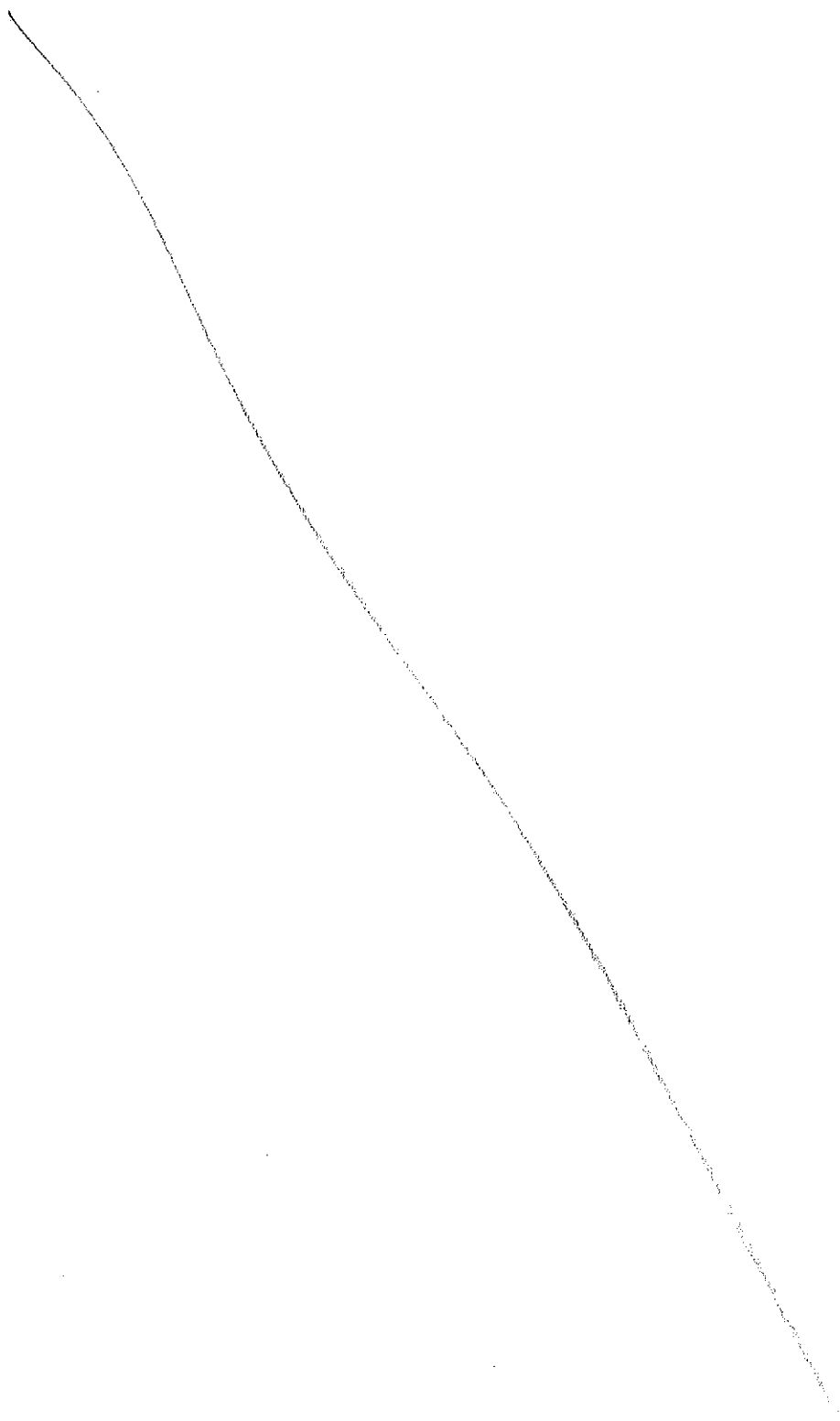
Sintesi parere: Parere Non Necessario trattandosi di organo interno alla società il cui compenso, (che dovrà essere determinato secondo criteri di trasparenza ed economicità, al fine del non onerare in eccesso i costi), risulta essere a carico della stessa; si raccomanda, peraltro, che l'atto finale conclusivo della nomina sia adottato dall'assemblea dei soci.

Data 12/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Barbara Pini

Firmato ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti







Città di La Maddalena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Guccini Massimiliano



Il Segretario Comunale
D.ssa Barbara Pini

Firmato digitalmente da

barbara pini

CN = pini barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con nar era di affissione 16/7/18 il giorno 13/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/07/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.



Il Segretario Comunale
D.ssa Barbara Pini

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 Immediata



Il Segretario Comunale
D.ssa Barbara Pini

Firmato digitalmente da

barbara pini

CN = pini barbara

5

16/07/2018



Deliberazione di Consiglio Comunale N° 37 del 17/07/2018



Città di La Maddalena

Provincia di Olbia Tempio



ORIGINALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 38 DEL 12 LUGLIO 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA - NOMINA REVISORE UNICO SOCIETÀ IS HOLDING LA MADDALENA AMBIENTE SRL

L'anno 2018 addì 12 del mese di Luglio alle ore 16.37 nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge istituzionale e deliberative, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Dei componenti il Consiglio Comunale all'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, su un numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 14 ed assenti n. 3 come da prospetto che segue:

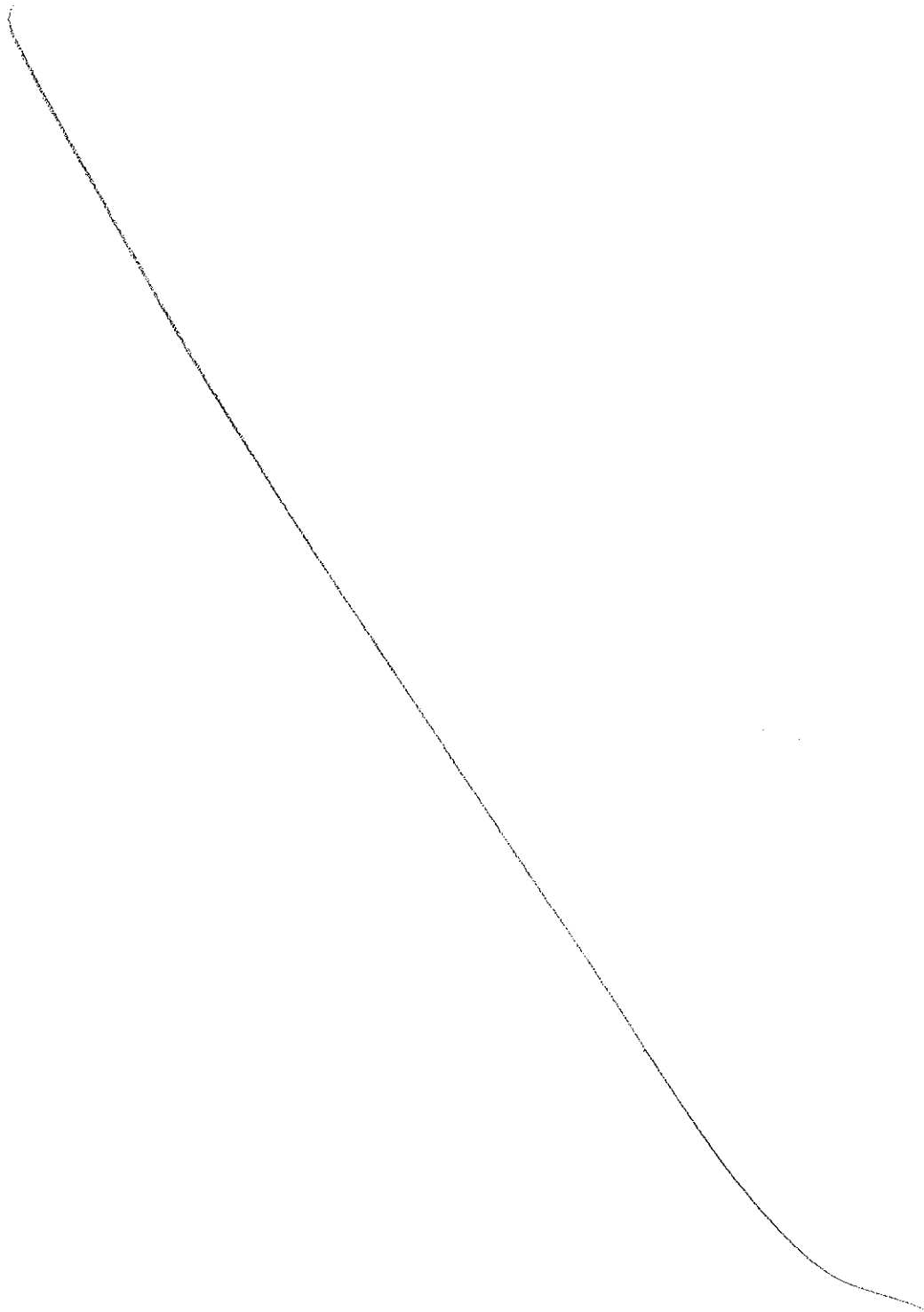
Al l'appello risultano:

Componente	Presente	Nominativo
Montella Luca Carlo, Sindaco	Si	Perloni Gaetano Benadetto
Diola Arianna Cristina	Si	Bitto Mauro
Calchi Granluca	Si	Tollis Claudio
Le Marzo Roberto	Si	Ugazzi Roberto Pasquale
Sirena Roberto	No	Zanichetta Roberto Massimo Pio
Guccini Massimiliano	Si	Zonca Maria Pia
Culino Annalisa Giuseppina	Si	
La Fabio	Si	
Maileo Enrica	Si	
Mureddu Alberto	Si	
Nieddu Giovanni Agostino	Si	

Al sensi dell'articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presiede la seduta il Consigliere Guccini Massimiliano;

Partecipa il Segretario Comunale - Dr.ssa Barbara Pini - con le funzioni previste dall'articolo 97 comma 1, lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituire parte integrante e sostanziale





Città di La Maddalena

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Presidente, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenienti sono in numero legale - (presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Nomina del Revisore Unico dei Conti della Società in house La Maddalena".
Si dà atto, che alle ore 19:25 esce il consigliere Sirena e il consigliere De Marzo che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell'ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà anche pubblicata nella pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

- Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Nomina del Revisore Unico dei Conti della Società in house La Maddalena" - alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento si chiede di mandare in votazione l'emendamento riguardante il punto 2 che così diceva: "Di dare atto che la rosa dei tre nomi, votata a scrutinio segreto è la seguente:

- 1) _____ con voti n. _____;
- 2) _____ con voti n. _____;
- 3) _____ con voti n. _____.

Modificandolo in: "di dare atto che il nominativo preposto è il seguente: Dr.ssa Valeria Pillai", in quanto il Responsabile del procedimento l'Ing. Cossu ha dichiarato che si possa inserire un unico nominativo.

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Malleo, Nieddu e Carola;

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 9;

Voti favorevoli: n. 9 (Montella, Guccini, Cataldi, Gulino, Malleo, Muredda, Nieddu, Todis, Zanca);

Astenuti: n. 4 (Bittu-Pedroni, Carola e Lai)

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'intera proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Nomina del Revisore Unico dei Conti della Società in house La Maddalena" - che si inserisce nel presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Malleo, Nieddu e Carola;

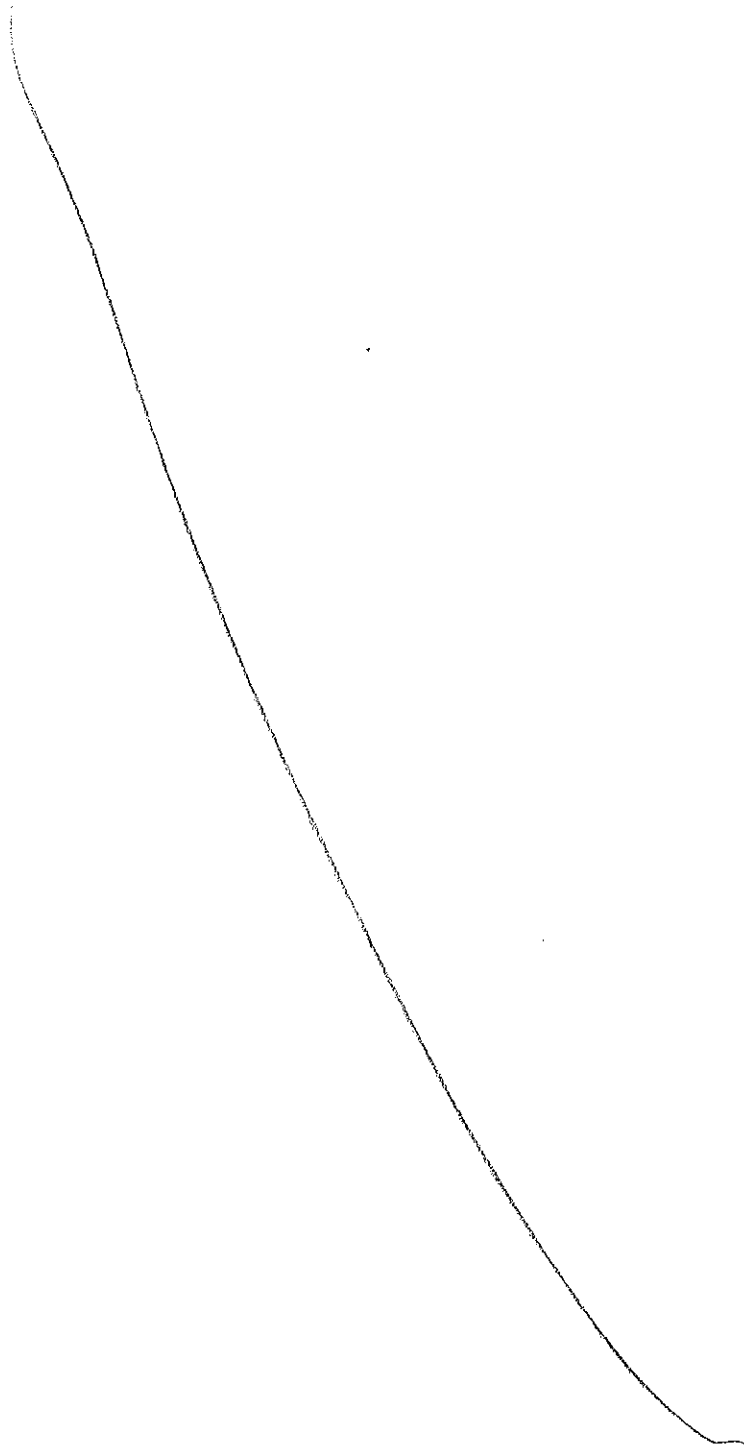
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 9;

Voti favorevoli: n. 9 (Montella, Guccini, Cataldi, Gulino, Malleo, Muredda, Nieddu, Todis, Zanca);

Astenuti n. 4 (Bittu-Pedroni, Carola e Lai)

DELIBERA





-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione

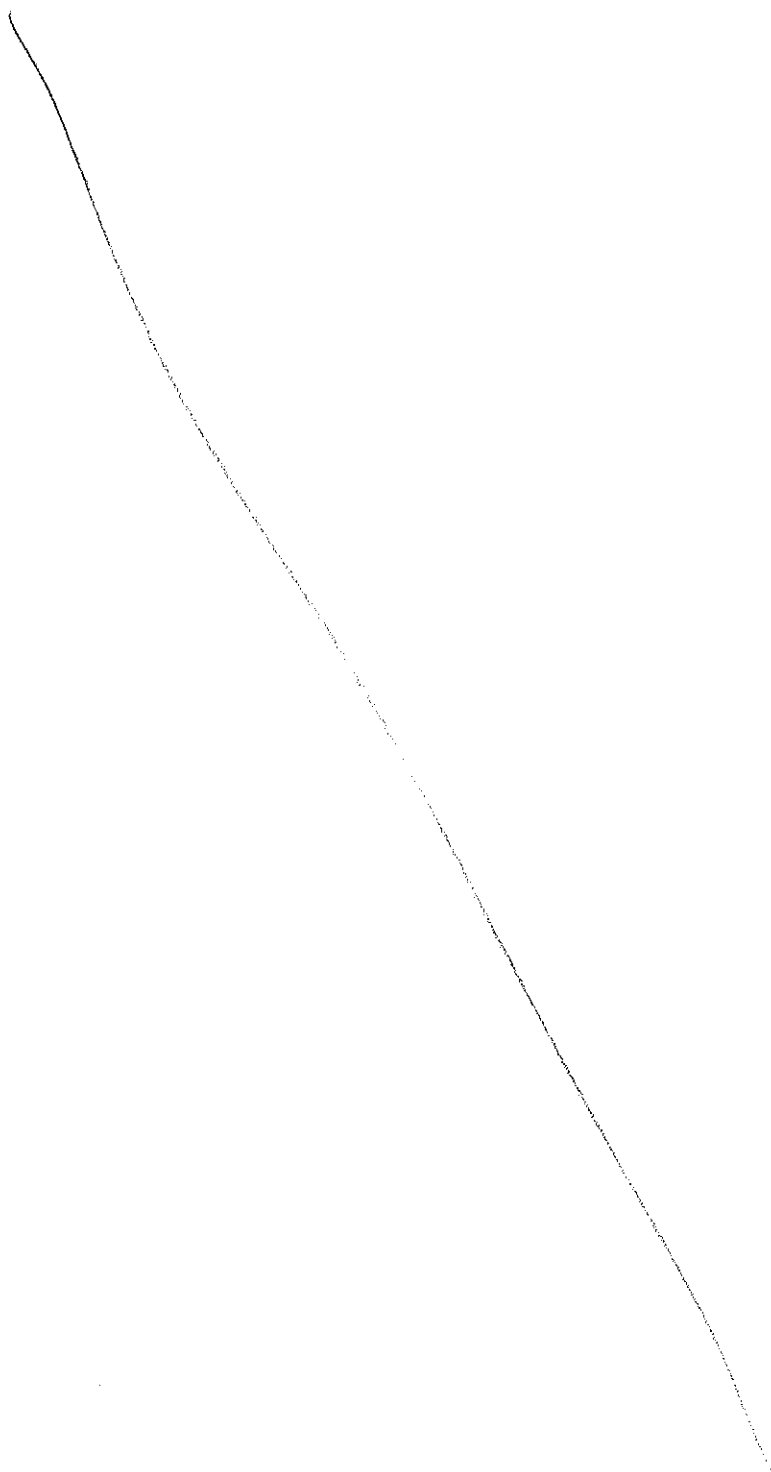
Proponente	: DIREZIONE DEI L. L. OPERE PUBBLICHE
Assessore Competente	: Igiene Urbana
Organo Competente	: Consiglio Comunale
Responsabile del Procedimento	: Ing. Giovanni Nicola Cossu
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA NOMINA REVISORI UNICO SOCIETA' IN HOUSE LA MADDALENA AMBIENTE SRI

Premesso

- Che in data 05/07/2018 si approvava in Consiglio Comunale - atto deliberativo n. 34/2018 - la costituzione della Soc. pubblica *in house* denominata "La Maddalena Ambiente srl" unitamente all'allegato schema di atto costitutivo e relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 - con l'unito quadro economico comparativo e studio di fattibilità tecnico economico- predisposti dalla Direzione Opere Pubbliche;
- Che in data 06/07/2018 con deliberazione di Giunta comunale n 55/2018 si approvava la variazione al bilancio per il conferimento del capitale sociale e le spese di costituzione della soc *in house* "La Maddalena Ambiente Srl";
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 12 luglio 2018 si approvava lo schema di Contratto di Servizio -predisposto dalla Direzione Opere Pubbliche - e contestualmente si affidava, in regime di "*in house providing*" alla "La Maddalena Ambiente S r.l.", il servizio di igiene urbana del Comune di La Maddalena dal 02/08/2018 al 31/12/2018;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 12 luglio 2018 si provvedeva a nominare i membri del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, della Soc *in house* "La Maddalena Ambiente S.r.l.";
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n 44 del 12 luglio 2018 si nominava l'Amministratore Unico della soc *in house* "La Maddalena Ambiente S.r.l.";

Richiamati

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito in legge 14.09.2011, n. 148 il quale ha introdotto una nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti la quale deve avvenire mediante estrazione da un elenco regionale nel quale saranno inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori dei legali all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs 39/2010;
- l'art. 2 della L.R. 04.02.2012 il quale ha recepito le norme previste dal citato art. 16 rendendo di fatto attuabile anche nella Regione Sardegna il nuovo sistema di scelta dei revisori dei conti;
- la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" ed in particolare l'art. 36 il quale prevede l'individuazione dei revisori dei conti degli Enti Locali con il sistema dell'estrazione pubblica e l'istituzione del Registro regionale dei revisori dei conti;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e l'allegato alla medesima la quale stabilisce i criteri per la redazione dell'elenco regionale dei Revisori legali dei conti;
- l'art. 2 della L. n. 3 del 17/01/2018 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, modificando il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n.2 del 2016, consente agli iscritti a livello regionale all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o norma dell'articolo 2 dello (24 febbraio 2005, n. 34) di far parte dell'elenco dei Revisori contabili degli enti locali della Sardegna;
- il D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- L'Avviso pubblico, predisposto dall'assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali E Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia - Tempio per l'aggiornamento e nuove iscrizioni dell'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali anno



2018 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36, approvato con Determinazione RAS N° 426 del 21/02/2018 Prot. N° 8308;

- L'atto determinativo Regionale dall'assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali E Finanze - Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia - Tempio Prot. N° 24318 N°1215 DEL 29/05/2018, con il quale veniva approvato l'elenco regionale anno 2018 dei revisori legali dei conti degli Enti Locali;

Verificato

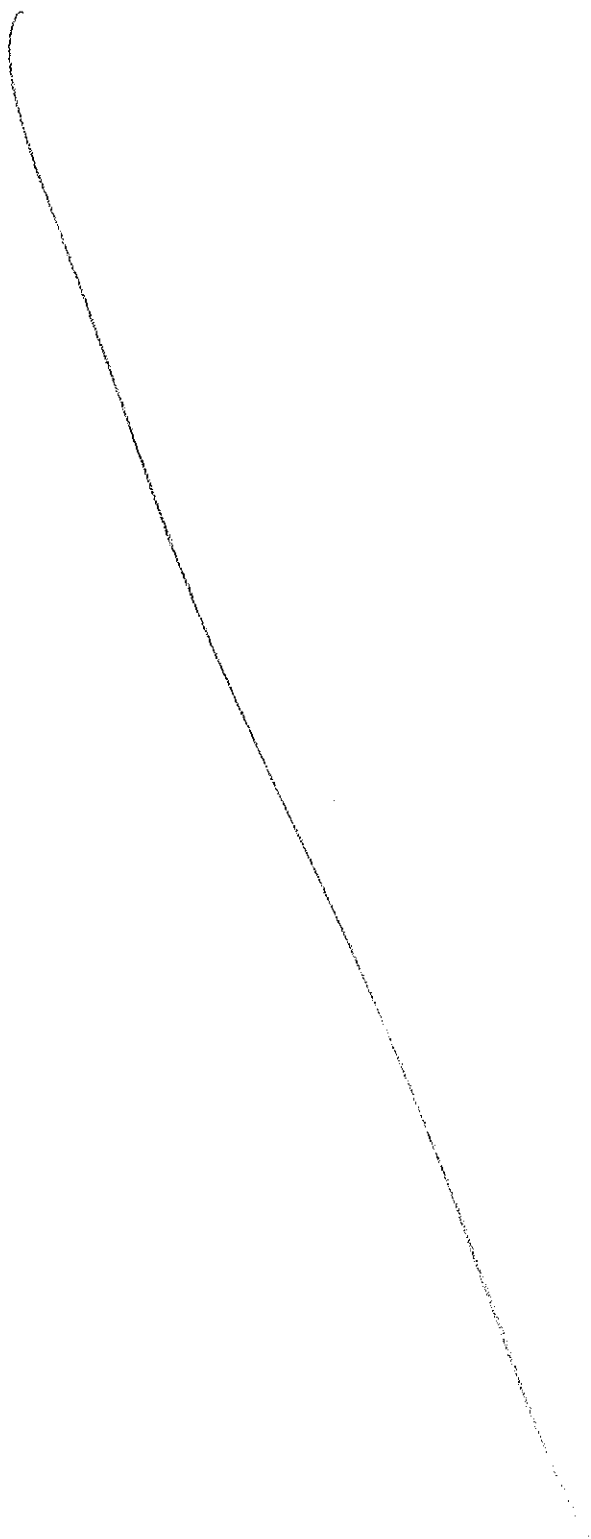
- l'articolo 27 dell'approvato Statuto della società "La Maddalena Ambiente s.r.l." che testualmente recita: *"Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni."*
- che occorre provvedere alla nomina del Revisore unico per l'effettuazione del controllo contabile della Soc. in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- che a far data dalla pubblicazione dell'elenco regionale definitivo dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna, di cui alla predetta determinazione Prot. N° 24318 N°1215 del 29/05/2018, si applicano le nuove disposizioni previste all'art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 il quale testualmente recita: *"comma 4: nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore. ..."*
- *comma 8: l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico Indicata dall'organo assembleare....;*
- *comma 10: l'incarico di revisore legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. ...*
- *Comma 12: Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico."*
- Che con precedente deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____ veniva affidata la Gestione del S.I.U. alla Soc. in house "La Maddalena Ambiente s.r.l." dal 02/09/2018 al 31/12/2018 e che, pertanto la nomina del revisore unico avrà decadenza a tale data, salvo proroga;
- l'art. 141 del D.lgs 267/2000 recante *"COMPENSO DEI REVISORI"* il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori e che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 recante *"Aggiornamento dei Limiti Massimi del Compenso Spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"*;
- Che il richiamato allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 14/35 del 23/03/2016, recante *"Criteri per la Redazione dell'elenco"*, individua inoltre le modalità di nomina stabilendo che sia il Consiglio Comunale l'organo abilitato ad indicare la rosa dei tre nomi per il revisore unico attraverso Deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo, per cui la rosa sarà costituita dai tre nomi che hanno raccolto il maggior numero di voti. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il Consiglio Comunale;

Verificato

- che il presente argomento è stato valutato nella competente commissione consiliare;
- che sul presente atto è stato espresso il parere tecnico e contabile reso, dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss. MM. e dd.

Visti:

- D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.);
- D.l. 179/2012 e art. 461 della L. 244/2007;
- la Legge 17/12/2012 n. 221;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente);
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione Contabile);
- Legge 14/09/2011, n. 148;



SI PROPONE DI DELIBERARE

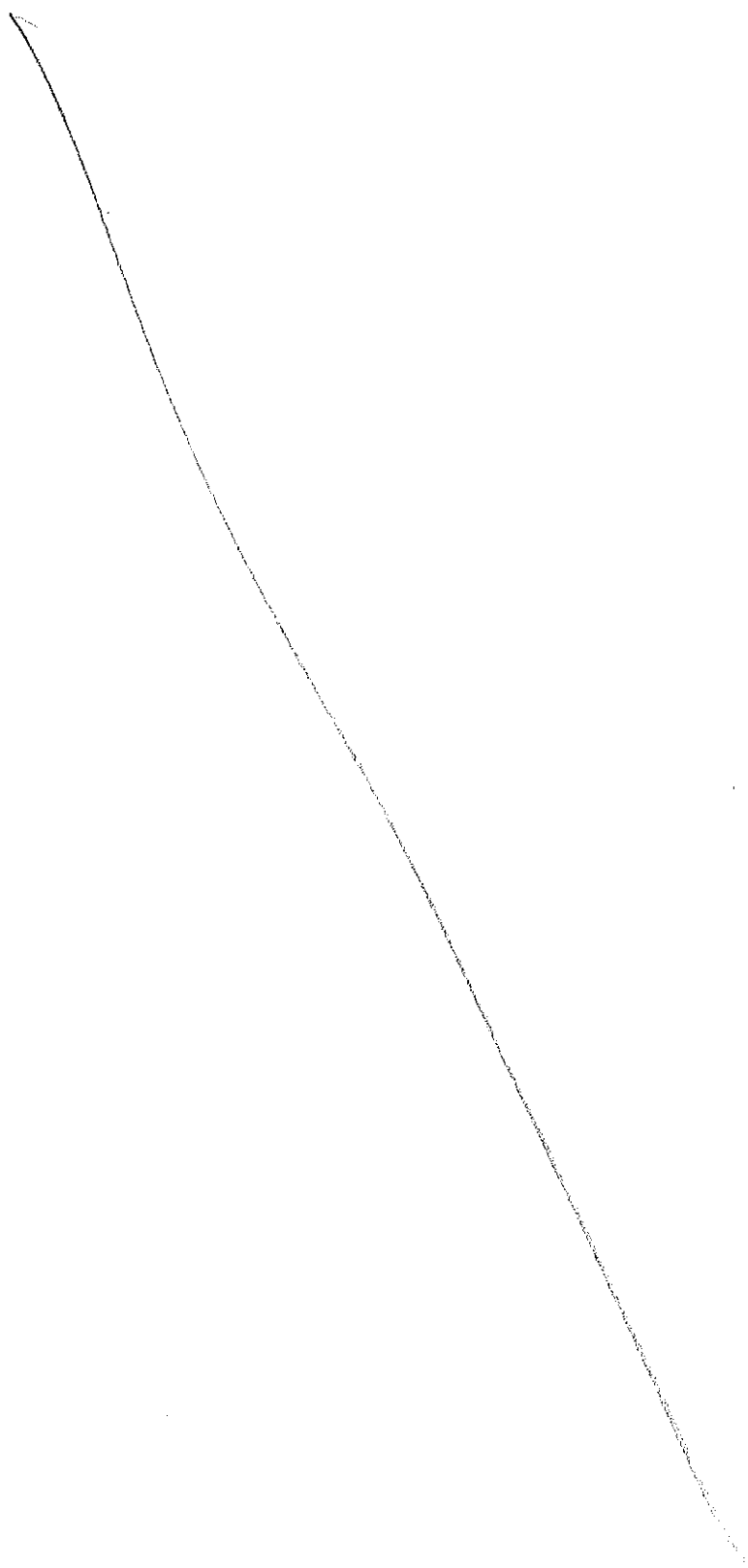
- Di richiamare le premesse facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa
- Di dare atto che la rosa dei tre nomi, votata a scrutinio segreto e la seguente:

- 1) _____ con voti n. _____
- 2) _____ con voti n. _____
- 3) _____ con voti n. _____

Modificandolo in "di dare atto che il nominativo preposto è il seguente: D.ssa Valeria Pillar", in quanto il Responsabile del procedimento l'ing. Cossu ha dichiarato che si possa inserire un unico nominativo.

- Di dare atto che si è provveduto all'estrazione pubblica del seguente nominativo: _____
- Di Nominare il Dott./la Dott.ssa _____ nato il ____/____/____ quale revisore legale unico dei conti Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l." dal 02/08/2018 al 31/12/2018, salvo proroga;
- Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241, comma 1, del TUEL, entro i limiti di legge previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, il compenso del 02/08/2018 al 31/12/2018 di € 3.433,34, al netto dell'iva (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo di imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l." da specifiche disposizioni di legge, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge, oltre alle maggiorazioni previste 1 lette. e a) e b) dello stesso Decreto qualora ne sussistano i presupposti;
- Di ridurre il sopra indicato trattamento economico del 10% fino al 31 dicembre 2018 ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6 comma 3;
- Di dare atto che la nomina resta subordinata al rispetto da parte dell'interessato della dichiarazione circa il rispetto dei limiti di incarico di cui all'art. 238 del D.lgs. 267/2000, nonché della dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità ed inaffidabilità anche ai sensi dello statuto della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- Di Demandare al Sindaco di La Maddalena la definizione del potere o Sindacale di nomina del Revisore Unico della Soc in house "La Maddalena Ambiente s.r.l.";
- Di provvedere a cura del servizio istruttore alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 nonché dell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 175/2016;
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

L'Assessore
Gianluca Tattola



Pareri

COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 46

Ufficio Proponente: Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI LA MADDALENA NOMINA REVISORE UNICO SOCIETA' IN HOUSE LA MADDALENA AMBIENTE SRL

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2018

Il Responsabile di Settore
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Parere Contabile

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: Parere Non Necessario trattandosi di organo interno alla società il cui compenso (sia dov

essere determinato secondo criteri di trasparenza ed economicità nell'ottica del contenimento dei costi), risulta essere a carico della stessa; si raccomanda, peraltro, che l'atto finale con il quale il nomina sia adottato dall'assemblea dei soci.

Data 12/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Barbara Pini

Provata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Guccini Massimiliano



Firmato digitalmente da

barbara pini

CN = pini barbara

Il Segretario Comunale
D.ssa Barbara Pini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 1672 il giorno 13/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/07/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorso dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Consiglieri comunali in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 Immediata



Il Segretario Comunale
D.ssa Barbara Pini

Firmato digitalmente da

barbara pini

CN = pini barbara

2

16/07/2018



Deliberazione di Consiglio Comunale n° 1672 del 13/07/2018

data 16/07/2018

SOCIETA' COSTITUENDA

Società costituita da: La Maddalena Ambiente srl (denominazione sociale)

La Maddalena (sede)

servizi	(attività)	€ 10.000,00
il Signor Cossu Giovanni Nicola , Dirigente Direzione OO.PP. Comune di La Maddalena		(capitale sociale conferimenti in denaro)
residente in La Maddalena		

Ha oggi versato, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti

- dell'art.2342,2°c , Cod.Civ. (per la costituzione di S.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dell'art.2342,2°c, Cod.Civ. (per la costituzione di S.p.A. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro dell'art.2454 Cod. Civ. (per la costituzione di S.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dell'art.2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dell'art.2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro

[illegible]

AVVERTENZE

AVVERTENZE

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei conferimenti alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, perché, a norma di Legge (Art. 2342, 2454 e 2464 C.C.) i conferimenti versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa - agli Amministratori - o a chi per loro. Se decorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dagli adempimenti previsti dall'art. 2329, punto 3, la Società non risulterà iscritta nel sindacato registro, i conferimenti versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In qualunque caso innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei conferimenti versati. Per il rimborso valgono le norme riportate di seguito

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 1 - Ai fini della liquidazione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare trasferibile all'ordine degli stessi o in contanti - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro delle Imprese in data recente o comunque non anteriore ad un mese attestante che la società è stata iscritta; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese nei 90 giorni successivi alla costituzione, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro stesso in data recente e comunque non anteriore ad un mese attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire, nonché copia dell'atto costitutivo se stipulato.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la liquidazione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Art. 5 - In caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali l'azienda di credito si riserva la facoltà di consentirgli *pro quota* ai singoli sottoscrittori. Il rimborso non potrà mai effettuarsi prima che siano decorsi i 90 gg. previsti per legge successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo.

Anna Cade Fancella
Miguel (Non)
Giuliano (Non)



Eduardo Leone

IO SOTTOSCRITTO DR. EDOARDO LECIS, NOTAIO IN CAGLIARI, ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23 COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.